



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Corso di Laurea  
magistrale  
in Amministrazione,  
finanza e controllo  
Tesi di Laurea

# **Gli effetti del Covid-19 sulla disciplina dei bilanci e della revisione legale**

**Relatore**  
Prof. Ugo Sosterò

**Laureanda**  
Alessia Bettin  
Matricola  
864360

**Anno Accademico**  
2020/2021

*Ai miei nonni*

<b>Introduzione</b>	
<b>Capitolo I Novità normative ed effetto Covid-19</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Continuità aziendale</b>	<b>3</b>
1.1.1 Art. 2423-bis Codice Civile e Decreto “Liquidità”	3
1.1.2 Legge 17 luglio 2020, n. 77, che converte il Decreto “Rilancio”	5
1.1.3 Codice della crisi di impresa e continuità aziendale	6
1.1.4 Principi contabili internazionali e continuità aziendale	7
1.1.5 ISA ITALIA 570	8
<b>1.2 Perdita di capitale durante l’emergenza del Covid-19</b>	<b>10</b>
1.2.1 Novità normative in materia di perdita di capitale	10
<b>1.3 Impairment test e Covid-19</b>	<b>14</b>
1.3.1 OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore immobilizzazioni materiali e immateriali	14
1.3.2 IAS 36 e impairment test ai tempi del Covid-19	19
<b>1.4 Ammortamento immobilizzazioni materiali e immateriali</b>	<b>23</b>
1.4.1 Sospensione ammortamenti: aspetti contabili	23
1.4.2 Sospensione ammortamenti: aspetti fiscali	25
1.4.3 Criticità tra sospensione degli ammortamenti e art. 110, del D.L. 104/2020 in tema di rivalutazione dei beni	27
1.4.4 Sospensione degli ammortamenti 2020 e verifiche bilancio 2020	29
1.4.5 Modifica del metodo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali	30
<b>1.5 Leasing, finanziamenti e Covid-19</b>	<b>32</b>
1.5.1 Moratoria per i finanziamenti e per contratti di leasing art.56, D.L. 18/2020	32
1.5.2 La contabilizzazione degli effetti della moratoria secondo gli OIC	34
1.5.3 IFRS 9 e IFRS 16: Debiti, Leasing e costo ammortizzato	44
<b>Capitolo II Revisione 3.0</b>	<b>48</b>
<b>2.1 Aggiornamento principi ISA Italia</b>	<b>50</b>
2.1.1 ISA ITALIA 250	50
2.1.2 ISA ITALIA 315	52
2.1.3 ISA ITALIA 540	59
2.1.4 ISA ITALIA 700 e 705	63
<b>2.2 Revisione bilanci 2020: a cosa deve stare attento il revisore?</b>	<b>65</b>
<b>2.3 Relazione del revisore e Covid-19</b>	<b>70</b>
2.3.1 Paragrafo del giudizio	73
2.3.2 Paragrafo degli elementi alla base del giudizio	74
2.3.3 Richiamo di informativa – Applicazione art. 38 quater, n. 2, della legge 17 luglio 2020, n.77. e incertezze significative relative alla continuità aziendale	78
2.3.4 Altri aspetti	79
<b>Capitolo III Codice della crisi d’impresa, revisione legale, procedure concorsuali e Covid-19</b>	<b>80</b>
<b>3.1 La nuova disciplina degli incarichi per la revisione legale</b>	<b>80</b>

3.1.1 Art. 2477 Codice civile: dall'originaria formulazione alla modifica dell'art. 379 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza	80
3.1.2 Art. 2 bis D.L 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019, c.d. Decreto "Sblocca cantieri"	82
3.1.3 Art. 8, comma 6 sexies, D.L 162/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 8/2020, c.d. Decreto "Milleproroghe"	83
3.1.4 Art. 51 bis Legge n. 77/2020, di conversione del D.L 34/2020, c.d. Decreto "Rilancio"	84
3.1.5 Le stime di Cerved e del CNDCEC	87
<b>3.2 Indicatori della crisi</b>	88
3.2.1 Indici della crisi secondo il CCII	88
<b>3.3 Obblighi di segnalazione</b>	92
3.3.1 Obbligo di segnalazione secondo il CCII	92
3.3.2 Art. 11, D.L 9/2020 e rinvio del CCII	93
3.3.3 Rinvio obblighi di segnalazione dell'Agenzia delle Entrate	94
3.3.4 Le stime di Cerved e del CNDCEC	94
<b>3.4 Normativa emergenziale in tema di fallimento e procedure concorsuali</b>	96
3.4.1 Disposizioni in materia di concordato preventivo e ristrutturazione	96
3.4.2 Disposizioni in materia di fallimento	100
3.4.3 Novità in materia di transazione fiscale	101
<b>Capitolo IV Rilevazione contabile dei bonus fiscali e aiuti contenuti nei decreti-legge emanati a seguito dell'emergenza da Covid-19</b>	<b>104</b>
<b>4.1 Contributo a fondo perduto</b>	104
4.1.1 Natura dell'agevolazione	104
4.1.2 Esempio di possibile contabilizzazione secondo i principi contabili nazionali	106
4.1.3 Contabilizzazione secondo i principi contabili internazionali	107
<b>4.2 Credito d'imposta canoni di locazione e affitti d'azienda</b>	108
4.2.1 Natura dell'agevolazione	108
4.2.2 Esempio di possibile contabilizzazione	110
<b>4.3 Credito d'imposta sanificazione e dpi</b>	111
4.3.1 Natura dell'agevolazione	111
4.3.2 Esempio di possibile contabilizzazione	112
<b>4.4 Superbonus 110% e altri bonus fiscali</b>	112
4.4.1 Natura dell'agevolazione	112
4.4.2 Esempio di possibile contabilizzazione	113
<b>Capitolo V: Indagine empirica su Note integrative di bilanci 2020</b>	<b>121</b>
<b>Conclusioni</b>	<b>133</b>
<b>Ringraziamenti</b>	<b>135</b>
<b>Bibliografia</b>	<b>136</b>
<b>Sitografia</b>	<b>143</b>

## Introduzione

L'anno 2020, e anche il 2021, sarà sicuramente ricordato per l'epidemia globale causata dalla diffusione del virus Covid-19 che ha colpito l'Italia e gli altri paesi in maniera rilevante. Oltre alle misure sanitarie intraprese dal governo per contrastare la sua diffusione, sono state introdotte una serie di misure economico-finanziarie volte a supportare le imprese colpite dagli effetti del Covid-19. In particolare, la disciplina sui bilanci d'esercizio è stata oggetto di varie modifiche da parte del legislatore, che ha voluto offrire una serie di disposizioni necessarie a contrastare gli effetti della pandemia globale e a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico-patrimoniale.

Nel primo capitolo si affrontano le principali novità normative sulla disciplina del bilancio d'esercizio. Una delle prime misure introdotte dal legislatore per i bilanci 2019 e, per i bilanci 2020 poi, è stato l'art. 7 del D.L 23/2020 (c.d. Decreto "Liquidità") in materia di continuità aziendale, modificato poi dall'art. 38 *quater* del D.L 34/2020, convertito dalla legge 77/2020. Il suddetto articolo ha previsto una deroga al principio del going concern permettendo la redazione del bilancio d'esercizio nell'ottica della continuità aziendale, anche in presenza di forti dubbi sulla capacità della società di continuare ad essere un'entità perfettamente funzionante. Per usufruire della deroga era necessaria la sussistenza del requisito della continuità aziendale al 31.12.2019.

Ulteriore novità introdotta è stata l'art. 6 D.L 23/2020 che ha permesso, solo temporaneamente e per la situazione di emergenza, di "sterilizzare" la perdita emersa fino al 31 dicembre 2020, derogando dal principio di conservazione del capitale: era quindi possibile disapplicare gli art. 2446, 2482 *bis*, 2447, 2482 *ter* e 2484 c.c.

Inoltre, oggetto di attenzione sia per chi redige il bilancio d'esercizio sia per i revisori legali, è stato l'impairment test: infatti, per i bilanci chiusi al 31.12.2020, il Covid-19 rappresenta un possibile indicatore di perdita durevole di valore.

Altre misure che hanno meritato attenzione per chi redige il bilancio d'esercizio sono state quelle in materia di sospensione degli ammortamenti (art. 60, del D.L 104/2020, c.d. Decreto "Agosto"), rivalutazione dei beni (art. 110, del D.L 104/2020) e di moratoria per i finanziamenti e per i contratti di leasing (art. 56, D.L 18/2020, c.d. Decreto "Cura Italia").

Tali misure hanno interessato tanto gli OIC *adopter* quanto gli IAS *adopter*.

Nel secondo capitolo si sono analizzati gli effetti del Covid-19 sulla revisione legale: se da un lato l'epidemia ha costretto i revisori legali a dover intraprendere procedure di revisione

alternative e fronteggiare un maggior rischio di revisione, dall'altro lato hanno dovuto adattarsi al terzo e ultimo aggiornamento dei principi di revisione ISA Italia.

Infatti, con determina del 3 agosto 2020 sono entrati in vigore i nuovi principi di revisione legale ISA Italia e importanti novità sono state apportate ai principi ISA Italia 250, 315, 540, 700 e 705.

Gli effetti del Covid-19 si sono mostrati anche nelle procedure e nel rischio di revisione: il contenuto della relazione del revisore legale sul bilancio d'esercizio 2020 ha subito modifiche volte a sottolineare l'impatto che il Covid-19 ha avuto sul bilancio stesso.

Tuttavia, il 2020 è stato anche teatro di novità in materia concorsuale, per questo il capitolo terzo si è preposto di analizzarne il contenuto.

*In primis* l'art. 5 del D.L 23/2020, c.d. Decreto "Liquidità" ha rinviato l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), ovvero del D.Lgs 14/2019, dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.

Inoltre, sono state apportate ulteriori modifiche all'art. 379 del Codice della crisi dall'art. 51 *bis* della legge 77/2020, di conversione del D.L 34/2020 (c.d. Decreto "Rilancio"): le S.r.l e le società cooperative dovranno ora provvedere alla nomina dell'organo di controllo/revisore legale, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 2477 c.c., entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021, ovvero nell'anno 2022.

Il D.Lgs. 147/2020 ha poi apportato modifiche agli articoli 13, 14 e 15 del CCII in materia di indicatori della crisi e obblighi di segnalazione.

Il legislatore è anche intervenuto in materia di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e fallimento, consentendo alcune proroghe agli originari termini di adempimento delle già menzionate procedure, nonché in materia di transazione fiscale, consentendo l'omologa del concordato o accordo di ristrutturazione anche in assenza dell'adesione o voto da parte di Agenzia delle Entrate e Inps.

La straordinarietà della situazione ha reso necessario l'introduzione da parte del governo di misure volte a sostenere le attività duramente colpite dal Covid-19: molteplici sono i bonus fiscali e aiuti previsti dai decreti-legge, il quarto capitolo analizza alcuni di essi e la loro possibile contabilizzazione in bilancio.

Nei meandri di tali novità normative è opportuno che coloro che redigono il bilancio d'esercizio pongano maggior attenzione alla corretta informativa di bilancio, nonché ad una giusta contabilizzazione delle misure speciali introdotte.

Infine, nel quinto capitolo si sono analizzate alcune Note integrative di bilanci 2020, contenenti le misure trattate nei capitoli precedenti.

# Capitolo I Novità normative ed effetto Covid-19

## 1.1 Continuità aziendale

### 1.1.1 Art. 2423-bis Codice Civile e Decreto “Liquidità”

L’art. 2423 bis c.c. al primo comma, n.1 dispone che «*la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività*», ovvero che il bilancio d’esercizio sia redatto assumendo l’ipotesi di normale funzionamento dell’impresa: il postulato della continuità aziendale rappresenta uno dei principi cardine per la redazione del bilancio secondo il codice civile e presuppone che l’impresa, durante il normale svolgimento della sua attività, sia in grado di soddisfare i suoi impegni e le sue obbligazioni. Al contrario, laddove l’impresa non fosse in grado di soddisfare con i flussi della gestione ordinaria i suoi impegni alla scadenza, è necessario assumere valori di bilancio su considerazioni diverse rispetto al caso della continuità aziendale, come ad esempio nel bilancio di liquidazione. A supporto di quanto dettato dal codice civile, c’è l’OIC 11, parr.21-24 secondo cui la direzione aziendale è tenuta a valutare che la società, nei successivi 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio, continui ad operare come «*un complesso economico funzionante*»; è compito degli amministratori, durante la redazione del bilancio d’esercizio, verificare che l’impresa, nel prevedibile futuro, sia in grado di continuare a svolgere regolarmente la propria attività.

Con l’avvento del Covid-19 tale presupposto è stato oggetto di deroga da parte del legislatore italiano: l’art. 7 del D.L. 23/2020 (denominato “Decreto Liquidità”) convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n.40, ha introdotto la possibilità per le società di applicare i criteri di funzionamento, senza tenere conto degli effetti negativi nel Covid-19, per la redazione:

- dei bilanci chiusi anteriormente al 23.02.2020, ovvero dei bilanci chiusi al 31.12.2019 (purché non ancora approvati al 23 febbraio 2020, data a decorrere della quale sono state introdotte le prime misure per affrontare la pandemia da Covid-19) se al 31.12.2019, in base alle informazioni disponibili, sussisteva lo stato di continuità;
- dei bilanci chiusi successivamente al 23.02.2020 e in corso nell’anno 2020, ovvero dei bilanci chiusi al 31.12.2020, se nell’ultimo bilancio d’esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ovvero nel bilancio chiuso al 31.12.2019) sussisteva lo stato di continuità aziendale.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> OIC (2020), *Documento interpretativo n. 6: Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”*.

Non è quindi necessario verificare che la società continui ad operare come un'entità funzionante nei 12 mesi successivi alla data di riferimento del bilancio<sup>2</sup>. Quindi i bilanci chiusi al 31.12.2019 e quelli chiusi al 31.12.2020 possono essere redatti applicando i principi contabili previsti dall'ordinamento italiano, ad esclusione dei seguenti paragrafi dell'OIC 22:

- il paragrafo 23, che riguarda il caso in cui non esistono scelte alternative alla cessazione dell'attività, anche se non sono state ancora accertate cause di scioglimento;
- il paragrafo 24 dell'OIC 11, che riguarda invece i casi in cui sussistono cause di scioglimento.

Inoltre, se si opta per la deroga, non si deve applicare neanche il paragrafo 59 c) dell'OIC 29, sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che possono incidere sulla continuità aziendale. Si può dunque redigere il bilancio d'esercizio nell'ottica della continuità aziendale anche se sussistono forti dubbi sulla capacità della società di continuare ad essere un'entità perfettamente funzionante.

L'esercizio di tale deroga non è comunque obbligatorio; infatti, le società hanno libera scelta nel decidere se avvalersi o meno di tale disposizione.

Si può optare di seguire quanto dettato dall'art. 7 solamente se sussistono specifiche circostanze, ovvero se alla chiusura dell'esercizio 2019 (per quanto riguarda la redazione dei bilanci 2019) sussiste il presupposto di continuità aziendale e se nel bilancio approvato dell'anno 2019 (per quanto riguarda la redazione dei bilanci 2020) le voci di bilancio siano state valutate nella prospettiva della continuità aziendale o, in alternativa, si è deciso di usufruire della deroga di cui all'art.7 D.L. 23/2020. La deroga non può essere applicata se alla chiusura dell'esercizio 2019 oppure se nel bilancio approvato del 2019 la società abbia dichiarato di non avere i presupposti della continuità aziendale.

È comunque previsto che in Nota integrativa siano inserite tutte le informazioni concernenti la scelta fatta e le società che hanno optato per la deroga debbano riportare in Nota integrativa *«le significative incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante [...] per un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio»*.<sup>3</sup> Non vengono meno gli obblighi di informativa nella Nota integrativa, infatti è necessario riportare in quest'ultima anche gli effetti che derivano dalla pandemia Covid-19.

---

<sup>2</sup> OIC 11, parr. 22-24;

<sup>3</sup> OIC (2020), *Documento interpretativo n. 6: Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio"*.



Si riporta di seguito (Tabella 1) uno schema riepilogativo per la redazione del bilancio d'esercizio 2020 in base alla deroga di cui all'art.7 D.L. 23/2020.

Tabella 1. Redazione del bilancio d'esercizio 2020 in base alla deroga di cui all'art.7 D.L. 23/2020



La ratio della norma risiede nella possibilità di facilitare la redazione dei bilanci chiusi o in corso nell'anno 2020 che sono stati fortemente influenzati dalla pandemia da Covid-19; infatti è difficile poter valutare, a seguito di una pandemia di tale portata, se la società possa effettivamente costituire un complesso aziendale funzionante nei 12 mesi successivi la data di riferimento del bilancio, anche per l'incertezza circa la durata della pandemia.

Preme sottolineare che per gli amministratori di una società risulta difficile poter redigere dei budget o effettuare pianificazioni economico-finanziarie sull'andamento societario laddove non sono ancora chiari gli effetti che il Covid-19 ha provocato e sta provocando sui bilanci di tali società.

#### *1.1.2 Legge 17 luglio 2020, n. 77, che converte il Decreto "Rilancio"*

L'art. 38 *quater* del D.L. 34/2020, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha ripresentato la deroga prevista dall'art. 7 del Decreto "Liquidità", pur apportando alcune variazioni. Infatti, l'art. 38 *quater*, se interpretato letteralmente, prevede che la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività per i bilanci 2020 possa essere effettuata in base a

quanto emerge dal bilancio 2019.<sup>4</sup> Invece, l'art. 7 del D.L. 23/2020 prevedeva che la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività dovesse essere effettuata se sussisteva nel bilancio 2019.<sup>5</sup> A rendere difficile l'interpretazione di quanto riportato dall'art. 38 *quater* è la congiunzione “e” contenuta nel testo della relativa norma: «*la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020*»<sup>6</sup>. Sembrerebbe che anche la valutazione delle voci del bilancio 2020 debba essere effettuata in base alle risultanze del bilancio 2019, valutazione al quanto impossibile, dato che le voci di bilancio devono essere aggiornate ad ogni chiusura di esercizio. Si ritiene quindi che i due articoli prevedano la medesima interpretazione, ovvero nella redazione del bilancio chiuso al 31.12.2020 gli amministratori delle società dovranno predisporre il bilancio nella prospettiva della continuità aziendale se questa sussisteva nel bilancio chiuso al 31.12.2019, anche se nella redazione del bilancio 2019 si è deciso di avvalersi della deroga di cui all'art. 7 del D.L. “Liquidità”.<sup>7</sup>

### *1.1.3 Codice della crisi di impresa e continuità aziendale*

Il legislatore non è intervenuto solamente in materia contabile, il D.L. 23/2020 ha introdotto alcune misure volte a disciplinare anche la materia concorsuale e fallimentare: tra le novità introdotte merita sicuramente menzione il rinvio dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D. Lgs 14/2019). Infatti, la sua entrata in vigore era inizialmente prevista per il 15 agosto 2020, tuttavia con il prolungarsi della pandemia dovuta dal Covid-19 si è ritenuto opportuno spostare al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del nuovo Codice. La ratio di tale scelta è fondata sul fatto che il nuovo Codice prevede nuovi strumenti di “diagnosi” di una possibile crisi della società e nuovi strumenti di prevenzione della crisi; è evidente che in un contesto di forte incertezza e dove le imprese sono state costrette a sospendere o ridurre la propria attività, l'introduzione del nuovo Codice avrebbe creato non pochi problemi. Molte sono infatti le imprese che, con i nuovi strumenti di allerta, sarebbero state considerate in crisi o in uno stato di insolvenza. Il legislatore ha ritenuto opportuno evitare di introdurre la nuova

---

<sup>4</sup> Art. 38 *quater*, comma 2, del D.L. 34/2020, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

<sup>5</sup> Art. 7, comma 1, del D.L. 23/2020, convertito dalla L. 5 giugno 2020, n.40;

<sup>6</sup> Art. 38 *quater*, comma 2, del D.L. 34/2020, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

<sup>7</sup> OIC (2021), *Documento interpretativo n. 8: Legge 17 luglio 2020, n.77 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio (continuità aziendale)”*.

disciplina fallimentare in un momento in cui l'intero paese sta vivendo una crisi dovuta dal Covid-19.

#### *1.1.4 Principi contabili internazionali e continuità aziendale*

L'introduzione della deroga di cui all'art. 7 del D.L. "Liquidità" ha fatto inizialmente sorgere dubbi sulla sua applicabilità: non era chiaro se anche i soggetti IAS *adopter* potessero usufruire della suddetta deroga. L'intervento dell'Organismo Nazionale di Contabilità ha chiarito ogni dubbio e ha confermato che la deroga potesse essere applicata per i soli bilanci civilistici.<sup>8</sup> In realtà lo IAS 1, sul tema della continuità aziendale, al paragrafo 26 prevede che «*se l'entità ha un pregresso di attività redditizia e dispone di facile accesso alle risorse finanziarie, si può raggiungere la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato senza effettuare analisi dettagliate*», ovvero gli amministratori possono redigere il bilancio senza verificare il presupposto della continuità aziendale se la società, precedentemente, esercitava un'attività redditizia e potesse disporre di liquidità. Quindi, nonostante l'inapplicabilità della deroga del decreto "Liquidità" per gli IAS *adopter*, quest'ultimi hanno comunque la possibilità di redigere il bilancio considerando la continuità aziendale anche senza valutare la capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. La differenza tra l'art. 7 e lo IAS 1 sta nel fatto che il primo prevede che per usufruire della deroga si debba presentare il presupposto della continuità aziendale nell'esercizio precedente, mentre per gli IAS *adopter* è fondamentale che la società esercitasse precedentemente un'attività redditizia e disponesse facilmente di liquidità. Potrebbe risultare difficile per i bilanci 2020 l'applicazione dello IAS 1 paragrafo 26, dato che la società, con il corso della pandemia, potrebbe essersi trovata in uno stato di difficoltà. Quindi coloro che redigono i bilanci secondo gli IAS/IFRS dovrebbero, al momento della redazione del bilancio 2020, valutare se la società possa continuare ad essere un'entità in funzionamento in futuro, come previsto dallo IAS 1 paragrafo 25. Anche se è bene ricordare che secondo lo IAS 1 la direzione aziendale redige il bilancio nella prospettiva della continuità aziendale a meno che non intenda liquidare la società o non possa evitare di cessare l'attività; dunque, le sole incertezze che si hanno sulla continuità aziendale non comporterebbero il venir meno dei criteri di funzionamento nella redazione dei bilanci. L'esclusione dell'applicazione della deroga riguarda gli IAS *adopter*, infatti gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, che non ricorrono

---

<sup>8</sup> OIC (2020), *Documento interpretativo n. 6: Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio"*.

all'applicazione dei principi contabili internazionali ai sensi dell'articolo 2-bis del Decreto Legislativo n. 38/2005 e gli emittenti strumenti finanziari negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione che adottino i principi contabili nazionali, possono decidere di giovare della deroga.<sup>9</sup>

### *1.1.5 ISA ITALIA 570*

La Ragioneria Generale dello Stato ha adottato 22 nuovi principi di revisione ISA ITALIA il 3 agosto 2020, che dovranno essere utilizzati per la revisione dei bilanci 2020. Nonostante l'ISA Italia 570, intitolato "Continuità aziendale" non sia stato modificato dall'aggiornamento dei principi di revisione, è fondamentale per l'attività di revisione dei bilanci 2020. Infatti, la deroga prevista dall'art. 7 D.L. 23/2020 e poi confermata anche dall'art. 38 *quater* del D.L. 34/2020, ha avuto un impatto considerevole sulla revisione del bilancio 2020 e sulla relativa relazione del revisore.

Ai sensi dell'ISA Italia 570 tra le responsabilità del revisore ci sono quelle di «*acquire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere a una conclusione a tale riguardo; e concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista un'incertezza significativa sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento*». Tale responsabilità deve tener conto della deroga prevista dalle novità normative. Infatti, il revisore deve valutare che gli amministratori abbiano applicato adeguatamente la deroga e che le valutazioni effettuate sulla continuità aziendale siano corrette. In particolare, qualora gli amministratori abbiano usufruito della deroga nella redazione del bilancio 2020, è necessario che il revisore verifichi la sussistenza del presupposto della continuità aziendale al 31.12.2019 utilizzando gli strumenti previsti dall'ISA Italia 570, quali ad esempio indicatori finanziari e gestionali. Inoltre, qualora gli amministratori abbiano deciso di valersi della deroga in presenza di incertezze significative sulla possibilità che la società possa continuare ad essere un'entità in funzionamento, il revisore deve verificare che il bilancio contenga un'adeguata informativa.

Per quanto riguarda la relazione di revisione, Assirevi ha contribuito ad aiutare il revisore pubblicando il documento n. 235 "Linee guida per la relazione di revisione nei casi di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale ai sensi dell'art. 7 e del D.Lgs. 8 aprile 2020, n. 23" (Giugno 2020). In particolare, il documento si è soffermato sulla descrizione del paragrafo del

---

<sup>9</sup> CONSOB (2020), *Richiamo di attenzione n. 9/20 del 30-7-2020*.

giudizio, del paragrafo di richiamo di informativa e del paragrafo di altri aspetti concernenti le variazioni di responsabilità del revisore. Anche se i modelli proposti da Assirevi riguardano la revisione dei bilanci chiusi al 31.12.2019 nulla impedisce di utilizzarli per la revisione dei bilanci al 31.12.2020. La principale differenza tra le due relazioni di revisione riguarda il riferimento normativo richiamato in primis nel paragrafo del giudizio. In Tabella 2 si illustra la differenza tra la relazione di revisione di un bilancio chiuso al 31.12.2019, come previsto da Assirevi<sup>10</sup>, e la relazione di revisione di un bilancio chiuso al 31.12.2020, come esemplificato dal revisore legale di KPMG L. Magnano San Lio<sup>11</sup>.

Tabella 2. Relazione di revisione, paragrafo del giudizio in presenza della deroga di cui all' art.7 D.L 23/2020 e all'art. 38 *quater* del D.L 34/2020.

<p style="font-size: 24pt; font-weight: bold; margin: 0;">2019</p> <p>"A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della *** S.p.a al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizione previste dall'articolo 7, del D.L 8 aprile 2020, n. 23. "</p>	<p style="font-size: 24pt; font-weight: bold; margin: 0;">2020</p> <p>"A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della *** S.p.a al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizione previste dall'articolo 38 quater, n. 2, della legge 17 luglio 2020, n.77. "</p>
--	--

Fonte: KPMG.

Il giudizio del revisore può essere diverso a seconda delle possibili circostanze in cui si trova ad operare, in particolare:

- Sussistenza del presupposto della continuità aziendale ma presenza di incertezze significative di cui non è stata data adeguata informativa in bilancio → Giudizio con rilievi o negativo

<sup>10</sup> Assirevi (2020), *Documento di ricerca 235: Linee guida per la relazione di revisione nei casi di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale ai sensi dell'art. 7 e del D.Lgs. 8 aprile 2020, n. 23;*

<sup>11</sup> Magnano San Lio, L. e F. Roscini Vitali (2020), *Revisione legale*, Il Sole 24 Ore, in collaborazione con KPMG; CNDCEC (2021), *La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti.*

- Mancanza di valutazione del presupposto della continuità aziendale da parte degli amministratori → Giudizio con rilievi o impossibilità di esprimere un giudizio
- Bilancio predisposto nella prospettiva della continuità aziendale ma assenza del presupposto del going concern → Giudizio negativo

## 1.2 Perdita di capitale durante l'emergenza del Covid-19

### 1.2.1 Novità normative in materia di perdita di capitale

Un'ulteriore novità normativa introdotta durante l'epidemia del Covid-19 è l'art. 6 del D.L. 23/2020 (c.d. "Decreto Liquidità"), convertito nella L. 40/2020. L'articolo prevede che *«A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ovvero a partire dal 9/4/2020) e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile».*

Per comprendere meglio la norma appena citata è utile riepilogare quali sono le norme in materia di riduzione del capitale che si sarebbero dovute altrimenti applicare.

In materia di riduzione del capitale per perdite nelle società per azioni l'art. 2446 c.c. prevede che, se il capitale si riduce di oltre un terzo a causa di perdite, gli amministratori sono tenuti a convocare l'assemblea dei soci per prendere adeguati provvedimenti. Tuttavia, *«se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria [...] deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate».*

L'articolo 2447 c.c. prevede invece il caso in cui la perdita di oltre un terzo del capitale si riduce al di sotto del minimo legale, in tal caso gli amministratori devono convocare l'assemblea *«per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società».*

L'articolo 2482 bis c.c. in materia di riduzione del capitale per perdite nelle società a responsabilità limitata segue lo stesso principio dettato dall'articolo 2446 c.c.; così come l'articolo 2482 ter segue quanto dettato dall'articolo 2447 c.c. ma per le S.r.l.

Infine, l'articolo 2484 prevede che *«Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono [...] 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter».*

La novità introdotta prevede, solo temporaneamente e per la situazione di emergenza, di “sterilizzare” la perdita emersa fino al 31 dicembre 2020, derogando dal principio di conservazione del capitale. Tuttavia, non era chiaro quando e se la perdita si sarebbe dovuta coprire.<sup>12</sup>

La Tabella 3 sottostante riepiloga quali norme del codice civile sono state interessate dalla novità normativa contenuta nell’art. 6 del D.L. “Liquidità”.

Tabella 3. Norme disapplicate a seguito dell’art. 6 del D.L. 23/2020, convertito nella L. 40/2020.

S.P.A e S.R.L		
Art. 2446 e 2482 <i>bis</i> c.c Riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate, se, entro l'esercizio successivo a quello in cui risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo per perdite, la perdita non risulta ridotta.	Art. 2447 e 2482 <i>ter</i> c.c Riduzione del capitale e contemporaneo aumento oltre al minimo legale, o trasformazione della società, se la perdita di oltre un terzo del capitale lo riduce al di sotto del minimo legale.	Art. 2484 c.c. Scioglimento di s.p.a. e s.r.l., tra gli altri, per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.

Fonte: Landro M., M. Forte, L. Borean e S.Barazza, *L'impatto del COVID-19 sui bilanci 2019 e 2020*, PwC, maggio 2020.

La legge di bilancio 2021, ovvero la legge 178/2020 all’articolo 1, comma 266 ha sostituito l’articolo 6 del “Decreto Liquidità”, e ha previsto che, per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2020, non si applicano gli articoli 2446, comma 2 e 3, 2447, 2482 *bis* comma 4, 5 e 6 e 2482 *ter* c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4 e 2545 *duodecies* c.c.

Inoltre, la norma ha previsto, al comma secondo, che «*il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo [...]*».

Il comma terzo prevede invece che «*Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra*

<sup>12</sup> Quagli A., *Sospensione della perdita d’esercizio 2020: tra questioni aperte e rischi di distorsione in bilancio*, IPSOA, 16/01/2021.

*non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2», ovvero può rinviare le decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L'assemblea dei soci, quando si trova a deliberare in merito al bilancio del quinto esercizio successivo, deve «deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società». Con riferimento a quanto appena detto è previsto che «fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile».*

In conclusione, al comma quarto, è previsto che le perdite di cui gli articoli precedenti *«devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio».*

Quindi, è opportuno contabilizzare la perdita verificatasi nel 2020 nella voce del passivo patrimoniale “VIII - Utile (perdite) portato a nuovo”, in maniera separata dalle altre perdite precedenti non rientranti nella nuova norma.

In sintesi, per le perdite che sono emerse negli esercizi *«in corso alla data del 31 dicembre 2020»* (ovvero per i bilanci chiusi al 31.12.2020 o al 30.06.2021) le disposizioni previste dal codice civile in materia di riduzione del capitale saranno rinviate all'assemblea che approva il bilancio d'esercizio 2025, previa *«distinta indicazione in Nota integrativa al fine di tenerle separate da eventuali perdite future non “coperte” dalla nuova disciplina»*.<sup>13</sup>

Le disposizioni suddette mirano ad evitare che la perdita di capitale emersa a seguito dell'emergenza dovuta dal Covid-19 possa mettere gli amministratori di molte società, che sono in grado di operare in maniera redditizia in condizioni normali, di fronte ad una situazione di liquidazione e perdita della prospettiva di continuità aziendale, con il relativo rischio di assoggettarsi alla responsabilità per gestione non conservativa, ovvero la responsabilità che gli amministratori hanno nei confronti della società, dei creditori e dei terzi per l'inadempimento di doveri specificamente previsti da disposizioni di legge o dallo statuto e dal dovere di amministrare con lealtà e diligenza.

Tuttavia, anche se con tali disposizioni il legislatore ha voluto aiutare le società che sono state incise dalla crisi dovuta dal Covid-19, resta valida la disposizione in tema di convocazione dell'assemblea a scopo informativo prevista dall'art. 2446, comma 1, c.c.

Infatti, le norme in materia di riduzione del capitale per perdite introdotte a seguito della pandemia hanno avuto lo scopo di evitare che una quantità elevata di società dovessero

---

<sup>13</sup> Meoli M., *Perdite di capitale nella fase dell'emergenza*, Eutekne, gennaio 2021.



procedere con lo scioglimento; tuttavia, rimane necessario informare i soci dell'eventuale situazione di riduzione del capitale, soprattutto per non incorrere in eventuali sanzioni.

È utile sottolineare che l'art. 6 del D.L. 23/2020 convertito ha fatto sorgere problemi di interpretazione della locuzione “fattispecie verificatesi” nel periodo 9 aprile 2020 e 31 dicembre 2020. Di seguito si riportano le diverse interpretazione che sono state fornite<sup>14</sup>:

- INTERPRETAZIONE ESTENSIVA, le “fattispecie verificatesi” alludono a quelle assemblee convocate per approvare i bilanci di esercizio che verificano la presenza di perdite rilevanti. Quindi rileva la data in cui si è tenuta l'assemblea, indipendentemente da quale sia la data di riferimento del bilancio di esercizio e quando è emersa la perdita.
- INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA, le “fattispecie verificatesi” alludono alle perdite verificatesi e positivamente accertate. Solo le perdite verificate e accertate dal 09/04/2020 al 31/12/2020 possono accedere alle agevolazioni, dunque la perdita emersa dal bilancio chiuso al 31.12.2019 non può accedere alla deroga.
- INTERPRETAZIONE INCLUSIVA, le “fattispecie verificatesi” alludono, alternativamente, al “verificarsi” delle perdite o al momento in cui le stesse emergono con l'approvazione del bilancio.
- INTERPRETAZIONE DI ASSONIME, le “fattispecie verificatesi” alludono sia alla “data” cui si riferisce la “situazione patrimoniale” sottoposta all'assemblea sia alla “data” in cui si tiene l'“assemblea” chiamata ad adottare le misure di reazione alle perdite.

Quindi la questione riguarda quali perdite possano usufruire delle agevolazioni; se le perdite subite durante l'epidemia o anche quelle precedenti: c'è chi ritiene che debbano essere considerate sia le perdite emerse nell'anno 2019 che le perdite emerse nell'anno 2020, chi invece ritiene che debbano essere considerate quelle perdite emerse nell'anno 2020, anno in cui è scoppiata l'emergenza Covid-19.

C'è da sottolineare però che l'art. 6 parla sia di “perdita” che di “perdite”, perciò rimane dubbio se la deroga si possa estendere a perdite differenti rispetto a quelle emerse nell'esercizio 2020. A superare ogni dubbio ci ha pensato il Ministero dello Sviluppo Economico: infatti con una circolare del 29 gennaio 2021 ha sancito che *«Il riferimento, in primo luogo, alle <<perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020>>, anziché alle <<fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data [del 31 dicembre 2020]>>»*

---

<sup>14</sup> Meoli M., *Perdite di capitale nella fase dell'emergenza*, Eutekne, gennaio 2021; Assonime (2020), *Circolare 16/2020*.

*sembra chiarire che oggetto della norma sono solo le perdite emerse nell'esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020).*

*Sembra da escludersi, pertanto, che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti, come inizialmente da alcuni ipotizzato, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c.)»<sup>15</sup>.*

Infine, l'art. 6 del D.L. "Liquidità" convertito ha introdotto la sospensione della causa di scioglimento successivamente confermata dall'art.1. comma 266, della Legge di bilancio 2021. Dopo la decisione di sospendere gli obblighi relativi alle perdite di patrimonio netto, non è stato possibile ipotizzare lo scioglimento della società per diminuzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, poiché non è possibile sciogliere la società a seguito della mancata riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento o per la mancata trasformazione della società nel caso in cui la legge abolisca l'obbligo di adottare tali delibere.

Le norme fino ad ora introdotte sono facoltative: non c'è uno specifico obbligo previsto dal legislatore; una società può anche non avvalersi delle disapplicazioni previste dalla normativa a sostegno delle imprese incise dall' epidemia del Covid-19.

Tuttavia, le società avrebbero un certo interesse nell' usufruire di tale agevolazione e potrebbero essere intenzionate ad assumere comportamenti "abusivi", cercando di "caricare" la perdita emersa nell'anno 2020. Inoltre, molte società potrebbero usare il Covid-19 come capro espiatorio per nascondere alcune perdite causate da situazioni diverse dall'epidemia.

Per concludere, devono essere invece applicate le norme correlate alla normativa in materia di riduzione del capitale sociale per perdite per le quali il legislatore non ha previsto la loro disapplicazione.

### **1.3 Impairment test e Covid-19**

#### *1.3.1 OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore immobilizzazioni materiali e immateriali*

L'Organismo Italiano di Contabilità, a seguito dell'emergenza epidemiologica del Covid-19, ha voluto offrire un aiuto concreto alle imprese che adottano i principi contabili nazionali per la redazione dei bilanci. In particolare, si è espresso con riguardo al test di impairment previsto per i bilanci di esercizio chiusi al 31.12.2019 in base a quanto dettato dall'OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali".

---

<sup>15</sup> Ministero dello Sviluppo Economico, Circolare n. 26890 del 29/1/2021.

Il codice civile all'art. 2426, denominato "Criteri di valutazione", al primo comma, n. 1 e 2, prevede che le immobilizzazioni debbano essere iscritte al loro costo di acquisto o di produzione, comprensivo di eventuali costi accessori e che il loro costo debba *«essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione»*. Inoltre, l'articolo al n. 3 afferma che *«l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata»*.

Il principio contabile nazionale OIC 9 mira a regolamentare il trattamento contabile delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni e anche le informazioni fornite nelle note integrative. Al paragrafo 4, il principio definisce la perdita durevole di valore come *«la diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di un'immobilizzazione, determinato in una prospettiva di lungo termine, inferiore rispetto al suo valore netto contabile»*; il valore recuperabile deve essere scelto in base al maggiore tra:

- Il valore d'uso, ovvero il *«valore attuale dei flussi di cassa attesi da un'attività o da un'unità generatrice di flussi di cassa»*. Esistono due metodi per determinare il valore d'uso: il metodo "base" e quello "semplificato"; il primo prevede la stima dei flussi finanziari futuri generati dall'attività che vengono successivamente attualizzati ad un tasso di sconto appropriato, il secondo metodo si basa invece sulla "capacità di ammortamento". In realtà quest'ultimo metodo può essere utilizzato solamente dalle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e dalle microimprese di cui agli art. 2435 bis e 2435 ter c.c.
- Il fair value, ovvero il *«prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione»*.<sup>16</sup>

Le società devono verificare, alla chiusura di ogni esercizio, la sussistenza o meno di un indicatore che possa accertare una riduzione di valore dell'immobilizzazione. Nel caso in cui tale indicatore dovesse esistere, è necessario stimare il valore recuperabile

---


<sup>16</sup> L'OIC 9, parr.14- 15 afferma che *«se il valore recuperabile di un'immobilizzazione è inferiore al suo valore contabile, l'immobilizzazione si rileva a tale minor valore. La differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore»*; tuttavia *«se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola immobilizzazione, la società determina il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi di cassa alla quale l'immobilizzazione appartiene. Ciò si verifica quando le singole immobilizzazioni non generano flussi di cassa in via autonoma rispetto alle altre immobilizzazioni»*. Nella presente tesi si userà genericamente il termine attività o immobilizzazione, ma si ritiene che quanto detto valga anche per le UGC.

dell'immobilizzazione ed eseguire la svalutazione solamente se il valore recuperabile è inferiore al suo valore netto contabile.

Nel caso in cui non esistessero «*indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore recuperabile*».<sup>17</sup>

Nella Tabella 4 si riportano le fasi previste dall'OIC 9 per decidere se procedere o meno alla svalutazione delle attività.

Tabella 4. «Albero delle decisioni»



Fonte: OIC 9, Appendice A.

L'OIC ha pubblicato il 4 maggio 2020 la comunicazione "OIC 9 e Covid-19 - Valore d'uso di un'immobilizzazione nel bilancio al 31 dicembre 2019" dove cerca di risolvere i dubbi inerenti al test di impairment appena descritto, soprattutto con riguardo alla stima del valore d'uso di un'immobilizzazione.

L'OIC ha voluto *in primis* fare una premessa: ai sensi dell'OIC 29, per i bilanci chiusi al 31.12.2019, il Covid-19 risulta essere un fatto successivo avvenuto dopo la chiusura dell'esercizio e quindi non interessa i valori di bilancio al 31.12.2019, poiché non riguarda delle condizioni preesistenti alla data di riferimento del bilancio.

Le domande a cui l'OIC ha provveduto a rispondere sono due: «

- 1) *La crisi economica connessa alla crisi sanitaria COVID-19 è un elemento che va preso in considerazione per la valutazione degli indicatori di impairment?*

---

<sup>17</sup> OIC 9, par. 16.

2) *Nella stima dei flussi di cassa futuri ai fini del test di impairment va tenuto conto della crisi economica connessa alla crisi sanitaria COVID-19?»<sup>18</sup>*

Con riferimento alla prima domanda, l'OIC ha richiamato il principio OIC 9, dove al paragrafo 16 è previsto che le società, alla data di chiusura del bilancio, ovvero al 31.12.2019, debbano verificare la sussistenza di un indicatore di perdita di valore e nel caso questo esistesse stimare il valore recuperabile, come già descritto in precedenza.

L'epidemia mondiale causata dal Covid-19 non è un fatto da recepire nel bilancio al 31.12.2019 in quanto risulta essere "un fatto successivo" a tale data, perciò non rappresenta un indicatore che fa scattare l'obbligo di predisposizione del test di impairment.

Per quanto concerne la seconda domanda, l'OIC richiama quanto dettato nell'OIC 9 al paragrafo 25: «*I flussi finanziari futuri delle attività sono stimati facendo riferimento alle loro condizioni correnti*». Quindi per stimare il valore d'uso si considerano i flussi finanziari futuri solamente prendendo in considerazione gli elementi esistenti alla data di riferimento del bilancio. Inoltre, al paragrafo 59(b) dell'OIC 29 è previsto che un evento catastrofico avvenuto dopo la chiusura dell'esercizio sociale non influenza la valutazione del bene alla data di chiusura.

Per i bilanci chiusi al 31.12.2019 il Covid-19 non rappresenta un indicatore di perdita durevole di valore di un'immobilizzazione e qualora esistesse tale indicatore, diverso dal Covid-19, che faccia presagire una perdita di valore, sarebbe necessario proseguire con il test di impairment: tuttavia, nello stimare i flussi di cassa futuri per il calcolo del valore d'uso dell'immobilizzazione, non si prenderebbe in considerazione l'effetto Covid-19.

È opportuno sottolineare che la comunicazione pubblicata dall'OIC vale per i bilanci chiusi al 31.12.2019; resta quindi necessario capire la sorte dei bilanci chiusi al 31.12.2020.

Le prime misure adottate in Italia per affrontare l'epidemia causata dal Covid-19 risalgono al 23 febbraio 2020, da quel momento in poi si è assistito ad un susseguirsi di misure volte a contrastare la diffusione del virus, limitando lo svolgimento di diverse attività e causandone in alcuni casi un vero e proprio stop.

Nella redazione dei bilanci chiusi al 31.12.2020, le società dovranno valutare gli effetti che il Covid-19 e le relative misure adottate hanno avuto sulle medesime società, quali ad esempio la sospensione delle attività produttive, la contrazione dei ricavi, minori margini, perdite di gestione, mancato utilizzo della piena capacità produttiva e crisi di settore. Tali situazioni

---

<sup>18</sup> OIC (2020), *Impairment test e COVID-19 – comunicazione: OIC 9 e COVID-19 - Valore d'uso di un'immobilizzazione nel bilancio al 31 dicembre 2019*.

possono fungere da indicatori di perdita di valore; infatti, l'OIC 9 al paragrafo 17 (f) tra i vari indicatori di perdita di valore individua «*significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società [...] Tali cambiamenti includono casi quali:*

- *l'attività diventa inutilizzata,*
- *piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo al quale l'attività appartiene,*
- *piani di dismissione dell'attività prima della data prima prevista,*
- *la ridefinizione della vita utile dell'immobilizzazione,*
- *dall'informativa interna risulta evidente che l'andamento economico di un'attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto».*

Gli amministratori delle società devono considerare i “trigger events” (come ad esempio la contrazione della domanda di prodotti o servizi dell'azienda, aumento dei costi, interruzioni dell'attività e di conseguenza della catena di fornitura, clienti che annullano o posticipano gli ordini, la necessità di fornire ai clienti sconti elevati e clienti importanti che hanno difficoltà finanziarie) connessi al Covid-19 nella redazione del bilancio chiuso al 31.12.2020, infatti, è necessario eseguire l'impairment test delle immobilizzazioni al 31.12.2020, poiché la nuova situazione nella quale potrebbe versare la società, potrebbe comportare la necessità di svalutazioni delle attività.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti in un documento di ricerca afferma che «*Il tema della stima della perdita durevole di valore assume particolare rilievo, nella situazione attuale e prospettica, in quanto diviene e diverrà complesso determinare il valore recuperabile. In particolare, gli elementi di problematicità riguardano:*

- a) la prospettiva di lungo termine, laddove occorre identificare l'orizzonte di riferimento, visto che l'evoluzione attuale influirà in modo determinante sul futuro;*
- b) il valore d'uso, il quale si prospetta di stima complessa, vista la presunta aleatorietà dei flussi di cassa attesi;*
- c) il fair value, poiché i valori di mercato potranno non essere affidabili».*<sup>19</sup>

In conclusione, gli effetti causati dal Covid-19 rappresentano, ai fini del bilancio 2020, un indicatore di perdita durevole di valore, che fa scattare la necessità di eseguire l'impairment test delle immobilizzazioni alla chiusura dell'esercizio (al 31.12.2020).

---

<sup>19</sup> Fondazione Nazionale dei Commercialisti (2020), *L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali*, 20/04/2020.

### 1.3.2 IAS 36 e impairment test ai tempi del Covid-19

Per le società IAS *adopter* il principio contabile internazionale a cui fare riferimento per l'impairment test è lo IAS 36: tale principio si applica a tutte quelle "attività" costituenti elementi patrimoniali attivi, ovvero coincidenti, nei bilanci civilistici, con quelle che sono le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. Il Codice civile prevede che, ad ogni esercizio, si verifichi l'esistenza di un indicatore di perdita durevole di valore e, in caso positivo, si proceda con il test per evidenziare possibili perdite durevoli di valore.

Anche il principio IAS 36 prevede che la società, alla fine di ciascun esercizio sociale, verifichi se sussistono sintomi di riduzione di valore.

Ciononostante, che esistano o no "perdite *durevoli* di valore", le società IAS *adopter* sono obbligate a contabilizzare qualsiasi perdita di valore, a prescindere che la perdita sia "durevole". Lo IAS 36 al paragrafo 8 prevede che «*Un'attività ha subito una riduzione di valore quando il suo valore contabile supera il suo valore recuperabile*», quindi l'OIC 9 non discosta da quanto detto nello IAS 36 se non nel fatto che considera le perdite di valore solo se sono durevoli.


Al paragrafo 12 dello IAS 36 vengono fornite le indicazioni che possono far presagire una perdita durevole di valore per l'entità:

- Fonti esterne di informazioni, quali ad esempio valore di mercato ridotto sensibilmente, variazioni negative future o avvenute durante l'esercizio che hanno interessato l'ambiente o il mercato in cui opera la società, tassi di mercato aumentati con impatto sul tasso di attualizzazione, valore contabile superiore alla capitalizzazione di mercato;
- Fonti interne di informazioni, quali ad esempio evidente obsolescenza delle immobilizzazioni, l'attività è inattiva, parte di una ristrutturazione o è destinata alla dismissione, performance economica peggiore di quanto previsto.

Al paragrafo 18 dello IAS 36, come previsto anche dal principio contabile nazionale OIC 9, definisce «*il valore recuperabile come il maggiore tra il fair value (valore equo) di un'attività o di un'unità generatrice di flussi finanziari al netto dei costi di dismissione e il proprio valore d'uso*».

Il procedimento di impairment test dello IAS 36 è simile a quello previsto dall'OIC 9, come è possibile notare dalla Tabella 5.

Tabella 5. IAS 36: Procedimento di determinazione ed allocazione delle perdite di valore



Fonte: Commissione per i Principi Contabili (2006).

Precedentemente si è evidenziato che è necessario considerare il Covid-19 e i vari eventi susseguitosi, ai sensi dell'OIC 29, come «fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio» in quanto «fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio in quanto di competenza dell'esercizio successivo»; anche per coloro che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS il Covid-19, per i bilanci chiusi al 31.12.2019, non è un fatto che dev'essere recepito in bilancio, infatti il principio contabile OIC 29 ricalca il principio contabile internazionale IAS 10. A tal proposito, il Covid-19 dovrebbe essere considerato un “non-adjusting event”. Anche la Consob ha ritenuto, nel richiamo di attenzione n. 6/20 del 9 aprile 2020, richiamando lo IAS 10, che l'emergenza sanitaria del Covid-19 costituisce un evento sorto dopo la data di chiusura dell'esercizio 2019 e i relativi effetti non comportano rettifiche ai valori di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019. Dello stesso parere è Assonime, affermando che «Gli eventi riconducibili alla pandemia da Covid-19 sono da considerare fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, che non comportano una rettifica dei conti del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019»<sup>20</sup>. Inoltre, organismi internazionali quali IFAC, FRC e ICAEW hanno ritenuto l'epidemia come un “non-adjusting event” per il bilancio al 31.12.2019.

<sup>20</sup> Assonime (2020), *Il Caso 5/2020 - Impatto della pandemia da Covid-19 sui bilanci delle imprese relativi all'esercizio 2019*.



L'OIC esclude che il Covid-19, per i bilanci al 31.12.2019, possa essere considerato un indicatore potenziale di perdita di valore ai fini del test di impairment; inoltre, per il calcolo del valore d'uso ci si deve basare su stime di flussi di cassa futuri, non considerando gli effetti del Covid-19, poiché l'OIC 9 al paragrafo 25 prevede che *«I flussi finanziari futuri delle attività sono stimati facendo riferimento alle loro condizioni correnti»*.

Anche i principi contabili internazionali IAS/IFRS sembrerebbero condividere la tesi dell'OIC, in quanto anch'essi parlano di "condizioni correnti".<sup>21</sup>

Tuttavia, la Consob nel richiamo di attenzione n. 6/2020, richiamando quanto dettato nel principio contabile internazionale IAS 36 ricorda che gli amministratori delle società devono porre attenzione nel fornire informazioni chiare e specifiche sulle ipotesi assunte per la stima dei flussi di cassa futuri<sup>22</sup>.

Su tale punto non è d'accordo Assonime, poiché gli effetti del Covid-19 non devono, in base al principio, essere ritenuti elementi rettificativi dei valori al 31 dicembre 2019.

Tuttavia, la pandemia Covid-19, a causa della sua natura imprevedibile, è una potenziale causa di perdita di valore per tutte le aziende, quindi anche per gli IAS *adopter* rappresenta un segnale che si sono verificati "indicatori di impairment" da considerare nei bilanci chiusi al 31.12.2020. Infatti, lo IAS 36, paragrafo 9 richiede che le attività siano sottoposte a verifica per riduzione di valore quando esistono indicatori di riduzione di valore alla fine di un periodo di rendicontazione. Molti degli indicatori di riduzione di valore indicati nello IAS 36 al paragrafo 12 potrebbero esistere a causa degli effetti di Covid-19, incluso le interruzioni delle catene di approvvigionamento, delle attività operative e diminuzione dei ricavi e della redditività. Molte entità dovranno eseguire quindi calcoli di riduzione di valore in conformità con lo IAS 36 e questi calcoli potrebbero essere maggiormente dettagliati rispetto a quanto preparato al termine del periodo precedente, ovvero al termine dell'esercizio al 31.12.2019, dove il Covid-19 non viene preso in considerazione al fine dell'impairment test.

Inoltre, lo IAS 36, al paragrafo 31, prevede che *«la stima del valore d'uso di un'attività comporta le seguenti operazioni:*

*a) stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall'uso continuativo dell'attività e dalla sua dismissione finale; e*

*b) applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi finanziari futuri»*.

---


<sup>21</sup> IAS 36, par. 44.

<sup>22</sup> IAS 36 par. 134.

Gli amministratori, per calcolare il valore d'uso di un'immobilizzazione, devono basarsi sul metodo dei flussi di cassa attualizzati, il cosiddetto "Discount Cash Flow".

Le entità potrebbero aver utilizzato in precedenza l'unica e migliore proiezione del flusso di cassa nei loro modelli DCF; tale approccio poteva essere appropriato quando la variabilità dei flussi di cassa futuri era bassa o i rischi inerenti ai flussi di cassa potevano essere adeguatamente rilevati nel tasso di sconto utilizzato. Dato l'elevato livello di incertezza creato dal Covid-19, alle entità potrebbe essere richiesto di considerare più scenari in un modello DCF, ciascuno dei quali ponderato in base alle probabilità (i possibili scenari potrebbero variare molto, dal caso positivo, in cui il Covid-19 potrebbe comportare una crescita dei volumi di vendita, magari a causa dell'incremento delle vendite online congiunto ad un'apertura dell'attività con andamenti più che soddisfacenti; a casi di andamento costante, né eccellente né deludente; fino al caso peggiore, in cui il Covid-19 potrebbe aver inciso negativamente sull'attività e comportare grosse perdite, si veda il Grafico 1 sottostante).

Grafico 1. Scenari post Covid-19 che possono impattare la stima dei flussi di cassa futuri



Fonte: A2A<sup>23</sup>

Per quanto riguarda invece il *fair value*, il "valore equo", definito nell' IFRS 13, come «il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione»,

<sup>23</sup> Vendettuoli, G., in *U, V, W e L. L'alfabeto breve della ripresa*, A2A, 12/05/2020, parla dei possibili scenari post Covid-19, individuando 4 possibili situazioni: lo scenario U, che prevede una crescita lenta, lo scenario W, che prevede un ritorno del Covid-19 nell'anno 2021, lo scenario ottimista V con una crescita rapida e lo scenario peggiore L in cui non c'è nessuna via d'uscita dalla crisi.

a seconda della data di chiusura del bilancio (come ad esempio al 31.12.2020), il prezzo che si potrebbe ricevere in quel momento specifico potrebbe essere significativamente inferiore ai prezzi o alle stime dei prezzi che si sarebbero ricevute in date precedenti, a causa delle implicazioni del Covid-19 sui prezzi delle attività globali, sulle disponibilità di capitale e sulla propensione al rischio del mercato.<sup>24</sup>

## **1.4 Ammortamento immobilizzazioni materiali e immateriali**

### *1.4.1 Sospensione ammortamenti: aspetti contabili*

Con l'avvento dell'epidemia dovuta dal Covid-19 è stato introdotto, sempre con lo scopo di aiutare le imprese che versano in uno stato di difficoltà per l'emergenza epidemiologica, l'art. 60, comma 7 bis, del D.L. 14/8/2020 n. 104 (cosiddetto "Decreto Agosto"), convertito in legge, che ha previsto una novità fondamentale in tema di ammortamenti: *«I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno[...]».*

Con la conversione in legge del "Decreto Agosto" è stata confermata la facoltà, per i soli soggetti che redigono il bilancio ai sensi del Codice Civile e adottano i principi contabili nazionali (quindi sono esclusi coloro che adottano i principi contabili internazionali), di sospendere l'ammortamento delle immobilizzazioni (materiali e immateriali, in misura parziale o integralmente) nei bilanci 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 2426, primo comma, n. 2 c.c., il quale prevede che *«il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella Nota integrativa».*

La norma in questione interessa le immobilizzazioni materiali e le immobilizzazioni immateriali, all'interno di tale categoria è solitamente incluso anche l'avviamento; nonostante

---

<sup>24</sup> BDO (2020), *Impairment implications of covid-19 (IAS 36 impairment of assets)*.

si tratti di un'entità non rappresentata da un bene giuridicamente tutelato (come invece nel caso dei brevetti e marchi), non dovrebbero esserci dubbi sulla possibilità di applicare tale norma anche all'avviamento. Medesimo discorso vale per i costi di impianto e di ampliamento e ai costi di sviluppo.<sup>25</sup>

Se si decide quindi di sospendere l'ammortamento nel bilancio 2020, è necessario rinviare la rilevazione della quota di ammortamento all'esercizio successivo e differire le successive quote di ammortamento: nel caso in cui si decida di sospendere interamente l'ammortamento nell'anno 2020, si prolunga di un ulteriore anno il piano di ammortamento dell'immobilizzazione; quindi, si va a modificare la vita utile dell'attività.

La norma non si occupa del caso in cui non sia possibile estendere la vita utile del bene, ovvero allungare ulteriormente il piano di ammortamento (come, per esempio, per la presenza di vincoli contrattuali o tecnici). In tal caso, la quota di ammortamento dell'esercizio successivo sarà di un importo diverso, data dal valore del bene diviso la vita utile residua aggiornata, ma la vita utile del bene rimarrà la stessa. La quota di ammortamento sospesa nell'anno 2020 viene spalmata lungo la vita utile residua, di conseguenza le quote di ammortamento negli esercizi successivi saranno maggiori.<sup>26</sup>

Trattandosi di una quota di costo non rilevata nel bilancio al 31.12.2020, è necessario, contabilmente, destinare una quota di utile emerso dall'esercizio 2020 ad una riserva indisponibile (quindi non potrà essere utilizzata liberamente), di importo pari alla quota di ammortamento sospesa nel medesimo anno. Inoltre, se ci si avvale di tale facoltà di sospensione, bisogna indicare la decisione effettuata in nota integrativa.

Tuttavia, qualora non si disponesse di una quota di utile sufficiente a coprire la quota di ammortamento sospesa, si dovrà procedere con l'integrazione della riserva indisponibile: le alternative possibili sono quella di attingere alle eventuali riserve di utili o ad altre riserve disponibili. Nel caso in cui non ci fossero riserve di utili o altre riserve disponibili a cui attingere o queste non fossero sufficienti a coprire la quota di ammortamento sospesa, si dovrà procedere con l'accantonamento degli utili degli esercizi successivi.

Inoltre, in nota integrativa si dovrebbero indicare i motivi della scelta effettuata, che potrebbero essere l'inutilizzo dei beni strumentali durante il periodo di lockdown; la quota di ammortamento sospesa e il relativo accantonamento a riserva indisponibile, nonché l'impatto che tale scelta ha avuto a livello patrimoniale e finanziario, oltre che economico.

---

<sup>25</sup> Assonime (2020), *Circolare n. 2/2021*;

<sup>26</sup> OIC (2021), *Documento interpretativo n. 9: Legge 13 ottobre 2020, n.126 "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio - sospensione ammortamenti"*.

Svantaggiati da tale novità normativa sono coloro che detengono i beni in leasing: infatti per tali beni è necessario rilevare per ciascun esercizio la quota di costo del canone versato e stanziarlo a Conto economico, senza rilevare nessuna quota di ammortamento, come invece previsto per i beni in proprietà; il costo del canone non può però essere sospeso, limitando di fatto la possibilità di usufruire della norma.

Un'ultima questione riguarda le immobilizzazioni acquisite in corso d'esercizio. La norma prevede che, nel caso di sospensione dell'ammortamento, si mantenga il valore di iscrizione del bene così risultante dall'ultimo bilancio approvato, facendo sorgere dubbi sull'applicazione di tale disposizione anche per tale categoria di immobilizzazioni. Tuttavia, non essendoci disposizioni contrarie, anche i beni acquistati in corso d'esercizio possono non essere assoggettati ad ammortamento.<sup>27</sup>

Si propone di seguito un breve esempio sulla contabilizzazione della novità normativa (Esempio 1).

Esempio 1.

Nell'anno 2020 si decide di optare per la sospensione del 100% della quota di ammortamento di un'immobilizzazione per un importo pari a 50.000 euro.

Al 31.12.2020 l'utile d'esercizio è pari ad euro 15.000, che verrà destinato alla riserva indisponibile e si attingerà per ulteriori euro 35.000 alla riserva straordinaria.<sup>28</sup>

#### *1.4.2 Sospensione ammortamenti: aspetti fiscali*

Dal punto di vista fiscale, derogando da quanto dettato dall'art. 83 TUIR, ovvero dal principio di derivazione rafforzata e dall'art. 109, comma 4, TUIR, ovvero dal principio di previa imputazione a conto economico delle spese e degli altri componenti negativi, i soggetti che si avvalgono della sospensione di cui all'art. 60, comma 7 bis, D.L. 104/2020, convertito in legge, possono dedurre la quota di ammortamento che non viene imputata a Conto economico *«alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del TUIR*. È quindi ammessa la deduzione della quota di ammortamento sospesa contabilmente ai fini IRES ed IRAP, indipendentemente dalla sua imputazione a conto economico.

Si ritiene, in base a quanto dettato dall'articolo 60, comma 7 *quinquies*, che la deducibilità è ammessa nei limiti della quota di ammortamento civilistica sospesa, infatti il suddetto comma

---

<sup>27</sup> Assonime (2021), *Circolare n. 2/2021*;

<sup>28</sup> Capellini, L. & Associati (2020), *La sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2020*.

parla di «*quota di ammortamento di cui al comma 7 ter*», ovvero «*alla quota di ammortamento non effettuata*».

Inizialmente la norma aveva suscitato alcuni dubbi interpretativi: non era chiaro se anche la deduzione fiscale fosse una facoltà del contribuente, potendo quindi scegliere se sospendere o meno la deduzione della quota di ammortamento ai fini fiscali, come nel caso civilistico. Altra tesi sosteneva l'impossibilità di sospendere la deduzione della quota di ammortamento ai fini fiscali.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate al Telefisco 2021 ha chiarito che la quota di ammortamento, pur quando venga sospesa per il bilancio 2020, debba essere comunque dedotta ai fini fiscali, colmando i dubbi a riguardo.

Il fatto di dedurre anticipatamente ai fini fiscali la quota di ammortamento sospesa civilisticamente comporta il versamento di imposte sui redditi minori.

Contabilmente, si tratta di un'operazione neutrale poiché la quota di ammortamento sospesa e dedotta fiscalmente prevede la necessità di stanziare imposte differite passive, in quanto la quota di ammortamenti che verranno contabilizzati negli esercizi successivi non potranno essere dedotti ai fini fiscali.

Il disallineamento che si crea a seguito della sospensione tra il valore civilistico e il valore fiscale prevede una variazione in diminuzione, con accantonamento di imposte differite passive nel bilancio 2020, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2020, ovvero nel modello redditi anno 2021.

Le imposte differite potranno essere riacquisite nell'ultimo esercizio di ammortamento civilistico, anche se in tale periodo di imposta non ci sarà nessuna quota di ammortamento fiscalmente deducibile; tuttavia, in caso di cessione del cespite il "riassorbimento" potrebbe avvenire anticipatamente, in tal caso si utilizzeranno le imposte differite stanziate al momento della sospensione e si andrà a svincolare la quota di riserva indisponibile, pari alla quota di ammortamento sospesa nell'anno 2020. Per comprendere meglio quanto finora esposto, si veda l'Esempio 2 riportato di seguito.

Esempio 2.

Si supponga di aver acquistato nell'anno 2019 un bene al costo storico di 100.000 euro, e si prevede che:

- in Conto economico vengono iscritte quote di ammortamento in base alla vita utile del bene stimata pari a 5 anni, ovvero 20.000 per ciascun anno fino al quinto;

- l'aliquota di ammortamento fiscale adottabile in base al DM 31 dicembre 1988 è pari al 20% (per semplificare non si considera la riduzione dell'aliquota a metà per il primo periodo di utilizzo del bene).

Nell'anno 2020 si decide di optare per la sospensione del 100% della quota di ammortamento, perciò si crea un disallineamento tra valore contabile e valore fiscalmente riconosciuto.

Le rilevazioni civilistiche in bilancio delle imposte saranno più alte rispetto a quelle fiscali, per cui la differenza tra imposte civilistiche e fiscali va stanziata a costo in Dare e fondo imposte differite in Avere, poiché anche se non si calcolano gli ammortamenti, fiscalmente sono comunque deducibili in base alla norma.

Nell'anno 2021 si decide di procedere alla vendita del bene acquistato nel 2019, il prezzo di vendita pattuito è di 80.000 euro, a seguito della cessione si verifica:

- una plusvalenza contabile pari a 0, uguale alla differenza tra il prezzo di vendita di 80.000 euro e il valore netto contabile al 31 dicembre 2020, pari a 100.000 (costo storico) – 20.000 (fondo ammortamento al 31.12.2020, dato dalla sola quota di ammortamento imputata nel bilancio 2019, dato che si è deciso di sospendere l'ammortamento nell'anno 2020), ovvero 80.000 euro;

- una plusvalenza fiscale pari a 20.000, uguale alla differenza tra il prezzo di vendita 80.000 e il valore fiscalmente riconosciuto al 31 dicembre 2020, pari a 100.000 – 40.000, ovvero 60.000. La differenza tra il valore della plusvalenza contabile e il valore della plusvalenza fiscale prevede il "riassorbimento" della fiscalità differita in precedenza stanziata e il conseguente svincolo della riserva indisponibile per un importo pari a 20.000. Inoltre, nella dichiarazione dei redditi 2021 è necessario effettuare una variazione in aumento di importo pari a 20.000.<sup>29</sup>

#### *1.4.3 Criticità tra sospensione degli ammortamenti e art. 110, del D.L. 104/2020 in tema di rivalutazione dei beni*

Le società, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del D.L. 104/2020, «*possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni [...], ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019*».

---

<sup>29</sup> Corso, L., S. De Rosa, *Via libera alla sospensione degli ammortamenti nel 2020*, Eutekne, 13/10/2020.

La rivalutazione è possibile per i beni d'impresa e le partecipazioni immobilizzate in imprese controllate o collegate.

Per quanto riguarda i beni non in proprietà, ovvero i beni in leasing, non possono essere oggetto di rivalutazione. La ratio di tale preclusione sta nel fatto che tali beni saranno iscritti nell'attivo dello Stato patrimoniale solo dopo il pagamento del prezzo di riscatto.<sup>30</sup>

La rivalutazione dei beni d'impresa avviene nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2020.

In base a quanto previsto dalla novità normativa, è possibile rivalutare singolarmente i beni anche in modo gratuito ai soli fini civilistici; inoltre è possibile "affrancare", interamente o parzialmente, il saldo attivo che risulta dalla rivalutazione applicando alla società un'imposta sostitutiva alle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali in misura del 10% e rivalutare i beni fiscalmente, versando un'imposta sostitutiva pari al 3% suddivisa in tre rate annuali, sia che i beni siano ammortizzabili, sia per i beni che non lo siano (diversamente da quanto previsto dalla normativa previgente, la cui percentuale era del 10-12%). Non è necessario procedere con la rivalutazione di tutti i beni costituenti le "medesime categorie omogenee", come ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 162/2001; infine è possibile riconoscere fiscalmente la rivalutazione dei beni a partire dall'esercizio successivo a quello in cui è avvenuta la rivalutazione, ovvero a decorrere dal periodo d'imposta 2021 e a partire dal 2024 ai soli fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze.

Il limite massimo della rivalutazione è fissato nei «*valori effettivamente attribuibili ai beni con riferimento alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità economica di utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri*».<sup>31</sup>

Per quanto riguarda l'ammortamento dei beni rivalutati, il calcolo dell'ammortamento sul maggior valore del bene rivalutato avviene nell'esercizio successivo alla rivalutazione, perciò se la rivalutazione avviene nel periodo d'imposta 2020, nel bilancio di tale periodo si calcolano gli ammortamenti sui valori dei beni non ancora rivalutati.

Con la rivalutazione non si varia la vita utile del bene, ai sensi dell'OIC 16 e OIC 24, si dovrà «*aggiornare la stima della vita utile nei casi in cui si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie di stima*».

---


<sup>30</sup> Appendice A dell'OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio".

<sup>31</sup> Articolo 11, Legge 342/2000.



La novità normativa relativa alla rivalutazione dei beni e la novità relativa alla sospensione degli ammortamenti introdotta con la conversione in legge del “Decreto Agosto” hanno fatto sorgere non pochi dubbi: non è chiaro se la rivalutazione dei beni debba essere effettuata considerando la sospensione degli ammortamenti e, di conseguenza, quale sia l’esercizio in cui si debba rilevare il primo ammortamento del valore rivalutato, che potrebbe essere posticipato. Infatti, se si decide di optare per la rivalutazione dei beni nell’esercizio 2020, è necessario calcolare l’ammortamento dei beni sui “valori storici” poiché, come già precedentemente evidenziato, la prima quota di ammortamento sui valori rivalutati si calcola a partire dall’esercizio successivo, ovvero dall’esercizio 2021; ciò significa che l’ammontare dell’ammortamento sospeso va calcolato sul costo dei beni non rivalutato. Tuttavia, rimane il dubbio relativamente alla possibilità di calcolare gli ammortamenti dell’anno 2021 sui valori non rivalutati, avendo sospeso nell’anno 2020 lo stanziamento degli ammortamenti, posticipando di un anno il piano di ammortamento sui valori dei beni rivalutati (si riporta nella Tabella 6 un riepilogo su quanto appena esposto).

Tabella 6. Riepilogo sospensione ammortamenti e rivalutazione dei beni nell’esercizio 2020.



#### *1.4.4 Sospensione degli ammortamenti 2020 e verifiche bilancio 2020*

Altro problema sorto a seguito della sospensione della quota di ammortamento è che rende difficile la verifica del bilancio 2020: infatti, nonostante l’epidemia di Covid-19 in corso durante l’esercizio 2020, i beni d’impresa sono stati comunque, anche se per un periodo di tempo limitato, utilizzati: ciò ha provocato la violazione del principio di corrispondenza tra i

costi e ricavi, poiché i beni non vengono ammortizzati in un esercizio di utilizzo; inoltre non viene rispettato il principio di continuità dei criteri di valutazione nella redazione del bilancio d'esercizio.

È necessario, durante le verifiche di bilancio, considerare la situazione reale della società e l'adesione alla novità normativa in tema di sospensione degli ammortamenti prevede uno sforzo maggiore da parte dell'esperto nell'analisi del bilancio 2020.<sup>32</sup>

#### *1.4.5 Modifica del metodo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali*

Molte aziende hanno valutato la possibilità di frenare o almeno rallentare l'ammortamento delle immobilizzazioni, visto il periodo di inattività forzata avuto nell'ultimo periodo.

Per le società che utilizzano i principi contabili nazionali, oltre alla novità normativa introdotta con l'art. 60, comma 7 *bis*, del D.L. 14/8/2020 n. 104, convertito in legge, relativa alla sospensione degli ammortamenti, l'Organismo Italiano di Contabilità in una bozza di comunicazione pubblicata nel luglio 2020<sup>33</sup> ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di modificare il metodo di ammortamento, passando dal metodo a quote costanti al metodo per unità di prodotto. Infatti, sono molte le società che, a causa del lockdown, hanno rallentato o sospeso la produzione di beni e servizi, nonché l'utilizzo dei relativi beni.

Il metodo per unità di prodotto potrebbe essere il più appropriato in una situazione di inutilizzo o scarso utilizzo del bene: l'epidemia del Covid-19 ha modificato, per molte società, i criteri iniziali utilizzati per selezionare il metodo di ammortamento più appropriato, come la vita utile del bene e il suo utilizzo.

Qualora mutino le condizioni iniziali su cui si era scelto inizialmente il metodo di ammortamento, è necessario rivedere il metodo e considerare quello più appropriato; il mutamento del metodo di ammortamento costituisce una modifica di stima contabile ai sensi dell'OIC 29.

Nello specifico, qualora si decidesse di passare dal metodo a quote costanti a quello per unità di prodotto, si dovrebbe calcolare a) «*capacità produttiva residua dell'immobilizzazione alla data del cambiamento di metodo di ammortamento*», b) «*determinare le quantità prodotte nell'esercizio dalla data del cambiamento di metodo di ammortamento*» e c) «*calcolare la*

---

<sup>32</sup> Capellini, L. & Associati (2020), *La sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2020*;

<sup>33</sup> OIC (2020), *COVID 19: OIC 16 e OIC 24 – Modifica del metodo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali*.

*quota di ammortamento da imputare a conto economico moltiplicando il rapporto tra b) ed a) per il valore contabile dell'immobilizzazione».*<sup>34</sup>

Inoltre, l'art. 2426, comma 2, codice civile, prevede che *«le modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa».*

Diversa, anche se simile, la situazione per gli IAS *adopter*, i quali sono esclusi dalla sospensione degli ammortamenti e poiché non esiste nel sistema IAS/IFRS un principio generale di competenza che preveda una correlazione tra i costi e i ricavi, si devono considerare i singoli standard per gestire gli ammortamenti delle immobilizzazioni nei periodi di lockdown. Lo IAS 16, paragrafo 60, prevede nel caso delle immobilizzazioni materiali (ma ciò non cambia con riferimento a quelle immateriali, in base allo IAS 38) che *«il criterio di ammortamento utilizzato deve riflettere le modalità con le quali si suppone che i benefici economici futuri del bene siano utilizzati dall'entità».* Inoltre, al paragrafo 61, è previsto che *«il criterio di ammortamento applicato a un'attività deve essere rivisto almeno alla chiusura di ogni esercizio e, se ci sono stati cambiamenti significativi nelle modalità attese di consumo dei benefici economici futuri generati da un bene, il criterio deve essere modificato per riflettere il cambiamento della modalità»* e successivamente *«tale cambiamento deve essere contabilizzato come un cambiamento nella stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8».*

I metodi di ammortamento previsti per gli IAS *adopter* sono simili a quelli previsti per coloro che adottano i principi contabili nazionali, infatti è possibile optare per il metodo a quote costanti, a quote decrescenti e il metodo delle unità di prodotto effettivamente realizzate, che calcola l'ammortamento in base all'uso effettivo che si è fatto del bene.

Quest'ultimo metodo permetterebbe di sospendere gli ammortamenti qualora l'attività venisse sospesa e di riprenderli al riavvio della produzione, in base alle quantità prodotte e al relativo fatturato. Metodo ammesso non solo per le immobilizzazioni materiali ma anche per le immobilizzazioni immateriali: resta comunque di difficile applicazione.

Tuttavia, la scelta del metodo di ammortamento e il successivo cambiamento non sono liberi: lo IAS 16 al paragrafo 62 prevede infatti che *«l'entità seleziona il metodo che riflette più fedelmente la modalità di consumo attesa dei benefici economici futuri generati da un bene. Tale metodo è applicato in modo uniforme da esercizio a esercizio a meno che si verifichi un cambiamento nella modalità di consumo attesa di tali benefici economici futuri».*

---

<sup>34</sup> OIC (2020), *COVID 19: OIC 16 e OIC 24 – Modifica del metodo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali.*

## 1.5 Leasing, finanziamenti e Covid-19

### *1.5.1 Moratoria per i finanziamenti e per contratti di leasing art.56, D.L. 18/2020*

Uno dei principali problemi connessi all'epidemia dovuta dal Covid-19 è la mancanza, per la maggior parte delle realtà aziendali, di liquidità. Dinanzi ad una scarsità di disponibilità liquide una delle misure volte a sostenere le società è la moratoria prevista dall'art. 56, comma 2, lett. c) del D.L. 18/2020, convertito nella legge 27/2020, che prevede *«per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale»*.

La misura è rivolta alle microimprese e le PMI<sup>35</sup> italiane che al 17 marzo 2020 avevano già prestiti o altre aperture di credito con banche o altri istituti finanziari, purché non abbiano avuto esposizioni creditizie “deteriorate”<sup>36</sup> e che abbiano avuto in via temporanea *«carenze di liquidità per effetto dell'epidemia, che non implicano comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie»*. Di conseguenza, le società che richiedono la moratoria, devono autocertificare *«di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia Covid-19»*<sup>37</sup>, nonché di possedere i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa, il finanziamento per il quale chiedono di aderire alla moratoria e di essere consapevoli delle conseguenze relative alla responsabilità civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci.

---

<sup>35</sup> La Commissione europea definisce le PMI come le imprese che hanno meno di 250 dipendenti, un fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo che non supera i 43 milioni di euro. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che rientrano tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

<sup>36</sup> Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha sottolineato che le imprese, per poter godere di tale beneficio, devono essere in “bonis”, ovvero non devono avere *«posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni»* e *«Dato che l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, anche le misure previste nel Decreto legge “Cura Italia” non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell'accezione utilizzata della Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l'impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti»*;

<sup>37</sup> Relazione illustrativa D.L. 18/2020.

Nulla viene detto su come dovrebbero essere gestite le rate sospese, infatti la norma si limita a indicare il termine entro il quale è prevista la sospensione, ovvero 30 settembre 2020, lasciando facoltà alle parti contrattuali di decidere le modalità della sospensione; il soggetto che intende beneficiare di tale moratoria deve inviare una comunicazione alla banca o ad altro istituto erogatore del finanziamento, comprensiva di una autodichiarazione nella quale si dichiara di soddisfare i requisiti per l'ammissione, le banche e gli intermediari finanziari devono accettare la comunicazione di moratoria, purché questa non violi le disposizioni previste dal "Decreto Cura Italia".

Nella relazione illustrativa del D.L. 18/2020 viene specificato che le banche non possono «*valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori*»; a tal proposito, la moratoria non comporta necessariamente un mutamento della classificazione degli intermediari sulla qualità del credito del debitore, a maggior ragione la moratoria non produce oneri ulteriori o aggiuntivi per gli istituti bancari né riguarda crediti "deteriorati". Tuttavia, nulla vieta agli intermediari di verificare, durante il periodo della moratoria, che non vengano meno gli elementi alla base del loro giudizio sulla qualità del credito del debitore, potendo infatti modificare il proprio giudizio se sussistono elementi validi.

L'art 65, comma 1, del D.L. 104/2020 convertito in legge, ha poi prorogato fino al 31 gennaio 2021 la moratoria. Per le imprese già ammesse a beneficiare della moratoria prevista dal "Decreto Cura Italia" e intenzionate a usufruire del termine più lungo, la sospensione fino al 31 gennaio 2021 operava in automatico senza alcuna formalità. Mentre per le imprese già ammesse a fruire del beneficio della moratoria e intenzionate a rinunciare alla proroga dovevano comunicarlo al soggetto erogatore del finanziamento entro il 30 settembre 2020. Diversamente, per le imprese che non avevano ancora beneficiato della moratoria, potevano accedere alla novità entro il 31 dicembre 2020.

La Legge di bilancio 2021, n. 178/2020, all'art.1, comma 248, ha ulteriormente prorogato la moratoria al 30 giugno 2021; per le imprese che già godevano di tale beneficio, la proroga della moratoria viene applicata automaticamente senza alcuna formalità, eccezione fatta per coloro che vogliono rinunciarvi, i quali dovevano comunicarlo al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021; per le imprese che non sono ancora state ammesse a fruire di tale beneficio ma intenzionate a rientrare nella proroga il termine entro il quale è possibile inviare la comunicazione è il 31 gennaio 2021.

Infine, l'art. 16 del D.L 73/2021 (Decreto "Sostegni bis") ha prorogato al 31 dicembre 2021 la moratoria sui mutui e sulle linee di credito prevista dal Decreto "Cura Italia", tuttavia, la

sospensione riguarda solo la quota capitale e non sarà più automatica, ma deve essere presentata una comunicazione entro il 15 giugno 2021. Possono poi beneficiare solo le imprese ed i professionisti già ammessi.

### *1.5.2 La contabilizzazione degli effetti della moratoria secondo gli OIC*

L'OIC 19, intitolato "Debiti", paragrafo 41, evidenzia che l'art. 2426, comma 1, n. 8 c.c. dispone che *«i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale»* e al paragrafo 42 che *«il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al valore determinato in base ai paragrafi 54-57 (ovvero rispetto al valore nominale). Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi)»*.

Un debito dev'essere valutato in base al criterio del costo ammortizzato quando la contrazione della passività abbia provocato il sostenimento di costi di transazione, ovvero siano stati concessi premi, sconti e abbuoni che derivano direttamente dalla transazione che lo ha generato. Al momento della rilevazione iniziale del debito, il valore di iscrizione iniziale è dato dal valore nominale del debito al netto dei costi di transazione; quest'ultimi *«sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell'interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del debito»*.<sup>38</sup>

Al paragrafo 48 dell'OIC 19, viene specificato che *«l'art. 2426, comma 1, n. 8, prescrive che occorre tenere conto del "fattore temporale" nella valutazione dei debiti. In sede di rilevazione iniziale, per tenere conto del fattore temporale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali deve essere confrontato con i tassi di interesse di mercato»*.

Tenere conto del fattore temporale comporta la necessità di "attualizzare" i debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non producono interessi oppure producono interessi ma ad un tasso significativamente inferiore a quello di mercato; quindi, al momento della rilevazione iniziale si deve valutare se il debito deve essere, o no, attualizzato. A tal proposito, si confronta il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali ed il tasso di interesse di mercato; se i due tassi risultano significativamente diversi, il tasso di interesse di mercato deve essere utilizzato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal debito.

---

<sup>38</sup> OIC 19, paragrafo 45.

L'attualizzazione del debito è infatti prevista quando «*il tasso d'interesse desumibile dalle condizioni contrattuali sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato*»<sup>39</sup>. Al contrario, il valore del debito attualizzato coinciderebbe con il valore nominale del debito.

Quando si è rilevato il valore di iscrizione iniziale a seguito dell'attualizzazione, è necessario calcolare il tasso di interesse effettivo, ossia «*il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del debito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito e il suo valore di rilevazione iniziale*».<sup>40</sup>

Alla chiusura dell'esercizio, «*il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo*»<sup>41</sup> e «*il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazione iniziale, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio è il seguente:*

a) *determinare l'ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesse effettivo sul valore contabile del debito all'inizio dell'esercizio, o alla più recente data di rilevazione iniziale;*

b) *aggiungere l'ammontare degli interessi così ottenuto al precedente valore contabile del debito;*

c) *sottrarre i pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo*»<sup>42</sup> (si veda la Tabella 7 riepilogativa relativa alle fasi del metodo del costo ammortizzato).

Inoltre, al paragrafo 54 e seguenti è previsto che «*nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e nel bilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile, i debiti possono essere valutati al valore nominale senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione*» e «*i costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti, [...] sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale*».

---


<sup>39</sup> OIC 19, paragrafo 50;

<sup>40</sup> OIC 19, paragrafo 51;

<sup>41</sup> OIC 19, paragrafo 59;

<sup>42</sup> OIC 19, paragrafo 60.

Tabella 7. Adozione criterio del costo ammortizzato: le fasi



Fonte: Studio di consulenza giuridico tributaria, Trabucchi A.

Per quanto riguarda la moratoria relativa alle rate dei mutui, dal punto di vista contabile, ove la sospensione temporanea dei pagamenti interessi solamente la quota capitale, non dovrebbero presentarsi difficoltà se gli effetti sui termini contrattuali del debito sono irrilevanti, comportando solo un ritardo nel saldo delle relative rate.

Gli effetti della moratoria sui termini contrattuali sono rilevanti quando i termini contrattuali del debito originario sono diversi da quelli del debito emesso in maniera sostanziale: a tal proposito è ammessa la possibilità di eliminare contabilmente il debito.<sup>43</sup>

In tale situazione, si dovrà procedere con l'eliminazione del debito originario e rilevare il nuovo debito, in base al criterio del costo ammortizzato e del valore attualizzato. Ove dovesse emergere una differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e il valore contabile del debito originario, l'utile o la perdita generatasi dovrà essere rilevata a Conto economico tra i proventi o gli oneri finanziari.

Tuttavia, gli effetti della moratoria prevista dal "Decreto Cura Italia" non sono da considerarsi rilevanti, poiché in taluni casi la sospensione non supera i 12 mesi. Tuttavia, con la proroga della moratoria, laddove le società abbiano optato per il rinnovo della sospensione in

<sup>43</sup> OIC 19, paragrafo 73.



automatico, tale periodo potrebbe superare i 12 mesi e gli effetti della moratoria potrebbero ritenersi rilevanti.

In ogni caso, se gli effetti sono da ritenersi irrilevanti, si potrà rettificare il valore contabile del debito in base alle nuove stime di flussi finanziari futuri: sarà necessario attualizzare i nuovi flussi finanziari stimati al tasso di interesse effettivo (calcolato in sede di rilevazione iniziale del debito originario) e modificare il valore contabile del debito. In Conto economico sarà rilevata tra gli oneri o i proventi finanziari l'eventuale differenza emersa tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data.

Laddove la quota interessi non venga sospesa non ci saranno effetti né a livello contabile né a livello fiscale.<sup>44</sup>

Ponendo ora l'attenzione alle operazioni di leasing, quando quest'ultima trasferisce al locatario la maggior parte dei rischi e dei benefici inerenti al bene locato, è definita come leasing finanziario. Gli elementi che classificano un leasing come un leasing finanziario includono: trasferimento della proprietà del bene al locatario al termine del contratto; possibilità di riscattare il bene alla fine del contratto pagando un prezzo di riscatto solitamente minore rispetto al *fair value* del bene alla data in cui avviene il riscatto; durata complessiva del contratto che copre quasi interamente la vita utile del bene e valore attuale dei pagamenti previsti all'inizio del contratto uguale al *fair value* del bene oggetto di locazione.

La società utilizzatrice<sup>45</sup> è tenuta a rilevare in bilancio le operazioni di leasing finanziario secondo il metodo patrimoniale, come previsto dal Codice civile e dall'OIC: si dovrà procedere con la contabilizzazione in Conto economico dei canoni corrisposti seguendo il principio della competenza. In Conto economico si dovranno contabilizzare i canoni di leasing e il risconto del "maxicanone iniziale". Nello Stato patrimoniale non dovranno essere rilevate attività o altre passività; si potrà procedere alla rilevazione nell'attivo patrimoniale del bene oggetto del contratto di leasing finanziario solamente al momento della scadenza del contratto e a seguito del pagamento del prezzo di riscatto, a tal proposito il valore di iscrizione nell'attivo di Stato patrimoniale coinciderà con il prezzo di riscatto e si potrà procedere con l'ammortamento del bene in base alla vita utile residua alla data dell'esercizio dell'opzione di riscatto.

---

<sup>44</sup> TeamSystem (2020), *La moratoria leasing e finanziamenti: le implicazioni contabili*;

<sup>45</sup> Si ricorda che nel contratto di leasing la società di leasing acquista il bene, che diventa di sua proprietà, e lo concede in locazione alla società utilizzatrice, con lo scopo, alla conclusione del relativo contratto, di trasferire la proprietà in capo alla società utilizzatrice, dietro pagamento del prezzo di riscatto.

Il D.Lgs. 139/2015 ha rafforzato il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, tuttavia, non ha modificato il metodo di contabilizzazione delle operazioni di leasing finanziario degli OIC *adopter*, continuando ad applicare il metodo patrimoniale. Ciononostante, tale principio è garantito dall'articolo 2727, comma 1, n. 22, c.c., il quale prevede che in Nota integrativa debbano essere inserite le informazioni relative alla rappresentazione di tali contratti in base al metodo finanziario. Ma tale rappresentazione non risulta obbligatoria per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata o per le micro-imprese.

Si riporta di seguito l'Esempio 3 relativo alla contabilizzazione delle operazioni di leasing finanziario secondo il metodo patrimoniale.

### Esempio 3. Rappresentazione contabile secondo il metodo patrimoniale delle operazioni di leasing finanziario

Una società stipula il 1° gennaio 2019 un contratto di leasing finanziario per l'acquisizione di un impianto.

Valore dell'impianto al 1° gennaio 2019 = 80.000 euro;

Canone annuale di leasing = 19.900 euro;

Durata del contratto = 5 anni;

Vita utile del macchinario = 8 anni;

Prezzo di riscatto = 1.350 euro + Iva;

Tasso di interesse implicito = 8,17%.

Nel corso della durata del contratto di leasing finanziario:

Canone di leasing	19.900	
Banca c/c		19.900

Al termine del contratto di leasing finanziario, esercitata l'opzione di riscatto:

Impianto	1.350	
Banca c/c		1.350

Rilevazione ammortamento per la vita residua (altri 3 anni):

Ammortamento	450	
F.do Ammortamento impianto		450

*Fonte:* TeamSystem

La moratoria dei canoni di leasing finanziario comporta dei cambiamenti a livello contabile: infatti, con la sospensione dei canoni si allunga il contratto di leasing con la necessità di

rideterminare secondo il principio “*pro rata temporis*” i costi riferibili all’operazione di leasing (soluzione raccomandata sia dal CNDCEC, che dai principi contabili, che la indicano espressamente nell’ OIC 19, paragrafo A.7 dell’appendice A).

Con riguardo alla quota capitale, se quest’ultima venisse sospesa e si continuassero a pagare gli interessi, la società si troverebbe a versare maggiori interessi rispetto alla situazione ante moratoria per un importo uguale a quelli versati nel periodo di sospensione.

Se considerassimo solamente la sospensione della quota capitale, il tasso di interesse effettivo, calcolato al momento in cui viene stipulato il contratto di leasing e successivamente usato per determinare l’interesse di competenza e il valore del debito a fine esercizio, non cambierebbe; durante il periodo della sospensione della quota capitale, i canoni di leasing sono dati solamente dagli interessi passivi calcolati sul debito residuo alla data di inizio della sospensione; la possibilità di esercitare l’opzione di riscatto è posticipata; le quote capitali previste dal piano di ammortamento finanziario originario per cui si è esercitata la sospensione variano per effetto dell’adesione alla moratoria; il “costo residuo” (= quota capitale + interessi) alla data di adesione alla moratoria viene ripartito lungo il nuovo periodo di durata del contratto; gli interessi passivi che maturano sul debito residuo aumentano per un importo pari agli interessi corrisposti durante il periodo di sospensione.<sup>46</sup>

Per comprendere meglio quali sono gli effetti contabili della moratoria sulle operazioni di leasing finanziario si rimanda all’Esempio 4 di seguito riportato.

Esempio 4. Disciplina contabile ante e post adesione alla moratoria sui canoni leasing finanziario<sup>47</sup>

Si ipotizzano i seguenti dati:

Contratto di leasing finanziario sottoscritto il 1° gennaio 2019 con sola sospensione della quota capitale.

---

<sup>46</sup> TeamSystem (2020), *La moratoria leasing e finanziamenti: le implicazioni contabili*;

<sup>47</sup> Esempio tratto da TeamSystem (2020), *La moratoria leasing e finanziamenti: le implicazioni contabili*.

Valore corrente del bene	100.000,00	
Maxi canone iniziale	20.000,00	
Durata contratto	5	
Numero canoni	20	
Importo canone	5.000,00	
Prezzo riscatto al 1 gennaio 2024	2.000,00	
Aliquota di ammortamento	0,125	8 anni
Totale impegni verso il locatore	122.000,00	

Adesione alla moratoria ex D.L. “Cura Italia” e sospensione rata n. 5 e n. 6.

Il tasso di interesse effettivo del finanziamento leasing pari all’2,39%.<sup>48</sup>

Piano di ammortamento ante moratoria:

n.rata	Data	Rata	Interesse	Quota capitale	Debito residuo	Costi complessivi inerenti al canone	Costi inerenti al canone	Costi inerenti al maxi canone
0	01/01/19				100.000,00			
0	01/01/19	20.000,00		20.000,00	80.000,00			
1	31/03/19	5.000,00	1.912,92	3.087,08	76.912,92	6.000,00	5.000,00	1.000,00
2	30/06/19	5.000,00	1.839,11	3.160,89	73.752,03	6.000,00	5.000,00	1.000,00
3	30/09/19	5.000,00	1.763,53	3.236,47	70.515,56	6.000,00	5.000,00	1.000,00
4	31/12/19	5.000,00	1.686,14	3.313,86	67.201,69	6.000,00	5.000,00	1.000,00
5	31/03/20	5.000,00	1.606,90	3.393,10	63.808,59	6.000,00	5.000,00	1.000,00
6	30/06/20	5.000,00	1.525,76	3.474,24	60.334,35	6.000,00	5.000,00	1.000,00
7	30/09/20	5.000,00	1.442,69	3.557,31	56.777,04	6.000,00	5.000,00	1.000,00
8	31/12/20	5.000,00	1.357,63	3.642,37	53.134,67	6.000,00	5.000,00	1.000,00
9	31/03/21	5.000,00	1.270,53	3.729,47	49.405,20	6.000,00	5.000,00	1.000,00
10	30/06/21	5.000,00	1.181,36	3.818,64	45.586,56	6.000,00	5.000,00	1.000,00
11	30/09/21	5.000,00	1.090,05	3.909,95	41.676,60	6.000,00	5.000,00	1.000,00
12	31/12/21	5.000,00	996,55	4.003,45	37.673,15	6.000,00	5.000,00	1.000,00
13	31/03/22	5.000,00	900,82	4.099,18	33.573,98	6.000,00	5.000,00	1.000,00
14	30/06/22	5.000,00	802,81	4.197,19	29.376,78	6.000,00	5.000,00	1.000,00
15	30/09/22	5.000,00	702,44	4.297,56	25.079,23	6.000,00	5.000,00	1.000,00
16	31/12/22	5.000,00	599,68	4.400,32	20.678,91	6.000,00	5.000,00	1.000,00
17	31/03/23	5.000,00	494,46	4.505,54	16.173,38	6.000,00	5.000,00	1.000,00
18	30/06/23	5.000,00	386,73	4.613,27	11.560,11	6.000,00	5.000,00	1.000,00
19	30/09/23	5.000,00	276,42	4.723,58	6.836,53	6.000,00	5.000,00	1.000,00
20	31/12/23	5.000,00	163,47	4.836,53	2.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00
Riscatto	01/01/24	2.000,00		2.000,00	- 0,00			
		122.000,00	22.000,00	100.000,00		120.000,00	100.000,00	20.000,00

La quota corrisposta pari a 120.000 euro si suddivide in 22.000 euro corrisposti a titolo di interessi e 98.000 euro a titolo di capitale.

I costi inerenti al canone sono pari alla sommatoria dei canoni (100.000 euro) mentre il maxi-canone di 20.000 euro sarà imputato a Conto economico per competenza attraverso i risconti attivi.

<sup>48</sup> Calcolato con funzione TIR.COST di Excel.

Nel bilancio 2019 si dovrà procedere a:

- registrare la quota di maxi-canone di competenza del 2019 e rinviare la quota di competenza degli esercizi successivi attraverso i risconti attivi (costo la cui manifestazione finanziaria è già avvenuta nell'esercizio ma di competenza degli esercizi futuri):

Maxi canone leasing (competenza 2019)	4.000	
Risconto attivo	16.000	
Banca c/c		20.000

- registrare il canone di leasing del 2019:

Canone di leasing 2019	20.000	
Banca c/c		20.000

Al termine del contratto di leasing finanziario (01/01/2024), esercitata l'opzione di riscatto:

Impianto	2.000	
Banca c/c		2.000

Rilevazione ammortamento per la vita residua (altri 3 anni):

Ammortamento	666,67	
F.do Ammortamento impianto		666,67

In caso di adesione alla moratoria e della successiva sospensione delle rate 5 e 6, il piano di ammortamento è:

n.rata	Data	Rata	Interesse	Quota capitale	Debito residuo	Costi complessivi inerenti al canone	Costi inerenti al canone	Costi inerenti al maxi canone
0	01/01/19				100.000,00			
0	01/01/19	20.000,00		20.000,00	80.000,00			
1	31/03/19	5.000,00	1.912,92	3.087,08	76.912,92	6.000,00	5.000,00	1.000,00
2	30/06/19	5.000,00	1.839,11	3.160,89	73.752,03	6.000,00	5.000,00	1.000,00
3	30/09/19	5.000,00	1.763,53	3.236,47	70.515,56	6.000,00	5.000,00	1.000,00
4	31/12/19	5.000,00	1.686,14	3.313,86	67.201,69	6.000,00	5.000,00	1.000,00
5	31/03/20	1.606,90	1.606,90	0,00	67.201,69	5.511,88	4.623,00	888,88
6	30/06/20	1.606,90	1.606,90	0,00	67.201,69	5.511,88	4.623,00	888,88
7	30/09/20	5.000,00	1.606,90	3.393,10	63.808,58	5.511,88	4.623,00	888,88
8	31/12/20	5.000,00	1.525,76	3.474,24	60.334,35	5.511,88	4.623,00	888,88
9	31/03/21	5.000,00	1.442,69	3.557,31	56.777,04	5.511,88	4.623,00	888,88
10	30/06/21	5.000,00	1.357,63	3.642,37	53.134,66	5.511,88	4.623,00	888,88
11	30/09/21	5.000,00	1.270,53	3.729,47	49.405,19	5.511,88	4.623,00	888,88
12	31/12/21	5.000,00	1.181,35	3.818,65	45.586,55	5.511,88	4.623,00	888,88
13	31/03/22	5.000,00	1.090,05	3.909,95	41.676,60	5.511,88	4.623,00	888,88
14	30/06/22	5.000,00	996,55	4.003,45	37.673,15	5.511,88	4.623,00	888,88
15	30/09/22	5.000,00	900,82	4.099,18	33.573,97	5.511,88	4.623,00	888,88
16	31/12/22	5.000,00	802,81	4.197,19	29.376,78	5.511,88	4.623,00	888,88
17	31/03/23	5.000,00	702,44	4.297,56	25.079,22	5.511,88	4.623,00	888,88
18	30/06/23	5.000,00	599,68	4.400,32	20.678,90	5.511,88	4.623,00	888,88
19	30/09/23	5.000,00	494,46	4.505,54	16.173,37	5.511,88	4.623,00	888,88
20	31/12/23	5.000,00	386,73	4.613,27	11.560,10	5.511,88	4.623,00	888,88
21	31/03/24	5.000,00	276,42	4.723,58	6.836,52	5.511,88	4.623,00	888,88
22	30/06/24	5.000,00	163,47	4.836,53	1.999,99	5.511,88	4.623,00	888,88
Riscatto	30/06/24	2.000,00		2.000,00	- 0,01			
		125.213,80	25.213,79	100.000,01		123.213,84	103.214,00	19.999,84

Le conseguenze della moratoria sono:

- le rate n. 5 e n. 6 sono date solamente dagli interessi passivi calcolati usando il tasso di interesse effettivo (che non è stato modificato) sul valore del debito residuo al momento dell'adesione alla moratoria (uguale a 67.201,69 euro);
- il valore del debito al 31 marzo 2020 e al 30 giugno 2020 non varia;
- l'imputazione a Conto economico dei canoni di leasing ancora dovuti è stata modificata in base al principio di competenza "pro-rata temporis", per 4.623 (canoni originari ancora da corrispondere al 30 settembre 2020, 80.000 + 3.213,79 euro canoni da corrispondere nel periodo di moratoria, diviso per 18 (durata residua per trimestri) euro fino al 30 giugno 2024);
- anche il maxi-canone di leasing non ancora imputato a Conto economico è stata modificato per la durata residua per trimestri ( $16.000/18 = 888,88$  euro);
- incrementano i costi complessivi inerenti al canone:

- 1) gli interessi passivi aumentano da 22.000 euro (ante moratoria) a 25.213,79 euro. La differenza, di 3.213,79 euro è proprio pari agli interessi versati durante il periodo di sospensione;
- 2) i costi inerenti al canone incrementano da 100.000 euro a 103.214 euro, la differenza pari a 3.214 euro è uguale agli interessi corrisposti durante il periodo di sospensione. Per ultimo, la differenza tra i canoni pagati nel 2020 (13.213,80 euro) e il costo di competenza (18.492 euro) ha come contropartita un rateo passivo di 5.278,20 euro, relativo a un costo non ancora sostenuto ma di competenza dell'esercizio 2020.

Canone di leasing 2020	18.492	
Rateo passivo		5.278,60
Banca c/c		13.213,80

Al 31 dicembre 2021 il rateo passivo diminuisce a 3.770,6 euro, a causa della ripresa del pagamento della quota capitale che produce un'uscita di cassa maggiore del canone di competenza:

Canone di leasing 2021	18.492	
Rateo passivo	1.508	
Banca c/c		20.000

Al 31 dicembre 2022, il rateo passivo diminuisce ancora a 2.262,6 euro:

Canone di leasing 2022	18.492	
Rateo passivo	1.508	
Banca c/c		20.000

Al 31 dicembre 2023 il rateo passivo diminuisce fino a 754,6 euro:

Canone di leasing 2023	18.492	
Rateo passivo	1.508	
Banca c/c		20.000

Nel 2024 il rateo passivo si annulla:

Canone di leasing 2024	9.246	
Rateo passivo	754	

Banca c/c		10.000
-----------	--	--------

### 1.5.3 IFRS 9 e IFRS 16: Debiti, Leasing e costo ammortizzato

Per gli IAS *adopter*, il principio contabile internazionale che si occupa della valutazione e la rilevazione degli strumenti finanziari è l'IFRS 9 che dal 1° gennaio 2018 ha sostituito lo IAS 39.

L'IFRS 9 si applica a tutti gli strumenti finanziari, ad esclusione dei diritti e obbligazioni relativi ad operazioni di leasing, a cui si applica lo IAS 17 e altre categorie specificatamente indicate.

I criteri di valutazione indicati nell'IFRS 9 sono:

- *Fair value*
- Costo ammortizzato

La valutazione iniziale della passività finanziaria avviene al *fair value*; alternativamente, gli IAS/IFRS stabiliscono che, quando si verificano determinate condizioni, per le valutazioni successive può essere utilizzato il costo ammortizzato. L'IFRS 9 definisce il costo ammortizzato come «*l'importo a cui l'attività o passività finanziaria è valutata al momento della rilevazione iniziale meno i rimborsi del capitale, più o meno l'ammortamento cumulato, secondo il criterio dell'interesse effettivo di qualsiasi differenza tra tale importo iniziale e l'importo alla scadenza e, per le attività finanziarie, rettificato per l'eventuale fondo a copertura perdite*».

Il costo ammortizzato può essere quindi calcolato nel seguente modo:

(1.1) *Valore di rilevazione iniziale -rimborsi di capitale +/- ammortamento cumulato - svalutazioni*

Il costo ammortizzato si calcola utilizzando il tasso d'interesse effettivo che consente di ripartire gli interessi per tutta la durata della passività finanziaria. Il tasso di interesse effettivo viene definito come il tasso «*che attualizza esattamente i pagamenti o incassi futuri stimati lungo la vita attesa dell'attività o passività finanziaria al valore contabile lordo di un'attività finanziaria o a costo ammortizzato di una passività finanziaria. Quando si calcola il tasso di interesse effettivo, l'entità deve stimare i flussi finanziari attesi tenendo conto di tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario (per esempio, il pagamento anticipato, l'estensione, un'opzione call e opzioni simili), ma non deve considerare le perdite attese su crediti. Il calcolo include tutte le commissioni e punti base pagati o ricevuti tra le parti di un*



*contratto che sono parte integrante del tasso di interesse effettivo, i costi dell'operazione e tutti gli altri premi o sconti».*

Il criterio del costo ammortizzato definito dall'IFRS 9 non discosta molto da quello analizzato in precedenza secondo i principi OIC, se non per la determinazione del valore iniziale.

Dal punto di vista contabile, in caso di sospensione della rata di un mutuo o altro finanziamento, gli IFRS non hanno emesso documenti specifici, facendo sempre riferimento a quanto dettato dall'IFRS 9.

L'ESMA ha pubblicato il 25 marzo 2020 un documento intitolato "Accounting implications of the Covid-19 outbreak on the calculation of expected credit losses in accordance with IFRS 9", riguardante le implicazioni contabili delle misure di sostegno e di aiuto economico applicate dai paesi membri dell'UE a seguito della crisi da Covid-19.

Il documento analizza le misure di sospensione e dilazione dei pagamenti stabiliti per i contratti di credito (come la moratoria sui debiti) che incidono sul calcolo delle perdite attese su crediti (Expected Credit Loss – ECL) in base al principio contabile internazionale IFRS 9.

L'ESMA ritiene che gli emittenti dovrebbero valutare attentamente l'impatto del sostegno economico e delle misure di sgravio sugli strumenti finanziari e sulle loro condizioni. Ciò include la valutazione se tali misure comportino una modifica delle attività finanziarie e se tali modifiche portino alla loro cancellazione.

La cancellazione dell'attività finanziaria dipende se la modifica dei termini dello strumento sia considerata sostanziale o meno.

L'ESMA osserva che tale valutazione dovrebbe includere criteri sia qualitativi che quantitativi e, soprattutto data la situazione, potrebbe essere soggetta a un giudizio significativo. Alla luce delle circostanze attuali, l'ESMA ritiene che, se le misure di sostegno forniscono un sollievo temporaneo ai debitori colpiti dall'epidemia di Covid-19 e il valore economico netto del prestito non è influenzato in modo significativo, la modifica non viene considerata sostanziale.

L'IFRS 9 richiede agli emittenti di valutare ad ogni chiusura di esercizio se il rischio di credito di uno strumento finanziario è aumentato in modo significativo dalla sua rilevazione iniziale.

Le misure adottate nel contesto dell'epidemia di Covid-19 che consentono la sospensione o i ritardi nei pagamenti, non dovrebbero essere considerate come aventi automaticamente un impatto sulla valutazione del fatto che i prestiti hanno subito un SICR (cambiamento significativo nel rischio di default).

L'ESMA rileva che tali misure dovrebbero essere analizzate tenendo conto di tutti i fatti e le circostanze, al fine di distinguere, ad esempio, se il rischio di credito sullo strumento finanziario

è aumentato o se il mutuatario sta vivendo solo un temporaneo momento di scarsità di liquidità e non c'è stato un aumento significativo del rischio di credito.

Infine, l'ESMA ha elaborato una guida per l'utilizzo corretto dell'IFRS 9 relativamente al calcolo delle perdite attese su crediti.<sup>49</sup>

Con riguardo ai contratti di leasing finanziario, le imprese che redigono il bilancio sulla base dei Principi contabili internazionali IAS/IFRS adottano come metodo di contabilizzazione il metodo finanziario. La disciplina contabile è oggi contenuta nello IFRS 16 che ha sostituito lo IAS 17 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2019.

L'IFRS 16, paragrafo 22, prevede che *«alla data di decorrenza il locatario deve rilevare l'attività consistente nel diritto di utilizzo e la passività del leasing»*.

La società può non applicare tale metodo di contabilizzazione se le locazioni sono di breve durata (inferiore a 12 mesi senza un'opzione finale di acquisto del bene) o abbiano ad oggetto beni di modesto valore (valore unitario non maggiore di \$ 5.000).

L'IFRS 16 prevede, inoltre, ai paragrafi 44, 45 e 46 alcune disposizioni per disciplinare i casi in cui l'originario contratto di leasing sia modificato nel periodo di durata del contratto a seguito di accordi tra le parti contraenti.

Tali disposizioni prevedono che il locatario ridetermini la passività del leasing e il valore contabile dell'attività consistente del diritto di utilizzo.

La Fondazione IFRS ha apportato una variazione dell'IFRS 16 Leases dove ha incluso, tra gli avvenimenti che non modificano le condizioni del leasing, le modifiche dei pagamenti dei canoni accordate dai concedenti a seguito dell'epidemia di Covid-19.

I nuovi paragrafi 46A e 46B dell'IFRS 16 introducono un espediente pratico che consente al locatario di non considerare le eventuali concessioni sul pagamento dei canoni derivanti dagli effetti del Covid-19 come una variazione del contratto originario; infatti, tali variazioni dovranno essere contabilizzate come se il contratto non fosse modificato.<sup>50</sup>

A tal proposito *«l'espediente pratico di cui al paragrafo 46 A si applica soltanto alle concessioni sui canoni che sono una diretta conseguenza della pandemia di COVID-19 e soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

*a) la variazione dei pagamenti dovuti per il leasing comporta una revisione del corrispettivo del leasing che è sostanzialmente uguale o inferiore al corrispettivo del leasing immediatamente precedente la modifica;*

---

<sup>49</sup> ESMA (2020), *Accounting implications of the COVID-19 outbreak on the calculation of expected credit losses in accordance with IFRS 9*;

<sup>50</sup> Ravaccia, M., *Effetti del Covid-19 neutralizzati anche per l'IFRS 16*, IPSOA, 01/10/2020.

*b) qualsiasi riduzione dei pagamenti dovuti per il leasing riguarda unicamente i pagamenti originariamente dovuti prima del 30 giugno 2021 incluso (ad esempio, una concessione sui canoni rispetterebbe tale condizione se si traducesse in una riduzione dei pagamenti dovuti per il leasing prima del 30 giugno 2021 incluso e in un incremento dei pagamenti dovuti per il leasing oltre il 30 giugno 2021); e*

*c) non vi è alcuna modifica sostanziale degli altri termini e condizioni del leasing».<sup>51</sup>*

Il locatario può apportare tale modifica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° giugno 2020 o successivamente. È possibile l'applicazione anticipata, anche per i bilanci non pubblicati al 28 maggio 2020.

---

<sup>51</sup> IFRS 16, paragrafo 46B.

## Capitolo II Revisione 3.0

La Ragioneria Generale dello Stato, con determina del 3 agosto 2020, ha pubblicato i 22 nuovi principi di revisione ISA Italia (corredati da una nuova versione dell'Introduzione ai principi stessi e del Glossario), frutto del lavoro svolto dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, Assirevi e INRL in collaborazione con Consob e MEF. La ratio di tale aggiornamento è quella di considerare le modifiche introdotte dal D.Lgs. 135/16 e, per gli Enti di Interesse Pubblico, dal Regolamento (UE) n. 537/14 riguardanti aspetti trattati nei principi ISA Italia e tener conto delle modifiche apportate ai principi di revisione internazionali ISA dallo IAASB all'interno dei progetti seguenti:

- “Accounting Estimates”
- “Non-Compliance with Laws and Regulations” (NO-CLAR)
- “Addressing Disclosures in the Audit of Financial Statements”
- “Using the work of internal auditors”.

Tali principi costituiscono il più recente aggiornamento del primo ed originario set di principi ISA Italia, elaborato ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ed entrato in vigore con la Determina della RGS del 23 dicembre 2014, traduzione dei principi di revisione internazionali (ISA) nella loro versione Clarified 2009. Nel 2017 con la Determina della RGS del 15 giugno 2017 e con la Determina della RGS del 31 luglio 2017 sono state apportate alcune modifiche alle originarie versioni di ISA; nel 2018 con la Determina della RGS del 12 gennaio 2018 sono stati sostituiti alcuni principi ISA nella versione 2014.

La revisione dei principi ISA Italia avvenuta con la Determina della RGS del 3 agosto 2020 è il terzo e ultimo aggiornamento avvenuto in tema di revisione legale dei conti. I nuovi principi internazionali ISA Italia dovranno essere applicati nella revisione dei bilanci 2020.

Di seguito si riportano i nuovi principi internazionali ISA Italia in vigore per i bilanci 2020:

- ISA Italia n. 200, “OBIETTIVI GENERALI DEL REVISORE INDIPENDENTE E SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE IN CONFORMITÀ AI PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI (ISA Italia)”;
- ISA Italia n. 210, “ACCORDI RELATIVI AI TERMINI DEGLI INCARICHI DI REVISIONE”;
- ISA Italia n. 220, “CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELL'INCARICO DI REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO”;
- ISA Italia n. 230, “LA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE”;

- ISA Italia n. 240, “LE RESPONSABILITÀ DEL REVISORE RELATIVAMENTE ALLE FRODI NELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO”;
- ISA Italia n. 250, “LA CONSIDERAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI NELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO”;
- ISA Italia n. 260, “COMUNICAZIONE CON I RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE”;
- ISA Italia n. 265, “COMUNICAZIONE DELLE CARENZE NEL CONTROLLO INTERNO AI RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE ED ALLA DIREZIONE”;
- ISA Italia n. 300, “PIANIFICAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO”;
- ISA Italia n. 315, “L’IDENTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI SIGNIFICATIVI MEDIANTE LA COMPrensIONE DELL’IMPRESA E DEL CONTESTO IN CUI OPERA”;
- ISA Italia n. 320, “SIGNIFICATIVITÀ NELLA PIANIFICAZIONE E NELLO SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE”;
- ISA Italia n. 330, “LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI”;
- ISA Italia n. 402, “CONSIDERAZIONI SULLA REVISIONE CONTABILE DI UN’IMPRESA CHE ESTERNALIZZA ATTIVITÀ AVVALENDOSI DI FORNITORI DI SERVIZI”;
- ISA Italia n. 450, “VALUTAZIONE DEGLI ERRORI IDENTIFICATI NEL CORSO DELLA REVISIONE CONTABILE”;
- ISA Italia n. 500, “ELEMENTI PROBATIVI”;
- ISA Italia n. 540, “REVISIONE DELLE STIME CONTABILI E DELLA RELATIVA INFORMATIVA”;
- ISA Italia n. 550, “PARTI CORRELATE”;
- ISA Italia n. 580, “ATTESTAZIONI SCRITTE”;
- ISA Italia n. 610, “UTILIZZO DEL LAVORO DEI REVISORI INTERNI”;
- ISA Italia n. 700, “FORMAZIONE DEL GIUDIZIO E RELAZIONE SUL BILANCIO”;
- ISA Italia n. 701, “COMUNICAZIONE DEGLI ASPETTI CHIAVE DELLA REVISIONE CONTABILE NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE”;

- ISA Italia n. 705, “MODIFICHE AL GIUDIZIO NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE”.

Il compito del revisore legale o del collegio sindacale con funzione di revisione legale per i bilanci 2020 è reso piuttosto complicato, sia per l'introduzione dei nuovi principi di revisione, che hanno apportato aggiornamenti sulle procedure e regole di revisione, sia per l'impatto che l'epidemia del Covid-19 ha avuto sui bilanci delle società del 2020, che obbliga i revisori a porre particolare attenzione nella revisione dei suddetti bilanci.

Di seguito si procede con un'analisi di alcuni dei principi di revisione ISA Italia oggetto di revisione che hanno subito modifiche di maggiore impatto.

## **2.1 Aggiornamento principi ISA Italia**

### *2.1.1 ISA ITALIA 250*

Il principio di revisione ISA Italia 250 tratta la responsabilità del revisore nel tener conto di leggi e regolamenti durante lo svolgimento della revisione contabile del bilancio.

Le norme contenute in alcune leggi o regolamenti possono:

- avere un effetto diretto sul bilancio, poiché influenzano gli importi e l'informativa riportati nel bilancio di una società.
- avere un effetto indiretto sul bilancio, poiché devono essere rispettate dalla direzione o disciplinano lo svolgimento dell'attività da parte della società.

La non conformità alle leggi e ai regolamenti può avere un impatto significativo sul bilancio.

È responsabilità della direzione garantire che la società operi in conformità alle disposizioni di leggi e regolamenti.

Il revisore ha il compito di identificare errori significativi nel bilancio dovuti alla non conformità a leggi e regolamenti. Tuttavia, *«il revisore non è responsabile della prevenzione della non conformità, né può essere tenuto ad individuare la non conformità a tutte le leggi e a tutti i regolamenti»*.<sup>52</sup>

Prima novità introdotta con la nuova versione dell'ISA Italia 250 è il paragrafo 9, che sollecita il revisore a porre attenzione ad eventuali sue ulteriori responsabilità con riguardo alla non conformità della società a leggi o regolamenti previste da specifiche leggi, regolamenti o

---

<sup>52</sup> ISA Italia 250, paragrafo 1-5.

principi etici; infatti il revisore è tenuto ad agire in risposta alla non conformità a leggi o regolamenti da parte della società, comunicare ad altri revisori e documentare la non conformità a leggi e regolamenti, anche se solo sospetta.

L'International Ethics Standards Board (IESBA) ha emesso un pronunciamento finale sulla non conformità a leggi e regolamenti (NOCLAR) nel luglio 2016. Il nuovo standard aggiunge le sezioni 225 e 360 al Codice etico per i contabili professionisti di IESBA. La ratio di tali nuove sezioni è quella di affrontare le responsabilità dei professionisti quando vengono a conoscenza di NOCLAR.

Tra le modifiche significative all'ISA 250 incluse nel pronunciamento finale si trova quella relativa ad allineare gli aspetti dell'ISA Italia 250 alle disposizioni NOCLAR nel Codice IESBA, in particolare allineare la definizione di non conformità e gli esempi di leggi e regolamenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'ISA 250.

A tal proposito è stato inserito il paragrafo A6 che ha previsto nuovi esempi di leggi e regolamenti che possono avere effetti diretti o non sul bilancio:

- frode, corruzione e concussione;
- riciclaggio, finanziamento del terrorismo e appropriazione indebita;
- abusi di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato;
- prodotti e servizi bancari e finanziari;
- protezione dei dati personali;
- passività fiscali e previdenziali e relativi pagamenti;
- protezione ambientale;
- tutela della salute e sicurezza pubblica.<sup>53</sup>

Inoltre, sono stati inseriti i paragrafi A9 e A10, con nuove definizioni in tema di non conformità a leggi e regolamenti: azioni che costituiscono non conformità a leggi e regolamenti *«includono operazioni poste in essere dall'impresa, o in nome della stessa, o per suo conto, dai responsabili delle attività di governance, dalla direzione o da altri soggetti che lavorano per l'impresa o sotto la sua direzione»*.<sup>54</sup>

Devono essere compresi anche *«i comportamenti personali non corretti connessi alle attività dell'impresa, ad esempio, in circostanze in cui un membro della direzione con poteri e responsabilità strategiche ha accettato, a titolo personale, una tangente da un fornitore*

---

<sup>53</sup> ISA Italia 250, paragrafo A6.

<sup>54</sup> ISA Italia 250, paragrafo A9.

*dell'impresa e in cambio gli garantisce l'affidamento dell'incarico per la fornitura di servizi all'impresa o contratti con la stessa».*<sup>55</sup>

Altra modifica apportata all'ISA Italia 250 riguarda la comunicazione con la direzione o con i responsabili delle attività di governo che può essere limitata o vietata da leggi o regolamenti. Ad esempio, la legge o i regolamenti possono vietare specificamente una comunicazione, o un'altra azione, che potrebbe pregiudicare un'indagine da parte di un'autorità appropriata su un atto effettivo, sospetto e illegale.

Infatti, al paragrafo 20, è stato aggiunto che se il revisore ha un sospetto su una possibile non conformità, egli deve discutere la questione, *«ove non vietato da leggi o regolamenti»*, con la direzione e con i responsabili delle attività di governance.

Anche al paragrafo 23 è stata apportata una modifica in tal senso, il revisore deve comunicare, *«ove non vietato da leggi o regolamenti»* con i responsabili delle attività di governance per quanto riguarda le non conformità a leggi e regolamenti di cui sia venuto a conoscenza nel corso della revisione.

È stato poi aggiunto il nuovo paragrafo A21, che prevede che *«alcuni ordinamenti giuridici, leggi o regolamenti possono limitare la comunicazione di determinati aspetti tra revisore, direzione e responsabili delle attività di governance»*, come ad esempio *«informare l'impresa quando il revisore è tenuto a segnalare la non conformità, identificata o sospetta, all'autorità competente in base alla normativa anti-riciclaggio»*.

Infine, sono state apportate ulteriori modifiche per chiarire la possibilità da parte del revisore di segnalare la NOCLAR identificata o sospetta a un'autorità appropriata esterna all'impresa e di preservare, allo stesso tempo, il suo dovere di riservatezza, al fine di riconoscere le diverse disposizioni di leggi, regolamenti o requisiti etici pertinenti. Sono stati aggiunti i paragrafi A28-A34 all'ISA Italia 250 concernenti la "Segnalazione delle non conformità identificate o sospette all'autorità competente". All'interno di tali paragrafi si disciplina il comportamento del revisore qualora dovesse segnalare all'autorità competente la non conformità a leggi o regolamenti, in particolare sull'obbligo, opportunità o divieto di segnalazione alle autorità competenti.

### *2.1.2 ISA ITALIA 315*

Il principio di revisione ISA Italia 315 rappresenta uno dei pilastri per la revisione dei bilanci, si occupa della responsabilità del revisore nell'identificare e valutare i rischi di errori

---

<sup>55</sup> ISA Italia 250, paragrafo A10.



significativi sia a livello di bilancio sia a livello di asserzioni, attraverso la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, compreso il suo controllo interno.<sup>56</sup>

Il rischio che il bilancio contenga degli errori significativi dipende da due fattori antecedenti alla revisione da parte del revisore legale:

- il rischio intrinseco, che si riferisce al caso in cui un'asserzione (di una classe di operazioni, di un saldo contabile o di un'informativa) contenga un errore che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri;
- il rischio di controllo, che si riferisce al caso in cui un errore non sia identificato e corretto in modo tempestivo dal controllo interno dell'impresa.

Il revisore, per individuare il rischio intrinseco, deve conoscere l'impresa e il contesto in cui opera, raccogliendo qualsiasi informazione, sia da fonti interne ad essa che da fonti esterne.

È necessario che esegua indagini presso la direzione, intervisti i dipendenti con funzioni chiave e i consulenti, cosicché possa raccogliere indicazioni sulle strategie e processi aziendali.

Inoltre, il revisore dovrebbe aiutarsi tramite la consultazione di eventuali business plan, studi di settore, analisi finanziarie, contratti, regolamenti e manuali di controllo.<sup>57</sup>

Tra le novità introdotte dall'aggiornamento dell'ISA Italia 315, vi sono i paragrafi A9-A12 e A113-A120, relativi a "Indagini presso la funzione di revisione interna", che introducono la possibilità per il revisore di svolgere indagini presso le persone che svolgono la funzione di revisione interna, nel caso in cui l'impresa disponga di tale funzione. Infatti, la funzione di revisione interna all'impresa può essere utile al revisore per ottenere una migliore comprensione dell'impresa, poiché potrebbe aver acquisito una conoscenza specifica sulle attività operative della stessa e sui rischi ad esse connessi e potrebbe aver individuato possibili carenze o rischi nei controlli interni.<sup>58</sup>

Inoltre, il paragrafo A117, dispone che se la funzione di revisione interna è connessa all'informativa finanziaria dell'impresa, *«il revisore può essere anche in grado di utilizzare il lavoro svolto dalla funzione di revisione interna per modificare la natura o la tempistica, ovvero ridurre l'estensione delle procedure di revisione che il revisore deve svolgere direttamente al fine di acquisire elementi probativi»*.

A eseguire la revisione del bilancio può non essere solo un singolo individuo ma un team di revisione, a capo del quale si trova il responsabile da cui prendono le direttive gli altri membri

---

<sup>56</sup> ISA Italia 315, paragrafo 3;

<sup>57</sup> De Rosa, S., *Per il revisore operazioni con parti correlate dentro la valutazione dei rischi*, Eutekne, 30/11/2020;

<sup>58</sup> ISA Italia 315, paragrafo A9.

del team. Essi, ai sensi del paragrafo 10, devono *«discutere sulla possibilità che i bilanci dell'impresa contengano errori significativi e sull'applicazione del quadro normativo sull'informazione finanziaria di riferimento ai fatti ed alle circostanze dell'impresa»*.

A tal proposito, è stato inserito un nuovo paragrafo, l'A22, relativo alle discussioni del team su obblighi di informativa. Il nuovo paragrafo dispone che la discussione sugli obblighi di informativa del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile è utile ad individuare l'esistenza di eventuali rischi di errori significativi relativamente all'informativa. Il team di revisione dovrebbe discutere in merito a:

- *«le modifiche alle disposizioni sull'informativa finanziaria che possono dare origine ad un'informativa significativa nuova o aggiornata;*
- *i cambiamenti nel contesto in cui opera l'impresa, nella situazione patrimoniale, economica e finanziaria o nell'attività dell'impresa che possono dare luogo ad un'informativa significativa nuova o aggiornata, per esempio, una aggregazione aziendale significativa nel periodo amministrativo sottoposto a revisione;*
- *un'informativa per la quale in passato sia stato difficile acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati; e*
- *un'informativa su aspetti complessi, inclusi quelli che comportano valutazioni significative da parte della direzione in merito a quali informazioni esporre»*.

Inoltre, il revisore, ai sensi del paragrafo 18, è tenuto ad acquisire una comprensione del sistema informativo rilevante per l'informativa finanziaria, che deve includere gli aspetti rilevanti di tale sistema relativi alle informazioni esposte in bilancio che provengano o meno dalla contabilità generale e sezionale. Tuttavia, il bilancio può contenere informazioni che non provengono dalla contabilità generale e sezionale, pertanto l'aggiornamento dell'ISA Italia 315 ha introdotto i nuovi paragrafi A91 e A92, i quali forniscono esempi sulle informazioni rilevanti per l'informativa finanziaria che non provengono dalla contabilità della società, come, ad esempio, informazioni risultanti dai bilanci in merito ad operazioni di leasing, prodotte da sistemi di gestione del rischio, acquisite tramite modelli o altri calcoli, o da rilevazioni e dichiarazioni fiscali.

La comprensione del sistema informativo dell'impresa rilevante per l'informativa finanziaria è oggetto di giudizio professionale da parte del revisore, tuttavia, *«il revisore non è tenuto a comprendere tutti gli aspetti di tale sistema e utilizza il giudizio professionale nel determinare l'estensione del livello di comprensione necessaria»*.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> ISA Italia 315, par. A92.

Una delle novità che ha maggiormente interessato gli esperti di revisione legale dei conti è la modifica delle categorie di asserzioni (nuovi paragrafi A129-A130): l'ISA Italia 315 definisce le asserzioni come «*attestazioni della direzione, esplicite e non, contenute nel bilancio, utilizzate dal revisore per prendere in considerazione le diverse tipologie di errori potenziali che possono verificarsi*»<sup>60</sup>. La direzione, nell'attestare che il bilancio è conforme al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, formula delle asserzioni sulla rilevazione, quantificazione e presentazione delle classi di operazioni e degli eventi, dei saldi contabili e dell'informativa.<sup>61</sup> Dunque, un'operazione, transazione, saldo contabile oppure informativa del bilancio rappresentano una specifica "asserzione" proveniente dalla direzione; esistono diverse categorie di asserzioni che il revisore deve valutare per comprendere se vi siano errori significativi, nonché scegliere le procedure di revisione da seguire.

Originariamente, ai sensi del paragrafo A111 dell'ISA Italia 315, le categorie di asserzioni erano le seguenti (Tabella 8):

Tabella 8. Categorie di asserzioni

Asserzione		Descrizione
Classi di operazioni ed eventi per l'esercizio soggetto a revisione contabile	Manifestazione	Le operazioni e gli eventi che sono stati registrati hanno avuto luogo e attengono all'impresa.
	Completezza	Tutte le operazioni e gli eventi che avrebbero dovuto essere registrati sono stati effettivamente registrati.
	Accuratezza	Gli importi e gli altri dati relativi alle operazioni ed agli eventi contabilizzati sono stati registrati in modo appropriato.
	Competenza	Le operazioni e gli eventi sono stati registrati nel corretto esercizio.
	Classificazione	Le operazioni e gli eventi sono stati registrati nei conti appropriati.

Asserzione	Descrizione
------------	-------------

<sup>60</sup> ISA Italia 315, paragrafo 4;

<sup>61</sup> ISA Italia 315, paragrafo A127.

Saldi contabili a fine esercizio	Esistenza	Le attività, le passività e le interessenze nel patrimonio netto esistono.
	Diritti e obblighi	L'impresa detiene o controlla i diritti sulle attività e le passività sono obblighi dell'impresa.
	Completezza	Tutte le attività, le passività e le interessenze che avrebbero dovuto essere registrate sono state effettivamente registrate.
	Valutazione e classificazione	Le attività, le passività e le interessenze nel patrimonio netto sono esposte in bilancio per un importo appropriato ed ogni rettifica di valutazione o di classificazione è stata registrata correttamente.

Asserzione		Descrizione
Presentazione e informativa	Manifestazione, diritti e obblighi	Gli eventi, le operazioni e gli altri aspetti rappresentati hanno avuto luogo e attengono all'impresa.
	Completezza	Tutte le informazioni che avrebbero dovuto essere esposte nel bilancio vi sono state effettivamente incluse.
	Classificazione e comprensibilità	Le informazioni finanziarie sono presentate e descritte in modo adeguato e l'informativa è espressa con chiarezza.
	Accuratezza e valutazione	Le informazioni finanziarie e le altre informazioni sono presentate correttamente e per l'importo corretto.

A seguito dell'aggiornamento degli ISA Italia 315, ai sensi del paragrafo A129, le nuove categorie sono (Tabella 9):

Tabella 9. Nuove categorie di asserzioni

Asserzione	Descrizione
------------	-------------

Classi di operazioni ed eventi e relativa informativa	Manifestazione	Le operazioni e gli eventi che sono stati registrati o sono oggetto di informativa si sono verificati e tali operazioni ed eventi riguardano l'impresa.
	Completezza	Tutte le operazioni e gli eventi che avrebbero dovuto essere registrati sono stati effettivamente registrati, e tutta l'informativa che avrebbe dovuto essere inclusa nel bilancio è stata inclusa.
	Accuratezza	Gli importi e gli altri dati relativi alle operazioni ed agli eventi registrati sono stati registrati in modo appropriato, e la relativa informativa è stata determinata e descritta in modo appropriato.
	Competenza	Le operazioni e gli eventi sono stati registrati nel corretto periodo amministrativo.
	Classificazione	Le operazioni e gli eventi sono stati registrati nei conti appropriati.
	Presentazione	Le operazioni e gli eventi sono stati aggregati o disaggregati in modo appropriato e descritti con chiarezza, e la relativa informativa è pertinente e comprensibile nel contesto delle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Asserzione		Descrizione
	Esistenza	Le attività, le passività e le componenti del patrimonio netto esistono.
	Diritti ed obblighi	L'impresa possiede, o controlla, i diritti sulle attività, mentre le passività sono effettivamente obbligazioni dell'impresa.
	Completezza	Tutte le attività, passività e le componenti del patrimonio netto che avrebbero dovuto essere registrate sono state effettivamente registrate e tutta l'informativa che avrebbe dovuta essere inclusa in bilancio è stata inclusa.

Saldo contabili e relativa informativa	Accuratezza, valutazione e allocazione	Le attività, le passività e le componenti del patrimonio netto sono espresse in bilancio per un importo appropriato, ogni rettifica di valutazione o di allocazione è stata registrata correttamente e la relativa informativa è stata valutata e descritta in modo appropriato.
	Classificazione	Le attività, le passività e le componenti del patrimonio netto sono state registrate nei conti appropriati.
	Presentazione	Le attività, le passività e le componenti del patrimonio netto sono state aggregate o disaggregate in modo appropriato e descritte con chiarezza e la relativa informativa è pertinente e comprensibile nel contesto delle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Infine, è utile ricordare che le informazioni raccolte nello svolgimento delle procedure di valutazione del rischio, servono come elementi probativi per supportare la valutazione del rischio. La modifica dell'ISA Italia 315 ha introdotto il nuovo paragrafo A135, dove si elencano una serie di esempi di informativa qualitativa potenzialmente significativa.

Il revisore è tenuto a considerare l'informativa di bilancio nell'individuare e valutare i rischi, comprendendo sia informazioni di natura quantitativa sia di natura qualitativa, i cui errori potrebbero essere significativi. Alcuni esempi di informativa che riguardano aspetti qualitativi e servono nella valutazione dei rischi di errori significativi comprendono le informazioni in merito:

- *«alla liquidità e alle clausole dei contratti di finanziamento di un'impresa in crisi finanziaria;*
- *ad eventi o circostanze che hanno portato alla rilevazione di una perdita per riduzione di valore;*
- *alle principali fonti di incertezza nella stima, incluse le assunzioni sul futuro;*
- *alla natura di un cambiamento in un principio contabile, e delle altre informazioni pertinenti richieste dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, nei*

*casi in cui, per esempio, ci si attende che le nuove disposizioni sull'informativa abbiano un impatto significativo sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico dell'impresa;*

- *agli accordi per pagamenti basati su azioni, incluse le informazioni su come siano stati determinati eventuali importi rilevati, e altre informazioni pertinenti;*
- *alle parti correlate, e alle operazioni con parti correlate;*
- *all'analisi di sensitività, inclusi gli effetti delle modifiche nelle assunzioni utilizzate nelle tecniche di valutazione dell'impresa volte a consentire agli utilizzatori di comprendere la sottostante incertezza nella quantificazione di un importo registrato o oggetto di informativa».*<sup>62</sup>

Inoltre, il nuovo paragrafo A136, dispone che *«l'informativa nel bilancio delle imprese di dimensioni minori può essere meno dettagliata o meno complessa [...]. Tuttavia, questo non solleva il revisore dalla responsabilità di acquisire una comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il controllo interno, per quella parte che riguarda l'informativa».*

### *2.1.3 ISA ITALIA 540*

Altro principio che merita menzione è l'ISA Italia 540, che si occupa delle responsabilità del revisore con riferimento alle stime contabili e alla relativa informativa nell'ambito della revisione contabile del bilancio.

Tale principio propone una serie di regole e linee guida sulla valutazione degli errori nelle stime contabili e nella relativa informativa.

L'aggiornamento degli ISA Italia avvenuto con la Determina della RGS del 3 agosto 2020 ha apportato non poche modifiche all'ISA Italia 540, infatti sono stati introdotti nuovi paragrafi:

- i paragrafi dell'Introduzione e delle Regole passano da 23 a 39;
- i paragrafi delle Linee guida passano da 128 a 152;
- le Appendici passano da 1 a 2.

Il nuovo ISA Italia 540 *revised* è volto a migliorare il compito del revisore, attraverso nuove linee guida che permettono una scalabilità nei tempi, nella natura e nell'entità delle procedure di revisione riguardanti le stime e i rischi di errori significativi.

Le novità sono desumibili già dai primi nuovi paragrafi dell'ISA Italia 540, come i paragrafi 4-9 concernenti "Concetti chiave del presente principio di revisione internazionale (ISA Italia)":

---

<sup>62</sup> ISA Italia 315, paragrafo A135.

la prima novità riguarda l'introduzione del concetto di fattori di rischio intrinseco, infatti il nuovo paragrafo 4 dispone che *«a seconda della natura di una determinata stima contabile, la possibilità che un'asserzione contenga un errore significativo può dipendere o essere influenzata da:*

- *incertezza nella stima,*
- *complessità,*
- *soggettività,*
- *altri fattori di rischio intrinseco o*
- *interrelazioni tra di loro».*

La valutazione del rischio intrinseco è influenzata da come i fattori di rischio intrinseco incidono sulla probabilità o sull'entità dell'errore e varia su una scala chiamata "spettro del rischio intrinseco".<sup>63</sup> Il nuovo ISA Italia 540 ha introdotto i paragrafi A8-A9 intitolati "Fattori di rischio intrinseco", dove sono compresi:

- l'incertezza di stima, ovvero imprecisione della stima contabile;
- la complessità, ovvero difficoltà del processo che l'ha generata;
- la soggettività, limitazioni intrinseche nella valutazione stessa della stima

e altri fattori (ampiamente spiegati nell'Appendice 1 del medesimo principio). Inoltre, *«oltre ai fattori di rischio intrinseco relativi all'incertezza nella stima, alla complessità o alla soggettività, altri fattori di rischio intrinseco che il revisore può considerare nell'identificare e valutare i rischi di errori significativi possono includere la misura in cui la stima contabile dipende o è influenzata da:*

- *cambiamenti nella natura o nelle circostanze delle voci di bilancio pertinenti, o nelle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile che possono far nascere la necessità di modificare il metodo, le assunzioni o i dati utilizzati per effettuare la stima contabile;*
- *la possibilità di errori dovuti a ingerenze da parte della direzione o a frode nell'effettuazione della stima contabile»*<sup>64</sup>.

Il revisore, ai sensi del nuovo paragrafo A66, deve valutare il modo in cui una stima contabile è influenzata da incertezza nella stima, complessità, soggettività o da altri fattori di rischio intrinseco e *«la considerazione dei fattori di rischio intrinseco da parte del revisore può inoltre fornire informazioni utili per stabilire:*

---

<sup>63</sup> ISA Italia 540, paragrafo 4;

<sup>64</sup> ISA Italia 540, paragrafo A9.



- *la valutazione del rischio intrinseco rispetto allo spettro del rischio intrinseco;*
- *le ragioni alla base della valutazione attribuita ai rischi di errori significativi a livello di asserzioni e se le procedure di revisione conseguenti di cui al paragrafo 18 siano determinate in risposta a tali ragioni».*

Altra novità è il paragrafo 13 che dispone avanzate procedure di valutazione del rischio di errori significativi a livello di bilancio e di asserzioni relative all'ottenimento di una comprensione dell'impresa e del suo ambiente, incluso il suo controllo interno. Infatti, il nuovo paragrafo A20 prevede che *«la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione volte ad acquisire una comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno, relativamente alle stime contabili dell'impresa, possono dipendere, in misura maggiore o minore, da quanto i singoli aspetti rilevano nelle circostanze».* Laddove un'impresa abbia poche operazioni e genera stime contabili di scarsa rilevanza, quest'ultime sono poco influenzate da incertezza nella stima, complessità, soggettività o altri fattori di rischio intrinseco e quindi le procedure di valutazione del rischio eseguite dal revisore sono relativamente poche.<sup>65</sup>

Ulteriore novità introdotta è l'obbligo di separata valutazione di rischio intrinseco e di rischio di controllo: si dispone, nel nuovo paragrafo 16, una valutazione separata del rischio intrinseco e del rischio di controllo per le stime contabili ai fini della valutazione dei rischi di errori significativi a livello di asserzioni e si sottolinea che *«nell'identificare i rischi di errori significativi e nel valutare il rischio intrinseco, il revisore deve tenere conto di quanto segue:*

*a) la misura in cui la stima contabile è soggetta ad incertezza nella stima;*

*b) la misura in cui i seguenti aspetti sono influenzati da complessità, soggettività o altri fattori di rischio intrinseco:*

*i) la scelta e l'applicazione del metodo, delle assunzioni e dei dati nell'effettuare la stima contabile; o*

*ii) la scelta della stima puntuale della direzione e della relativa informativa da includere nel bilancio».*

Il nuovo ISA Italia 540 ha, inoltre, voluto evidenziare l'importanza delle decisioni prese dal revisore sulle verifiche delle stime contabili, riferendosi anche agli altri principi di revisione, come l'ISA Italia 315 (in particolare sulla valutazione del rischio adattata alle stime contabili) o l'ISA Italia 330, i quali contengono inoltre alcuni riferimenti alla revisione di stime contabili effettuate dagli amministratori.

---

<sup>65</sup> ISA Italia 540, paragrafo A20.

I nuovi paragrafi 22-25 introducono come dovrebbe comportarsi il revisore nella verifica delle modalità con cui la direzione ha effettuato la stima contabile, sia con riferimento ai metodi adottati dalla direzione, sia alle assunzioni significative e ai dati utilizzati.

Tra le altre modifiche apportate dall'ISA Italia 540 vi è il miglioramento del requisito di “stand-back”, ovvero il revisore deve valutare che gli elementi probativi acquisiti siano sufficienti e appropriati per le stime contabili (nuovi paragrafi 33-35). Il nuovo paragrafo A137 prevede che *«con riferimento alle stime contabili, il revisore, nello svolgere le procedure per acquisire elementi probativi, può venire a conoscenza di informazioni che differiscono in modo significativo da quelle su cui era basata la valutazione del rischio»*. Mentre per le stime contabili che non sono state rilevate, il revisore dovrà accertarsi che siano stati effettivamente rispettati i criteri di rilevazione del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.<sup>66</sup>

Infine, ultima novità introdotta è il paragrafo 38, in cui il revisore è tenuto a comunicare con i responsabili delle attività di governance e la direzione sugli aspetti concernenti le stime contabili rilevati nel corso della revisione.

L'ISA Italia 540 *revised* si è focalizzato sul miglioramento dello scetticismo professionale da parte dei revisori, in particolare nella revisione delle stime contabili: il nuovo paragrafo 18 dispone infatti che *«il revisore deve definire e svolgere procedure di revisione conseguenti secondo modalità che non siano influenzate dall'obiettivo di acquisire solo elementi probativi che possono essere di conferma o di escludere elementi probativi che possono essere contraddittori»*. Inoltre, come già precedentemente riportato, il revisore è tenuto a “stare indietro” (la c.d. regola di “stand back”), ovvero osservare prima e valutare gli elementi probativi ottenuti sulle stime contabili, inclusi gli elementi probativi corroboranti e contraddittori.

Altro principio introdotto dal nuovo ISA Italia 540 è quello della scalabilità, riguardante tutte le tipologie di stime contabili, da quelle più complesse a quelle più semplici.

La valutazione del rischio intrinseco effettuata dal revisore dipende dal grado in cui i fattori di rischio intrinseco (di cui all'Appendice 1, ISA Italia 540 *revised*) incidono sulla probabilità e entità degli errori e tale valutazione varia in base ad una scala di valori; infatti, il nuovo ISA Italia 540 è perfettamente “scalabile”, sia nella valutazione del rischio, sia nelle risposte ai rischi di errore significativo di bilancio (come è desumibile dai paragrafi A20-A22 e A84): nel primo caso le procedure di valutazione del rischio del revisore possono essere più o meno estese, in

---

<sup>66</sup> ISA Italia 540, paragrafo A138;

base al processo adottato per effettuare le stime contabili (che può essere semplice o complesso) e in base all'accuratezza delle stime generate (che possono essere influenzate da incertezza nella stima, complessità, soggettività o altri fattori di rischio intrinseco in misura minore o maggiore)<sup>67</sup>. Nel secondo caso, la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione di una stima contabile possono essere influenzate dai rischi identificati e valutati di errori significativi.<sup>68</sup>

#### 2.1.4 ISA ITALIA 700 e 705

Oggetto di modifica con la determina della RGS del 3 agosto 2020 è anche l'ISA Italia 700: tale principio si occupa della responsabilità del revisore per la formazione del giudizio sul bilancio e della forma e del contenuto della relazione di revisione emessa in esito alla revisione contabile del bilancio.

Ai sensi del paragrafo 9 dell'ISA Italia 700, il revisore è tenuto a dare un giudizio sulla conformità del bilancio al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. A tal proposito è stato modificato il paragrafo 13 a), secondo cui il revisore deve valutare, in base alle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, se *«il bilancio esponga in modo appropriato i principi contabili significativi scelti e applicati. Nell'effettuare tale valutazione, il revisore deve considerare la rilevanza dei principi contabili per l'impresa e se siano stati presentati in modo comprensibile»*. Infatti, il nuovo paragrafo A4 intitolato "Appropriatezza dell'informativa di bilancio sui principi contabili" dispone che il revisore, rispettando quanto detto al paragrafo 13 a), dovrà considerare i seguenti aspetti:

*«• se siano state esposte tutte le informazioni sui principi contabili significativi richieste dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;*

*• se le informazioni sui principi contabili significativi che sono state esposte siano rilevanti e quindi riflettano il modo in cui i criteri di rilevazione, quantificazione e presentazione del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile sono stati applicati alle classi di operazioni, ai saldi contabili e all'informativa nelle specifiche circostanze delle attività operative dell'impresa e del contesto in cui opera; e*

*• la chiarezza con cui sono stati presentati i principi contabili significativi»*.

---

<sup>67</sup> ISA Italia 540, paragrafo A20-A22;

<sup>68</sup> ISA Italia 540, paragrafo A84.

Un'ulteriore modifica apportata è al paragrafo 13 d), dove il revisore deve valutare che le informazioni presentate in bilancio siano rilevanti, attendibili, comparabili e comprensibili; e *«nell'effettuare tale valutazione, il revisore deve considerare se:*

- *le informazioni che avrebbero dovuto essere incluse siano state incluse, e se tali informazioni siano classificate, aggregate o disaggregate e descritte in modo appropriato;*
- *la presentazione complessiva del bilancio sia stata compromessa dall'inserimento di informazioni non rilevanti o tali da ostacolare una corretta comprensione degli aspetti esposti».*

A chiarire tale disposizione il nuovo paragrafo A5 intitolato “Rilevanza, attendibilità, comparabilità e comprensibilità delle informazioni presentate in bilancio”, che sottolinea i principali aspetti da considerare per valutare se il bilancio è sufficientemente comprensibile, tra cui che le informazioni esposte in bilancio siano chiare e concise e che sia data la giusta visibilità all'informativa significativa.

Infine, un'ultima novità introdotta nel nuovo principio ISA Italia 700 sono i paragrafi A7-A9 intitolati “Valutazione della corretta rappresentazione fornita in bilancio”, i quali dispongono nuove linee guida per valutare che il bilancio fornisca una corretta rappresentazione dell'informativa e della presentazione delle voci di bilancio; il revisore deve esprimere un giudizio sulla corretta rappresentazione in bilancio e nel farlo deve considerare tutti gli elementi acquisiti durante le procedure di revisione e nella comprensione dell'impresa, nonché le discussioni avute con la direzione.

L'ISA Italia 705, connesso all'ISA Italia 700, si occupa invece della responsabilità del revisore relativamente all'emissione di una relazione appropriata nei casi in cui, nel formare un giudizio in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700, egli concluda che sia necessaria una modifica al suo giudizio sul bilancio. L'unica modifica apportata a tale principio è quella relativa al paragrafo A4 sull'appropriatezza dei principi contabili scelti, in particolare oggetto di modifica sono i punti b) e c) sugli esempi di errori significativi di informativa: *«per quanto concerne l'appropriatezza dei principi contabili scelti dalla direzione, possono insorgere errori significativi in bilancio, per esempio, qualora:*

- a) i principi contabili scelti non siano coerenti con il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile;*
- b) il bilancio non descriva correttamente un principio contabile relativo a una voce significativa nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, nel prospetto del conto economico complessivo, nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto o nel rendiconto finanziario, ovvero*

*c) il bilancio non rappresenti né contenga l'informativa riguardante le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da conseguire una corretta rappresentazione».*<sup>69</sup>

Tale principio è stato l'ultimo modificato dalla determina della RGS del 3 agosto 2020.

## **2.2 Revisione bilanci 2020: a cosa deve stare attento il revisore?**

La crisi innescata dall'epidemia di Covid-19 ha un impatto diretto sulla generazione di valore delle imprese e sulla capacità delle stesse di continuare ad esercitare la propria attività normalmente: è inevitabile che il revisore debba porre una maggior attenzione nel valutare il bilancio d'esercizio 2020, considerando tutti gli effetti che l'epidemia ha avuto sul bilancio, nonché le diverse norme emanate a sostegno delle attività imprenditoriali.

Il revisore è tenuto ad indentificare i rischi che possono essere emersi nel corso del 2020:

- Rischi di controllo da remote working;
- Rischi di frode;
- Possibili non conformità;
- Stime contabili più complesse;
- Volatilità dei parametri per la significatività;
- Necessità di rivedere le valutazioni in fase di pianificazione;
- Aggiornamento questionari / check-list;
- Aggiornamento check-list e calendari adempimenti SA Italia 250B;
- Effetti sulla raccolta di elementi probativi (es. conte fisiche, circolarizzazioni);
- Valutazioni sul going concern;
- Informativa in nota integrativa e in Relazione sulla Gestione.<sup>70</sup>

Il Covid-19 rappresenta un evento straordinario che ha avuto un effetto diretto e immediato sui bilanci in corso nel 2020: se pur considerato un evento successivo che non produce effetti sui valori contenuti nei bilanci dell'esercizio 2019<sup>71</sup>, rappresenta invece un fatto rilevante per i bilanci chiusi al 31.12.2020.

Tra le prime verifiche che il revisore è tenuto a svolgere, ci sono quelle relative alla valutazione del presupposto del going concern. Il revisore deve innanzitutto verificare se l'impresa, oggetto

---

<sup>69</sup> ISA Italia 705, paragrafo A4.

<sup>70</sup> Redeghieri, A., *La revisione nella fase post Covid*, SAF, 4/12/2020;

<sup>71</sup> OIC (2020), *Impairment test e COVID-19 – comunicazione: OIC 9 e COVID-19 - Valore d'uso di un'immobilizzazione nel bilancio al 31 dicembre 2019*.

di revisione, abbia usufruito della deroga prevista dall'art.7 D.L 23/2020 e poi confermata dall'art. 38 *quater* del D.L. 34/2020: se il bilancio chiuso al 31.12.2020 è stato redatto dall'organo amministrativo considerando la sussistenza del presupposto della continuità aziendale, usufruendo della suddetta deroga, il revisore è tenuto a osservare se al 31.12.2019 la società fosse in grado di continuare ad essere un'entità funzionante o se si fosse avvalsa della deroga prevista dall'art. 7 del D.L 23/2020 (si veda Capitolo I, paragrafo 1.1.5).

Nell'attività di revisione del presupposto di going concern, il revisore deve riconoscere se l'impresa si trova per la prima volta di fronte a problematiche di continuità aziendale connesse al Covid-19 o se invece vi erano già situazioni di disequilibrio aziendale tali da far discutere sull'effettiva sussistenza del requisito della continuità aziendale. Il revisore, infatti, è tenuto a verificare se gli effetti del Covid-19, che possono aver minato la stabilità economico-patrimoniale dell'impresa, sono temporanei e se la società, una volta ristabilito l'equilibrio, possa continuare ad essere un'entità funzionante.

Fondamentale è che il revisore si accerti che i valori di bilancio al 31.12.2020 contengano gli effetti del Covid-19 e che sia data una corretta informativa in bilancio di tutti gli aspetti emersi durante la pandemia.

L'emergenza epidemiologica che ha colpito le società è imprevedibile e non c'è certezza della sua durata e del complessivo impatto che potrà avere sulle realtà aziendali, per tale motivo il rischio di revisione è più elevato e implica un adattamento della procedura di revisione: si dovranno considerare rischi del tutto nuovi (come i rischi da smartworking, violazione delle norme sulla privacy, dati sensibili, attacchi informatici, frode ecc.), nonché raccogliere elementi probativi relativi all'emergenza del Covid-19. Inoltre, svolge un ruolo di fondamentale importanza lo scetticismo del revisore, soprattutto nel valutare determinate circostanze in cui versa l'impresa.

Ad aiutare i revisori è intervenuto anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con il documento "Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni", contenente nuove carte di lavoro integrate considerando gli effetti del Covid-19.

Il 12 maggio 2020 il CNDCEC ha pubblicato il documento di ricerca "Le procedure di revisione ai tempi del Covid-19: la resilienza del sindaco-revisore" a supporto della revisione legale degli esercizi 2019 e 2020, il documento inquadra i principali rischi emersi nell'esercizio 2020 a causa dell'epidemia del Covid-19:

- Rischi a livello amministrativo-contabile, che possono incidere in maniera rilevante sull'informativa finanziaria;

- Rischi informatici, quali phishing, business e-mail compromise, CEO frauds, attacchi ransomware;
- Rischi operativi, legati alla necessità di rispettare gli standard di sicurezza previsti dai provvedimenti legislativi in tema di contenimento del contagio da Covid-19;
- Rischi antiriciclaggio, quali incorrere in reati di frode, mendacio bancario, di falso, di truffa aggravata a danno dello Stato;
- Rischi di liquidità, legati alla capacità dell'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni con i flussi di cassa derivanti dall'attività imprenditoriale e dalla possibilità di riscuotere i propri crediti nonostante l'epidemia in corso.

A tal proposito l'ISA Italia 315 fornisce linee guida al revisore per identificare e valutare i rischi di errori significativi sia a livello di bilancio sia a livello di asserzioni, attraverso la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, compreso il suo controllo interno: tale principio, ai tempi del Covid-19, svolge un ruolo fondamentale. È necessario che il revisore, nel comprendere l'impresa e il suo contesto, verifichi i potenziali impatti che l'epidemia può avere sull'impresa e che il suo controllo interno sia in grado di captare i nuovi rischi emersi.

Ci sono sia fattori esterni, che derivano dall'impatto che il Covid-19 ha sul settore in cui opera l'impresa, sia fattori interni, dovuti a come risponde l'impresa di fronte all'emergenza epidemiologica, che possono incidere sulla valutazione dei rischi a livello di bilancio.

Nella fase di identificazione e valutazioni di possibili errori significativi gli impatti che il Covid-19 può avere riguardano un maggior tempo nella comprensione dell'impresa e dell'informativa di bilancio, la necessità di rideterminare il rischio di revisione, mancato svolgimento di alcune procedure a causa delle limitazioni agli spostamenti e ritardi nell'espletamento di alcune funzioni, difficoltà di accesso fisico ai luoghi di interesse per la revisione, impossibilità di far affidamento sul controllo interno e la necessità di ulteriori controlli.

Un'ulteriore problematica che può emergere nella revisione del bilancio 2020 riguarda il calcolo della significatività: il revisore, infatti, è tenuto a definire il parametro più appropriato per l'impresa e utilizzarlo nel calcolo della significatività per il bilancio nel suo complesso. Alcuni dei parametri maggiormente utilizzati, quali EBIT, EBITDA, costi della produzione, ricavi o totale attivo, che normalmente rimangono costanti da un esercizio all'altro, a causa del Covid-19 possono aver subito un drastico mutamento ed essere diventati particolarmente volatili, rendendo di fatto poco affidabile il calcolo della significatività.

Sarebbe quindi necessario, nel caso in cui la riduzione del valore del parametro nel 2020 fosse temporanea, normalizzare il valore del parametro stesso, mediando il valore stimato per il 2020

con i valori consuntivati di un numero adeguato di precedenti esercizi.<sup>72</sup> Tuttavia, la riduzione del valore del parametro potrebbe non essere temporanea a causa di un mutamento dell'assetto aziendale, quindi il revisore dovrebbe valutare se il parametro utilizzato fino a quel momento sia adeguato o sia necessario sceglierne uno più adatto alla situazione corrente.

Nel corso dell'esercizio 2020 e anche nei primi mesi dell'esercizio 2021, il revisore può essersi trovato in difficoltà nel reperire elementi probativi sufficienti e adeguati a supporto della revisione del bilancio 2020, a causa delle limitazioni imposte dalle autorità governative sugli spostamenti. Il Covid-19 può aver quindi impattato sul reperimento e sulla qualità degli elementi probativi, i quali devono essere affidabili e provenire da fonti indipendenti: si pensi al caso dei documenti digitalizzati e alla corrispondenza elettronica, meno affidabile rispetto al reperimento fisico del materiale di revisione o ai documenti originali.

Inoltre, anche una delle metodologie maggiormente utilizzate nel campo della revisione legale, la circolarizzazione, è resa difficile dall'attuale contesto di emergenza i cui le imprese versano: ottenere risposte dai clienti e fornitori potrebbe richiedere più tempo e in alcuni casi si potrebbe non ottenere riscontro, costringendo il revisore a compiere procedure di revisione alternative.

Qualora il revisore non fosse in grado di raccogliere elementi probativi sufficienti e adeguati al fine di confermare che il bilancio non contenga errori significativi e che rappresenti fedelmente la situazione aziendale, è tenuto a esprimere un giudizio con modifica nella relazione di revisione, ai sensi dell'ISA Italia 705. Ciononostante, il revisore deve effettivamente verificare che l'insussistenza di elementi probativi sufficienti e appropriati non sia dovuto a fattori non collegabili all'emergenza epidemiologica.

L'anno 2020 può rappresentare anche l'anno in cui l'impresa ha dovuto nominare l'organo di controllo/revisore legale per la prima volta: nell'accettazione dell'incarico, il revisore deve sicuramente porre maggiore attenzione, tenendo presente gli effetti che il Covid-19 ha avuto sull'impresa stessa e come potrebbe reagire con il susseguirsi dell'epidemia.

Tra le aree di bilancio che meritano attenzione nella revisione del bilancio 2020 ci sono le rimanenze di magazzino: queste, nelle imprese commerciali e industriali, presentano solitamente valori elevati e nel bilancio 2020 la verifica delle giacenze non può essere omessa. Infatti, con il Covid-19, molte società potrebbero aver subito un calo nelle vendite e di conseguenza le rimanenze di magazzino potrebbero essere aumentate, è quindi necessario che

---

<sup>72</sup> Magnano San Lio, L. e F. Roscini Vitali (2020), *Revisione legale*, Il Sole 24 Ore, in collaborazione con KPMG.



il revisore verifichi un'eventuale riduzione della rotazione del magazzino e la corretta valutazione di tale posta di bilancio.

Alla chiusura dell'esercizio il revisore è tenuto a pianificare le verifiche di inventario, al fine di raccogliere elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito all'esistenza e allo stato delle rimanenze di magazzino. A seguito delle limitazioni imposte dal Covid-19, l'inventario fisico potrebbe non essere svolto oppure potrebbe essere stato posticipato in un momento successivo alla chiusura del bilancio. La verifica fisica dell'inventario è necessaria per stabilire che le giacenze riportate a bilancio coincidano con le giacenze effettive di fine esercizio, tuttavia l'impresa potrebbe essere stata impossibilitata a effettuare la conta delle giacenze a fine esercizio e aver quindi deciso di posticiparle in un momento successivo. Il revisore dovrebbe quindi implementare procedure che permettano di acquisire elementi probativi che dimostrino che le variazioni delle rimanenze intervenute tra la data della conta e la data di riferimento del bilancio siano correttamente registrate (sono le procedure di roll back o roll forward).

In altri casi l'impresa potrebbe effettuare la conta ma senza la presenza fisica del revisore, il quale potrebbe non aver accesso, per disposizioni di legge a tutela della diffusione del Covid-19 o per politiche interne all'impresa stessa, al magazzino per lo svolgimento dell'inventario fisico. A tal proposito, il revisore potrebbe assistere in via telematica alla conta, mediante videochiamata e qualora nemmeno tale alternativa fosse possibile, sarebbe tenuto ad esprimere un giudizio con modifica.

Nel caso peggiore l'impresa potrebbe non effettuare la conta delle giacenze di magazzino a fine esercizio e in tale caso, qualora la voce delle rimanenze fosse significativa, il revisore sarebbe impossibilitato nell'esprimere un giudizio.<sup>73</sup>

Altra voce critica di bilancio che merita menzione è quella delle partecipazioni: il revisore, infatti, è tenuto a verificare che le voci relative alle partecipazioni immobilizzate siano state valutate correttamente in bilancio. In particolare, se la partecipazione iscritta in bilancio è stata oggetto di svalutazione per perdita durevole di valore, il revisore deve verificare che la perdita sia effettivamente "durevole" e che sussistevano, alla chiusura dell'esercizio, indicatori che potessero accertare una riduzione di valore dell'immobilizzazione. Nel caso in cui tale indicatore dovesse esistere, è necessario che il revisore verifichi la stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione effettuata dall'organo amministrativo e si accerti che la sua stima sia basata su elementi ed ipotesi ragionevoli (si veda Capitolo I, paragrafo 1.3.1).

---

<sup>73</sup> Giordan, F., *Il controllo dell'inventario di magazzino e le criticità Covid-19*, La Revisione Legale, 1/01/2021.

Uno degli aspetti di fondamentale importanza nella revisione del bilancio al 31.12.2020 riguarda la verifica da parte del revisore legale relativa alle agevolazioni fiscali nonché alle novità contabili e fiscali introdotte a seguito dell'epidemia di Covid-19 da parte del governo e di cui l'impresa potrebbe aver usufruito.

Come già precedentemente riportato, il primo aspetto che il revisore deve valutare è il presupposto della continuità aziendale e se l'impresa si è avvalsa della deroga di cui all'art. 7 del D.L. 23/2020. Ma le novità normative introdotte a seguito della diffusione del Covid-19 sono molte, per citarne alcune, si pensi alla sospensione della quota di ammortamento per l'esercizio 2020; il revisore dovrebbe *in primis* verificare che sia data corretta informativa in nota integrativa: infatti, nella redazione della nota integrativa, qualora la società si fosse avvalsa di tale sospensione, dovrebbe essere indicata la ragione per cui si è deciso di optare per la sospensione, l'iscrizione e l'importo a riserva indisponibile e gli effetti economici e patrimoniali.

Inoltre, l'articolo 110 del D.L. 104/2020 ha introdotto la possibilità per le imprese di rivalutare, nell'esercizio 2020, i beni d'impresa: il revisore deve verificare che in nota integrativa siano riportate tutte le movimentazioni effettuate, nonché i motivi che hanno comportato tale scelta (si veda Capitolo I, paragrafo 1.4.1).

Altra verifica necessaria da parte del revisore riguarda il caso in cui l'impresa si sia avvalsa della deroga prevista dall'art. 6 del D.L. 23/2020, convertito nella L. 40/2020 in tema di perdita di capitale durante l'epidemia di Covid-19: il revisore è tenuto a verificare che in nota integrativa le perdite emerse nel corso dell'esercizio 2020 siano indicate con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio. (si veda Capitolo I, paragrafo 1.2.1).

Infine, sarebbe opportuno che il revisore facesse un resoconto di tutte le agevolazioni fiscali, dai contributi a fondo perduto ai crediti d'imposta, di cui l'impresa ha beneficiato nel corso dell'esercizio 2020. È importante che il revisore abbia ben chiaro quali tipologie di aiuti di stato rientrano nel *plafond* del regime de minimis (massimale di euro 200.000 per tre anni) e quali invece rientrano nel *plafond* del "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del Covid-19" (massimale innalzato da 800.000 euro a 1.800.000 euro).

### **2.3 Relazione del revisore e Covid-19**

La relazione del revisore è regolata dall'art. 14 del D.Lgs. 39/2010 e dal principio di revisione ISA Italia 700, intitolato "Formazione del giudizio e relazione sul bilancio". La relazione ha un contenuto ben specifico, caratterizzato da:

- Titolo;
- Destinatari;
- Paragrafo del giudizio;
- Paragrafo degli elementi alla base del giudizio;
- Paragrafo della responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per la redazione del bilancio;
- Altri obblighi di reportistica;
- Firma del revisore, sede e data della relazione.

Con l'epidemia di Covid-19 il revisore ha dovuto implementare nuove procedure di revisione e ha dovuto valutare attentamente gli effetti che l'emergenza epidemiologica ha avuto sull'impresa oggetto di revisione. Nel momento della redazione della relazione di revisione per il bilancio chiuso al 31.12.2020, il revisore deve considerare tutti gli elementi raccolti, inclusi quelli riguardanti gli impatti del Covid-19 sull'impresa, che possono dare origine a modifiche nel giudizio di revisione.

A giugno 2020, il CNDCEC ha pubblicato il documento "La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti", a supporto dei revisori nella redazione della relazione di revisione dei bilanci chiusi al 31.12.2019.

Tuttavia, il documento di giugno 2020 emesso dal CNDCEC può essere utile anche nella redazione della relazione di revisione per i bilanci chiusi al 31.12.2020. Successivamente in aprile 2021 è stato pubblicato il documento aggiornato per i bilanci chiusi al 31.12.2020.

Per comprendere come dovrebbe essere scritta la relazione di revisione per i bilanci chiusi al 31.12.2020, preme riportare quanto dettato dall'ISA Italia 705, paragrafo 6, che individua le circostanze in cui è richiesta una modifica al giudizio del revisore. *«Il revisore deve esprimere un giudizio con modifica nella relazione di revisione laddove:*

- a) concluda che, sulla base degli elementi probativi acquisiti, il bilancio nel suo complesso contenga errori significativi; ovvero*
- b) non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per concludere che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi».*

Quindi, il giudizio che il revisore può esprimere sul bilancio si divide in due gruppi:

- Giudizio senza modifica;

- Giudizio con modifica, all'interno di tale gruppo rientrano:
  - o Giudizio con rilievi, qualora «*il revisore concluda, avendo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati, che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi, ma non pervasivi, per il bilancio; ovvero, laddove il revisore non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio, ma concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi ma non pervasivi*»;
  - o Giudizio negativo, qualora «*il revisore, avendo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati, concluda che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi e pervasivi per il bilancio*»;
  - o Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, qualora «*il revisore non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio e concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi*».<sup>74</sup>

Inoltre, il revisore può inserire un paragrafo sul richiamo d'informativa per riportare un aspetto che, anche se adeguatamente presentato o oggetto di appropriata informativa nel bilancio, rappresenta un elemento fondamentale per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori.

Qualora il revisore volesse riportare un aspetto diverso da quelli presentati o oggetto di informativa nel bilancio rilevante ai fini della comprensione, da parte degli utilizzatori del bilancio, della relazione di revisione, egli dovrà introdurre un paragrafo relativo ad altri aspetti. Nella Tabella 8 di seguito riportata si riassume tramite una matrice le diverse tipologie di giudizio con modifica.

Tabella 8. Matrice del giudizio con modifica.

Natura dell'aspetto che dà origine alla modifica	Giudizio del revisore sulla pervasività degli effetti o dei possibili effetti sul bilancio		
	Significativo ma non pervasivo		Significativo e pervasivo

<sup>74</sup> CNDCEC (2020), *La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti*.

Bilancio significativamente errato	Giudizio con rilievi	Giudizio negativo
Impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati	Giudizio con rilievi	Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Fonte: CNDCEC

Successivamente si vogliono fornire alcuni spunti su quello che potrebbe essere il contenuto di alcuni dei paragrafi salienti della relazione di revisione per i bilanci chiusi al 31.12.2020.

### 2.3.1 Paragrafo del giudizio<sup>75</sup>

Come riporta l'ISA Italia 700<sup>76</sup>, il paragrafo del giudizio, per una società diversa da EIP, può essere così introdotto:

*«Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società ABC S.r.l., costituito dallo Stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal Conto economico per l'esercizio chiuso a tale data, dal Rendiconto finanziario, dalla Relazione sulla gestione e dalla Nota integrativa».*

Secondo Magnano San Lio<sup>77</sup>, partner di KPMG, il paragrafo del “Giudizio senza modifica” potrebbe così continuare:

*«A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della ABC S.r.l al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme*

<sup>75</sup> CNDCEC (2021), *La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti*;

<sup>76</sup> ISA Italia 700, Appendice, Esempio 3 (I);

<sup>77</sup> Magnano San Lio, L. e F. Roscini Vitali (2020), *Revisione legale*, Il Sole 24 Ore, in collaborazione con KPMG.

*italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni previste dall'articolo 38 quater, n. 2, della legge 17 luglio 2020, n.77».*

Il paragrafo del giudizio con rilievi per errori significativi in bilancio o per l'impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati, in base all'ISA Italia 700, potrebbe avere il seguente tenore:

*«A mio giudizio, a eccezione degli effetti di quanto descritto nella sezione Elementi alla base del giudizio con rilievi della presente relazione, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della ABC S.r.l al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni previste dall'articolo 38 quater, n. 2, della legge 17 luglio 2020, n.77».*

Infine, i paragrafi del giudizio negativo o della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, potrebbero avere la seguente formulazione:

*«A mio giudizio, a causa della rilevanza di quanto descritto nella sezione Elementi alla base del giudizio negativo della presente relazione, il bilancio d'esercizio non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della ABC S.r.l al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni previste dall'articolo 38 quater, n. 2, della legge 17 luglio 2020, n.77».*

e

*«Non esprimo un giudizio sul bilancio della ABC S.r.l al 31 dicembre 2020. A causa della rilevanza di quanto descritto nella sezione Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio della presente relazione, non sono stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il mio giudizio sul bilancio, avendo riguardo anche alle disposizioni previste dall'articolo 38 quater, n. 2, della legge 17 luglio 2020, n.77».*

### *2.3.2 Paragrafo degli elementi alla base del giudizio*

Si supponga che il revisore, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta dal Covid-19, non sia stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati in merito all'asserzione dell'esistenza delle rimanenze finali di magazzino e abbia concluso che i possibili effetti sul

bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi ma non pervasivi. Egli ritiene quindi di emettere un giudizio con rilievi. Secondo quanto riportato dal CNDCEC ne “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”<sup>78</sup>, il paragrafo “Elementi alla base del giudizio con rilievi per l’impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati” potrebbe avere il seguente contenuto:

*«A causa dell'emergenza sanitaria dovuta dal Covid-19 non ho assistito alla conta fisica delle rimanenze di magazzino alla fine dell'esercizio. Le procedure alternative non hanno fornito elementi probativi sufficienti ed appropriati riguardo le quantità delle rimanenze di magazzino al 31 dicembre 2020. Poiché le rimanenze finali di magazzino contribuiscono alla determinazione del risultato economico, non sono stato in grado di stabilire se fossero necessarie rettifiche al risultato dell'esercizio esposto nel conto economico.*

*Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d’esercizio” della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.*

*Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio con rilievi».*

Si ipotizzi che il revisore abbia constatato che le rimanenze di magazzino sono state valutate erroneamente e l’errore è significativo per il bilancio, e ritenga quindi di emettere un giudizio con rilievi. Il paragrafo “Elementi alla base del giudizio con rilievi per errori significativi in bilancio”, secondo quanto riportato da De Gennaro G.<sup>79</sup>, partner di KPMG, potrebbe essere così formulato:

*«Le rimanenze di magazzino della Società sono iscritte nello stato patrimoniale per un importo di Euro xxx. Gli amministratori non hanno valutato le rimanenze di magazzino al minore tra il costo e il loro valore netto di realizzo ma unicamente al costo; ciò costituisce una deviazione dalle norme italiane che disciplinano i criteri di redazione del bilancio d'esercizio, integrate e interpretate dai principi contabili OIC. Le registrazioni della Società indicano che qualora gli*

---

<sup>78</sup> CNDCEC (2020), *La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti.*

<sup>79</sup> Magnano San Lio, L. e F. Roscini Vitali (2020), *Revisione legale*, Il Sole 24 Ore, in collaborazione con KPMG.

*amministratori avessero valutato le rimanenze di magazzino al minore tra il costo e il loro valore netto di realizzo, sarebbe stato necessario svalutare le stesse per un importo di Euro xxx. Conseguentemente, l'utile netto e il patrimonio netto sarebbero stati inferiori rispettivamente di Euro xxx e di xxx.*

*Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d'esercizio” della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e a principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.*

*Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il mio giudizio con rilievi».*

Altro esempio riguardante il paragrafo “Elementi alla base del giudizio con rilievi” lo fornisce Assirevi nel Documento di ricerca n. 235 “Linee guida per la relazione di revisione nei casi di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale ai sensi dell’art. 7 e del D.Lgs. 8 aprile 2020, n. 23.”, che può adattarsi anche per la revisione dei bilanci chiusi al 31.12.2020:

*«Alla data di redazione del bilancio gli Amministratori non hanno effettuato una valutazione aggiornata della sussistenza del presupposto della continuità aziendale e non hanno pertanto incluso nella nota integrativa informazioni relative a tale aspetto, come richiesto dal par. 10 del Documento Interpretativo 8 dell’OIC. Conseguentemente non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati a supporto della correttezza delle informazioni fornite in nota integrativa dagli Amministratori con riferimento alla continuità aziendale. Non siamo stati pertanto in grado di stabilire se fosse necessario apportare eventuali rettifiche a tali informazioni.*

*Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio” della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.*

*Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio con rilievi».*



Si ipotizzi che la società non abbia svolto al 31.12.2020 l'impairment test sulle partecipazioni immobilizzate iscritte in bilancio, pur essendoci un indicatore di perdita durevole di valore che facesse presagire la necessità di svalutare le partecipazioni e l'impatto sul bilancio è significativo e pervasivo. Si supponga che il revisore ritenga quindi di emettere un giudizio negativo. In base a quanto suggerito da Bauer<sup>80</sup>, il paragrafo "Elementi alla base del giudizio negativo" potrebbe essere così formulato:

*«La società non ha svolto al 31.12.2020 l'impairment test sulle due partecipazioni immobilizzate iscritte in bilancio, pur essendoci diversi indicatori di perdita durevole di valore che indicassero la necessità di valutare se svalutare le partecipazioni. Ho calcolato la possibile svalutazione delle due partecipazioni, per un importo pari ad euro xxx. Essendo che le due partecipazioni rappresentano l'80% delle attività iscritte in bilancio e l'importo della svalutazione è rilevante, tale svalutazione influenzerebbe in modo significativo e pervasivo il bilancio nel suo complesso.*

*Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione "Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio" della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.*

*Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio negativo».*

Infine, sempre Bauer, suggerisce un esempio relativo al paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio":

*«La Società è convenuta in un procedimento giudiziario per aver violato delle clausole contrattuali, con la conseguenza che sarà necessario rilevare una passività di ammontare rilevante. Il Consiglio di amministrazione ha illustrato nella Nota integrativa del bilancio al 31.12.2020 i motivi per cui non hanno eseguito un accantonamento in bilancio.*

*Ritengo di non aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati per emettere un giudizio sul bilancio».*

---

<sup>80</sup> Bauer, R. (2020), *La revisione legale*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna.

### *2.3.3 Richiamo di informativa – Applicazione art. 38 quater, n. 2, della legge 17 luglio 2020, n.77. e incertezze significative relative alla continuità aziendale*

Secondo quanto riportato dal CNDCEC nella “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” il paragrafo relativo al richiamo di informativa per la relazione di revisione sul bilancio al 31.12.2020 potrebbe avere il seguente contenuto:

*«Richiamo l’attenzione sul paragrafo “Continuità aziendale” della Nota integrativa, in cui gli Amministratori riportano che, nonostante gli effetti prodotti dalla emergenza sanitaria COVID-19 sull’attività dell’azienda, hanno redatto il bilancio d’esercizio utilizzando il presupposto della continuità aziendale esercitando, a tal fine, la facoltà di deroga ex art. 38 quater, n. 2, della legge 17 luglio 2020, n.77.*

*Gli Amministratori riportano di aver valutato sussistente il presupposto della continuità aziendale, ai fini dell’esercizio della citata deroga, sulla base delle informazioni disponibili alla data del 31 dicembre 2020, in applicazione del paragrafo 22 del principio contabile OIC 11. Nella valutazione dell’appropriato utilizzo del presupposto della continuità aziendale, gli amministratori dichiarano di aver valutato sussistente il presupposto della continuità aziendale alla chiusura dell’esercizio 2019 (31 dicembre 2019), come previsto dal Documento Interpretativo n. 8 dell’OIC.*

*Nel medesimo paragrafo gli Amministratori hanno riportato informazioni aggiornate alla data di preparazione del bilancio circa valutazione fatta sulla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, indicando i fattori di rischio, le assunzioni effettuate le incertezze significative identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Il mio giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto».*<sup>81</sup>

A tal proposito, se il presupposto della continuità aziendale è soddisfatto e non esistono incertezze o sono non significative, il giudizio del revisore è positivo purché sia data adeguata informativa in bilancio. Il revisore può sempre decidere, qualora lo ritenesse necessario, di inserire il paragrafo sul richiamo di informativa. Al contrario, se il presupposto del going concern non fosse soddisfatto per motivi strettamente connessi al Covid-19, ma ne fosse data corretta informativa in bilancio, il revisore potrebbe emettere un giudizio con richiamo d’informativa o con rilievi.

---

<sup>81</sup> CNDCEC (2020), *La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti.*

Se invece non sussistesse il presupposto della continuità aziendale per motivi estranei al Covid-19, il revisore dovrebbe emettere un giudizio negativo.

#### *2.3.4 Altri aspetti*

In base a quanto suggerito da Bauer, potrebbe essere opportuno nelle relazioni di revisione dei bilanci chiusi al 31.12.2020 inserire un paragrafo sugli altri aspetti avente il seguente contenuto: *«L'attività di revisione svolta nel corso dell'esercizio 2020 è stata in parte svolta durante il periodo venutosi a creare a seguito della diffusione dell'emergenza sanitaria Covid-19 e dai conseguenti provvedimenti emanati dal Governo italiano che hanno di fatto limitato la circolazione delle persone a salvaguardia della loro salute. Quindi, per cause di forza maggiore, alcune procedure di revisione sono state svolte:*

- *in un contesto di prevalente smart working e*
- *utilizzando tecniche di comunicazione telematiche con la direzione aziendale e acquisendo elementi probativi per lo più in formato elettronico».*<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Bauer, R. (2020), *La revisione legale*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna.

## **Capitolo III Codice della crisi d'impresa, revisione legale, procedure concorsuali e Covid-19**

A seguito dell'emergenza epidemiologica dovuta dal Covid-19, le misure sanitarie volte a contrastare la diffusione del virus hanno provocato l'interruzione e limitazione di molte attività imprenditoriali, generando un vero e proprio problema di liquidità. Molte sono le imprese colpite dalla crisi innescata dall'emergenza sanitaria: per tale motivo il legislatore è intervenuto anche in materia di diritto concorsuale.

Una delle principali novità è il rinvio dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ovvero del D.Lgs 14/2019, dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021, come disposto dall'art. 5 del D.L 23/2020, c.d. Decreto "Liquidità".

In *primis*, occorre sottolineare la ratio di tale nuova disposizione: l'obbiettivo era quello di non appesantire ulteriormente il sistema produttivo con una novità che avrebbe potuto velocizzare la crisi dell'impresa in un periodo già duramente colpito dalla diffusione dell'epidemia dovuta dal Covid-19.

Il legislatore era intervenuto prima con la modifica dell'art. 2477 del Codice civile in tema di nomina dell'organo di controllo/revisore legale e poi con il rinvio degli obblighi di segnalazione al 15 febbraio 2021. È evidente che in questo contesto di precarietà e incertezza, la normativa in tema di crisi d'impresa gioca un ruolo fondamentale: il legislatore ha ritenuto necessario posticipare l'entrata in vigore del Codice della crisi in un contesto di maggiore stabilità, tuttavia alcune delle misure contenute del suddetto Codice sono già in vigore dal 16 marzo 2019, come quelle previste per la nomina degli organi di controllo contenute nell'art. 379, che modifica l'art. 2477 del codice civile. Inoltre, proprio durante l'emergenza da Covid-19 sono state apportate modifiche al Codice della crisi e dell'insolvenza (D.Lgs. 147/2020).

Il legislatore è poi intervenuto in materia di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e fallimento, consentendo alcune proroghe agli originari termini di adempimento delle predette procedure.

### **3.1 La nuova disciplina degli incarichi per la revisione legale**

#### *3.1.1 Art. 2477 Codice civile: dall'originaria formulazione alla modifica dell'art. 379 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*

L'art. 2477 c.c. disciplina il sistema di controllo previsto per le S.r.l, prevedendo un assetto facoltativo e uno obbligatorio. Il primo comma del suddetto articolo dispone che l'atto

costitutivo può prevedere la nomina di un organo di controllo o di un revisore legale. Originariamente, l'art. 2477 comma 3 c.c., disponeva che *«La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:*

*a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;*

*b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;*

*c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis»,* ovvero se per due esercizi consecutivi, ha superato due dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello Stato patrimoniale pari a 4.400.000 euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 8.800.000 euro, dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 50 unità.

Inoltre, il comma 4 del medesimo articolo prevedeva che *«L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati».*

L'art. 379 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs 14/2019) ha modificato, a partire dal 16 marzo 2019, i requisiti che facevano scattare la nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale di una S.r.l. e i termini necessari per adeguare gli statuti delle società.

In particolare, la versione dell'art.2477 c.c. in vigore dal 16.03.2019 al 17.06.2019 (sostituito dal primo comma dell'art. 379), al comma secondo (inizialmente terzo comma), lettera c), disponeva che la nomina dell'organo di controllo/revisore era obbligatoria al superamento *«per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità».*

Quindi, fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e b), vennero abbassate le soglie per la nomina obbligatoria dell'organo di controllo e, diversamente dalla previgente disciplina, era necessario aver superato almeno uno dei limiti per due esercizi consecutivi, e non due dei limiti inizialmente previsti.

Inoltre, era stato modificato anche il comma terzo (originariamente il comma quarto), il quale prevedeva che *«L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti»;* e non due esercizi consecutivi come previsto dalla norma originaria.

È evidente che tale modifica abbia inizialmente incluso, tra le società con obbligo di nomina dell'organo di controllo/revisore legale, una platea piuttosto elevata di S.r.l.

L'art 379 del Codice della crisi ha poi disposto, al comma terzo, che le S.r.l e le società cooperative dovessero provvedere alla nomina dell'organo di controllo/revisore e, se

necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto entro nove mesi dal 16.03.2019, ovvero entro il 16.12.2019.

L'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 379 sottolineava anche che, per poter applicare le disposizioni di cui all'art. 2477, commi secondo e terzo, c.c. come sostituiti dallo stesso art. 379, primo comma, si dovevano considerare i due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo, ovvero il 16.12.2019. Quindi, i due esercizi su cui basarsi erano quelli del 2017 e 2018.

Le società avrebbero potuto approfittare della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2018 per provvedere alla nomina dell'organo di controllo/revisore entro il termine originariamente stabilito dall'art.379.

*3.1.2 Art. 2 bis D.L 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019, c.d. Decreto "Sblocca cantieri"*

Ancor prima della scadenza dettata dall'art. 379 del Codice della crisi per la nomina dell'organo di controllo (16.12.2019), è stata apportata una nuova modifica ai limiti previsti dal comma secondo dell'art. 2477 del c.c.: l'art. 2 bis, comma secondo, del D.L 32/2019, c.d. Decreto "Sblocca cantieri", convertito nella legge 55/2019, ha innalzato i limiti di cui alla lettera c), in vigore dal 18.06.2019:

- Totale attivo dello Stato patrimoniale da 2 a 4 milioni di euro;
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni ampliati da 2 a 4 milioni di euro;
- Numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio da 10 a 20 unità.

Dopo l'entrata in vigore del suddetto articolo, era sorto il dubbio con riguardo alla possibilità di revocare l'organo di controllo o il revisore già nominato, nel caso in cui la società, con l'innalzamento dei limiti previsti, non fosse più obbligata a procedere con la nomina.

Con riferimento all'organo di controllo, non essendo in presenza di una causa di decadenza, né di revoca per giusta causa e nemmeno di comportamenti inadempienti dei sindaci, si è ritenuto che l'eventuale organo di controllo già nominato non potesse essere revocato, ma dovesse rimanere in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

Diversamente per il revisore legale già nominato, rientra nella giusta causa di revoca «*la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge*».<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Art. 4, comma 1, lett. i) del DM 261/2012.

Dunque, per il revisore legale era possibile essere revocato dall'assemblea che prendeva atto del venir meno dei requisiti per l'obbligo di nomina.<sup>84</sup>

L'innalzamento delle soglie previste dall'art. 2477 del c.c. è stato probabilmente dettato dallo scontento che inizialmente si era diffuso tra le società di piccole dimensioni, dove la nomina del revisore legale rappresentava una spesa non indifferente.

*3.1.3 Art. 8, comma 6 sexies, D.L 162/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 8/2020, c.d. Decreto "Milleproroghe"*

L'art. 8, comma 6 *sexies*, del D.L 162/2019, convertito con modificazioni, dalla legge 8/2020 (c.d. Decreto "Milleproroghe") aveva riaperto i termini per la nomina dell'organo di controllo/revisore legale, modificando il terzo comma dell'art. 379 del Codice della crisi. Infatti, il nuovo comma terzo dell'art. 379 veniva sostituito nel seguente modo: *«Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile»*.

Inoltre, per poter applicare l'art. 2477, commi secondo e terzo, c.c. come sostituiti dallo stesso art. 379, primo comma, si dovevano considerare i due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo, ovvero i due esercizi antecedenti la data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019, data da fissare nel 2020.

A tal proposito i due esercizi da considerare sono il 2018 e il 2019, dato che devono essere consecutivi.

Le società, se in possesso dei requisiti di cui all'art.2477 c.c. comma secondo, avrebbero dovuto nominare l'organo di controllo/revisore legale entro la data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019, ovvero, ai sensi dell'art. 2364, secondo comma, c.c., entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2019 (entro il 29.04.2020).

Tuttavia, l'art. 106, comma 1, del D.L 18/2020, c.d. Decreto "Cura Italia", aveva prorogato, a causa dell'emergenza da Covid-19, la data entro la quale procedere all'approvazione dei bilanci chiusi al 31.12.2019, disponendo che *«in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio»*, di conseguenza,

---

<sup>84</sup> Meoli M. e R. Vitale, *Organo di controllo e revisore*, Eutekne, 15/02/2021.

le società avrebbero potuto procedere alla nomina dell'organo di controllo/revisore legale per la prima volta entro il 28.06.2020.

Sorsero dubbi in merito alla sorte di quelle società che avevano già nominato l'organo di controllo e/o revisore entro il 16.12.2019: solo nel caso del revisore era possibile la revoca<sup>85</sup>, mentre nel caso dell'organo di controllo non era possibile la revoca, dovendo rimanere in carica. In base al parere di altra dottrina, la revoca del revisore legale non sarebbe stata possibile, poiché la nomina sarebbe dovuta avvenire "entro" il termine per l'approvazione dei bilanci e non "in sede" di approvazione dei bilanci. Quindi, il revisore legale nominato sarebbe dovuto rimanere in carica, in quanto la sua nomina era perfettamente valida.<sup>86</sup>

### *3.1.4 Art. 51 bis Legge n. 77/2020, di conversione del D.L 34/2020, c.d. Decreto "Rilancio"*

Ultima modifica apportata all'art. 379 del Codice della crisi è stata introdotta dall'art. 51 bis della legge 77/2020, di conversione del D.L 34/2020 (c.d. Decreto "Rilancio"), il quale dispone che *«Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, all'articolo 379, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "bilanci relativi all'esercizio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "bilanci relativi all'esercizio 2021"»*.

Quindi, il nuovo articolo 379, comma terzo, posticipa alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2021, ovvero nell'esercizio 2022, l'obbligo per le società a responsabilità limitata e le società cooperative di nominare per la prima volta il revisore o l'organo di controllo, qualora nei due esercizi consecutivi di riferimento si sia verificato il superamento di almeno uno dei parametri di cui all'art. 2477, secondo comma, lett. c), c.c.

A tal proposito, per le società che non avevano ancora provveduto alla nomina dell'organo di controllo/revisore entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019, i due esercizi da considerare per la verifica del possesso dei requisiti che fanno scattare l'obbligo di nomina diventano il 2020 e il 2021.

Inoltre, il sottosegretario M. C. Guerra, rispondendo all'interrogazione n. 3-01842<sup>87</sup>, ha previsto che *«si può legittimamente ritenere che chi non avesse provveduto ad adeguarsi all'obbligo di*

---

<sup>85</sup> Art. 4, comma 1, lett. i) del DM 261/2012. Si veda paragrafo 3.1.2;

<sup>86</sup> De Angelis L., Bozza E., "Nuovo termine per la nomina dei controllori di srl prorogabile di 60 giorni", Il Quotidiano del Commercialista, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 28/2/2020 e De Angelis L., Bozza E. "Professionisti in carica non revocabili", Italia Oggi 7, 24/2/2020, p. 14;

<sup>87</sup> MEF Ufficio del coordinamento legislativo, servizio interrogazioni a risposta in commissione n. 3-01842.



*cui all'articolo 2477 del codice civile entro la data di approvazione del bilancio 2019 è da considerarsi rimesso in termini a tali fini. Per chi avesse già provveduto non pare intervenire alcun elemento innovativo. La norma indica, infatti, un termine finale entro il quale adempiere all'obbligo, ("entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021", recita testualmente l'articolo 379), ma aver provveduto anticipatamente pare perfettamente compatibile con la disposizione normativa, che non sembra possa interpretarsi come idonea a far venir meno l'obbligo medio tempore».*

L'introduzione di tale proroga ha generato dubbi in merito alla sorte degli incarichi in corso, nel caso in cui la società avesse già nominato l'organo di controllo/revisore in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019, sulla base del superamento di uno dei limiti registrato in ordine agli esercizi 2018 e 2019, ovvero agli esercizi 2017 e 2018, laddove la nomina fosse stata deliberata entro il 16.12.2019.

Nel caso in cui l'organo di controllo (Collegio sindacale o sindaco unico) fosse già stato nominato alla data di entrata in vigore della L. 77/2020, dovrebbe rimanere in carica per tre esercizi, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, non ravvisandosi, in tal senso, alcuna possibilità di revoca.

Infatti, il Collegio sindacale o il sindaco unico sono revocabili solamente al ricorrere di una giusta causa e la deliberazione di revoca deve essere approvata dal Tribunale, sentiti gli interessati. Il differimento della scadenza per la nomina dell'organo di controllo non rientra tra le fattispecie di giusta causa.

Diverso il caso del revisore legale: si sosteneva che, essendo venuto meno il presupposto normativo per la nomina, previsto, attualmente, dal superamento dei parametri negli esercizi a venire (2020 e 2021) e non in quelli passati del 2018 e 2019 (ovvero del 2017 e 2018), l'incarico già conferito al revisore legale non risultasse conforme alle nuove regole e quindi potesse essere sciolto di comune accordo o revocato da parte della società.

Infatti, in base a quanto dettato dall'art. 4, comma 1, lett. i) del D.M. n. 261/2012, si sarebbe potuto procedere con la revoca del revisore legale, in quanto rientrava nella giusta causa la *«sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge».*

La carenza dei requisiti previsti dalla legge sarebbe dettata *«dal mutato contesto temporale di riferimento comprensivo, in forza dell'ultima modifica delle previsioni recate dall'art. 379, terzo comma, Codice della crisi, dei due esercizi del 2020 e 2021 e non più degli esercizi 2018*

e 2019 (se non anche 2017 e 2018, stando all'originaria formulazione dell'art. 379 del Codice della crisi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale)».<sup>88</sup>


Tuttavia, il legislatore non ha previsto la revoca dei revisori legali nominati da parte delle società prima dell'entrata in vigore dell'art. 51 bis del Decreto "Rilancio", avendo ottemperato agli obblighi di legge.

L'art. 51 bis del Decreto "Rilancio" non contiene disposizioni destinate a modificare i parametri dimensionali da cui deriva l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore legale, bensì, come anche disposto dalla risposta fornita dall'Ufficio del coordinamento legislativo del MEF, previsioni finalizzate unicamente a differire i termini entro cui le società, laddove non vi abbiano già provveduto, possano procedere a nominare l'organo di controllo o del revisore legale per la prima volta.

Inoltre, anche se le parti del contratto di revisione possono «*addivenire di comune accordo alla risoluzione del contratto per mutuo consenso, stante la finalità di tutela dell'interesse pubblico a cui è rivolta la revisione legale, dovrebbero essere evitate situazioni che, non sorrette da adeguate motivazioni come richiede la normativa regolamentare, celino differenti intenti*».<sup>89</sup>

Nella Tabella 10 di seguito proposta, si vuole riassumere le modifiche apportate nel tempo all'art. 379 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Tabella 10. L'art. 379, comma terzo, del Codice della crisi nel tempo.



<sup>88</sup> Bauco, C., *Sindaci e revisori legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell'art. 379 del codice della crisi*, CNDCEC – FNC, 15/10/2020.

<sup>89</sup> Bauco, C., *Sindaci e revisori legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell'art. 379 del codice della crisi*, CNDCEC – FNC, 15/10/2020.


### 3.1.5 Le stime di Cerved e del CNDCEC

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con il partner scientifico Cerved, ha stimato circa 67.000 S.r.l. obbligate a dotarsi di organo di controllo entro il termine del 16 dicembre 2019, in base alle nuove disposizioni (quelle che superano le soglie del D. Lgs 14/2019 ma non quelle precedenti).

L'analisi ha considerato le 104.570 società che, in base ai bilanci 2017 o 2018 presenti nel database Cerved, hanno l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, ovvero le S.p.a e le S.r.l che per due anni consecutivi hanno superato i 4 milioni di attivo, oppure i 4 milioni di ricavi, o i 20 dipendenti.

Solo il 27,6% è già in regola, con una netta differenza tra Nord e Sud d'Italia. Si va dal 34,8% dell'Emilia-Romagna, o il 34,7% del Friuli, al 16,4% della Campania e al 14,6% della Puglia.<sup>90</sup> Di seguito, nel Grafico 2 e 3, si riportano i dati raccolti da Cerved.


Grafico 2. S.r.l che si sono dotate di organo di controllo per dimensione.



Fonte: Cerved

<sup>90</sup> CERVED e CNDCEC (2020), *Segnalazioni agli OCRI: le stime di Cerved e del CNDCEC*.

Grafico 3. S.r.l che si sono dotate di un organo di controllo per regione.



Fonte: Cerved

### 3.2 Indicatori della crisi

#### 3.2.1 Indici della crisi secondo il CCII

L'art. 13, del D.Lgs. 14/2019, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), ha introdotto un sistema di indicatori della crisi, rilevabili sulla base di appositi indici di allerta, che permettono in modo tempestivo di verificare se la società si trova in uno stato di crisi.

Il D.Lgs. 147/2020 (in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 1, della L. 20/2019), recante le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 14/2019, con l'art. 3 ha modificato l'art. 13 del D.Lgs 14/2019.

La principale modifica apportata riguarda l'indicatore della situazione di squilibrio, rappresentata ora dalla non sostenibilità dei debiti per i 6 mesi successivi e l'assenza di prospettiva di continuità.

In base al primo comma dell'art. 13 del D.Lgs. 14/2019, costituiscono indicatori di crisi:

- gli squilibri di carattere reddituale;

- gli squilibri di carattere patrimoniale;
- gli squilibri di carattere finanziario.

Tali indicatori devono essere poi rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale esercitata dal debitore.

In particolare, si deve considerare la data di costituzione e di inizio dell'attività, infatti dev'essere posta attenzione nel caso di start up.

Gli squilibri possono essere rilevati attraverso appositi indici che *«diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell'assenza di prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi»*<sup>91</sup>.

A tal proposito, rappresentano indici significativi quelli che misurano:

- la non sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è capace di generare;
- l'inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.

Inoltre, rappresentano indicatori di crisi anche i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, sulla base dei limiti previsti dall'art. 24 del D.Lgs. 14/2019 (vedasi la voce "Crisi d'impresa - Misure premiali").

Il secondo comma dell'art. 13 dispone che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili debba elaborare, almeno ogni tre anni, considerando le prassi nazionali ed internazionali, gli indici di cui al primo comma, i quali, se valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la presenza di uno stato di crisi dell'impresa.

Inoltre, devono essere elaborati indici specifici con riferimento alle start-up innovative, alle PMI innovative, alle società in liquidazione e alle imprese costituite da meno di due anni.

Al comma terzo dell'art. 13 viene previsto che, se l'impresa non ritiene adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2, deve specificarne le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indicare gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi.

A tal proposito, un professionista indipendente deve attestare l'adeguatezza di tali indici in base alla specificità dell'impresa, tale attestazione dovrà essere accompagnata alla nota integrativa.

In esecuzione della delega, il CNDCEC, con la bozza 19.10.2019, recante gli "Gli indici dell'allerta ex art. 13, co. 2 Codice della Crisi e dell'Insolvenza", ha pubblicato gli indici di

---

<sup>91</sup> Art. 13, comma 1, D.Lgs 14/2019.

allerta della crisi, ad oggi non ancora approvati dal Ministero dello Sviluppo economico, utili per completare il sistema di allerta.

In base a quanto dettato dal CNDCEC, gli indici di cui all'art. 13, comma 1 si devono applicare indistintamente a tutte le imprese; mentre gli indici di cui al comma 2 dispongono di valori soglia differenti per settori economici.

Il sistema ideato dal CNDCEC è gerarchico e l'applicazione degli indici avviene in base alla seguente sequenza: *«il superamento del valore soglia del primo (i) rende ipotizzabile la presenza della crisi. In assenza di superamento del primo (i), si passa alla verifica del secondo (ii), e in presenza di superamento della relativa soglia è ipotizzabile la crisi. In mancanza del dato, si passa al gruppo di indici di cui all'art. 13, co.2.*

*Sono indici che fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa, i seguenti:*

*i. patrimonio netto negativo;*

*ii. DSCR<sup>92</sup> a sei mesi inferiore a 1;*

*iii. qualora non sia disponibile il DSCR, superamento congiunto delle soglie più avanti descritte (Tabella 11) per i seguenti cinque indici:*

*a. indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;*

*b. indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;*

*c. indice di ritorno liquido dell'attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;*

*d. indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;*

*e. indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo».<sup>93</sup>*

---

<sup>92</sup> Debt service coverage ratio (DSCR) è un indice calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei sei mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale;

<sup>93</sup> CNDCEC (2020), *GLI INDICI DELL'ALLERTA ex art. 13, co.2 Codice della Crisi e dell'Insolvenza -BOZZA DEL 19 OTTOBRE 2019*, pag. 16.

Tabella 11. Soglie dei 5 indici per settore di attività

Settore	Soglie di allerta				
	Oneri finanziari/Ricavi %	Patrimonio netto/debiti totali %	Termine (Attività a breve / passività a breve) %	Cash flow/ Attivo %	(Indebitamento previdenziale + tributario) / Attivo %
A) agricoltura silvicoltura e pesca	2,8	9,4	92,1	0,3	5,6
(B) estrazione (C) manifattura (D) prod. energia/gas	3	7,6	93,7	0,5	4,9
(E) forn. acqua reti fognarie rifiuti (D) trasm. energia/gas	2,6	6,7	84,2	1,9	6,5
(F41) costruzione di edifici	3,8	4,9	108	0,4	3,8
(F42) ingegneria civile (F43) costr. specializzate	2,8	5,3	101,1	1,4	5,3
(G45) comm. ingrosso e dett. autoveicoli (G46) comm. ingrosso (D) distrib. energia/gas	2,1	6,3	101,4	0,6	2,9
(G47) comm. dettaglio (I56) bar e ristoranti	1,5	4,2	89,8	1	7,8
(H) trasporto e magazzinaggio (I55) hotel	1,5	4,1	86	1,4	10,2
(JMN) servizi alle imprese	1,8	5,2	95,4	1,7	11,9
(PQRS) servizi alle persone	2,7	2,3	69,8	0,5	14,6

Fonte: CNDCEC

Nell'esercizio della delega, il CNDCEC ha pubblicato anche gli indici specifici per alcune categorie di imprese, la cui applicazione avviene in base a regole diverse da quelle generali.

Nella Tabella 12 si riportano le categorie di imprese e i relativi indici specifici.

Qualora le imprese non ritengano adeguati alle proprie caratteristiche e alla propria struttura aziendale gli indici elaborati dal CNDCEC, il CCII, al comma terzo dell'art. 13, prevede la possibilità di riportarne le ragioni nella nota integrativa in bilancio, indicando gli indici idonei alle proprie caratteristiche a fare ragionevolmente presumere la presenza del proprio stato di crisi.

Tabella 12. Categorie di imprese e i relativi indici specifici

CATEGORIE	INDICI
Imprese costituite da meno di due anni	Patrimonio netto negativo
Imprese in liquidazione	Rapporto tra il valore di realizzo dell'attivo liquidabile e il debito complessivo della società (dipende dal settore)
Start up innovative	DSCR < 1
Cooperative e consorzi	DSCR a 6 mesi < 1

Fonte: CNDCEC

### 3.3 Obblighi di segnalazione

#### 3.3.1 Obbligo di segnalazione secondo il CCII

Gli articoli 14 e 15 del D.Lgs. 14/2019 trattano degli obblighi di segnalazione da parte degli organi di controllo societari e dei creditori pubblici qualificati.

Il primo comma dell'art. 14 del Codice della crisi, anch'esso modificato dall'art. 3, comma 3, D.Lgs. 147/2020, dispone che *«Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi»*.

L'organo amministrativo, entro un termine non superiore ai 30 giorni, deve comunicare le eventuali soluzioni individuate e le iniziative intraprese. Se non giunge nessuna risposta da parte dell'organo amministrativo o la risposta data è inadeguata, ovvero non vengono adottati nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad informare senza indugio l'Organismo di composizione della crisi d'impresa (OCRI). Inoltre, gli organi di controllo societari, nel caso in cui effettuassero la segnalazione, dovrebbero informare anche il revisore contabile o la società di revisione; e viceversa, il revisore contabile o la società di revisione dovrebbero informare l'organo di controllo della segnalazione compiuta.<sup>94</sup>

Al comma terzo dell'art. 14 viene disposto che *«La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a norma del presente articolo»*.

L'art. 15 del Codice della crisi dispone che l'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione (creditori pubblici qualificati) debbano avvisare

---

<sup>94</sup> Art. 14, comma secondo, D.L. 14/2019.



il debitore se la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui al comma 2 dell'art. 15 (diverso per ogni creditore pubblico qualificato) e che, se entro novanta giorni dalla ricezione dell'avviso egli non avrà regolarizzato la propria esposizione, essi ne faranno segnalazione all'OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società.

Le segnalazioni all'OCRI si sarebbero dovute effettuare, originariamente, e qualora si fossero posseduti i presupposti, a partire dal 15 agosto 2020, data di entrata in vigore del Codice della crisi.

Tuttavia, nel corso del 2020, ci sono state alcune modifiche relativamente all'efficacia di alcune delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 14/2019, tra cui quelle riguardanti l'obbligo di segnalazione.

### 3.3.2 Art. 11, D.L 9/2020 e rinvio del CCII

L'art. 11 del D.L 9/2020, recante “Misure urgenti per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, aveva inizialmente sancito che «*L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021*», ovvero che gli obblighi di segnalazione provenienti dall'organo di controllo societario o dal revisore e diretto verso l'OCRI e quelli dei creditori qualificati circa le esposizioni debitorie rilevanti operassero a partire dal 15.02.2021. La ratio di tale disposizione stava nell'evitare di appesantire ancora il sistema produttivo, già duramente colpito dall'epidemia da Covid-19, con una nuova disposizione che avrebbe potuto accelerare la situazione di crisi dell'impresa.

Tuttavia, il D.L 9/2020 rinviava solamente l'entrata in vigore del secondo comma dell'art. 14 del Codice della Crisi, non il primo comma. Dal 15.08.2020 fino al 15.02.2021, quindi, l'organo di controllo (o il revisore legale/società di revisione legale) avrebbe potuto segnalare eventuali indizi di crisi dell'impresa all'organo amministrativo e quest'ultimo non avrebbe potuto di certo ignorare tale segnalazione.<sup>95</sup>

L'art. 5 del 23/2020, c.d. D. L “Liquidità”, ha poi prorogato il termine per l'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019) al 01.09.2021, di conseguenza anche l'entrata in vigore degli obblighi di segnalazione slittavano a tale data.

Pertanto, l'organo di controllo/revisore legale è tenuto a valutare che l'assetto organizzativo dell'impresa sia adeguato e segnalare all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi di crisi, o in caso di inerzia di quest'ultimo, all'OCRI, a partire da settembre 2021.

---

<sup>95</sup> Irrera, M., *Le misure di allerta ai tempi del coronavirus*, dirittobancario.it, 16/03/2020;

### 3.3.3 Rinvio obblighi di segnalazione dell'Agenzia delle Entrate

L'art. 5, comma 14, del D.L. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" ha modificato l'ultimo comma dell'art.15 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, rinviando al 2023 gli obblighi di segnalazione al debitore gravanti in capo all'Agenzia delle Entrate.

A tal proposito «*l'obbligo dell'Agenzia delle Entrate di segnalare al debitore il superamento delle soglie di debito IVA rilevanti ai fini dell'allerta decorrerà a partire dalle comunicazioni della liquidazione periodica Iva relative al secondo anno di imposta, anziché al primo, successivo all'entrata in vigore del Codice della crisi, attualmente fissata al 1° settembre 2021*».<sup>96</sup>

La disposizione, secondo quanto dettato nella Relazione illustrativa, risponde «*all'esigenza di evitare un numero eccessivo di segnalazioni anche nei confronti di soggetti potenzialmente beneficiari di interventi di sostegno a causa dell'emergenza COVID*».<sup>97</sup>

A seguito di tale modifica si generano due differenti regimi temporali di efficacia:

- a) gli obblighi di segnalazione dell'organo di controllo, del revisore e della società di revisione e quelli dei creditori pubblici qualificati (INPS e agente della riscossione), diversi dall'Agenzia delle Entrate, entreranno in vigore a partire dal 1.09.2021;
- b) gli obblighi di segnalazione dell'Agenzia delle Entrate entreranno in vigore invece solo a partire dal 2023.

### 3.3.4 Le stime di Cerved e del CNDCEC

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e il partner scientifico Cerved hanno elaborato e pubblicato a febbraio 2020 alcune stime riguardanti gli obblighi di segnalazione: l'analisi ha considerato le 104.570 società di capitali (escluse immobiliari e finanziarie) che, in base ai bilanci 2017 o 2018 presenti nel database Cerved, avevano l'obbligo di nomina dell'organo di controllo/revisore legale (ovvero le S.p.a e le S.r.l che per due anni consecutivi avevano superato i 4 milioni di attivo, oppure i 4 milioni di ricavi, oppure i 20 dipendenti).

---

<sup>96</sup> Assonime (2021), *Decreto Sostegni. Misure di allerta: rinviato al 2023 l'obbligo di segnalazione del debito IVA scaduto e non versato*;

<sup>97</sup> Relazione Illustrativa al Decreto Legge n. 41/2021, noto anche come "Decreto Sostegni".

Il risultato dell'analisi ha fatto emergere che sono 3.830 il numero di società che potrebbero essere segnalate, avendo patrimonio netto negativo oppure avendo superato tutti e cinque gli indici, ovvero il 3,7% del campione.

Nel 2021, quando verranno considerate anche le altre società (considerando i bilanci 2019 e 2020), il numero è destinato a crescere significativamente.

Se invece si considerano tutte le società di capitale, il numero di società che superano le soglie stabilite si aggira a 59.000. Tuttavia, la maggior parte di esse non verranno segnalate agli OCRI: il 25-30% sono società che hanno già avviato una procedura concorsuale, una liquidazione o che hanno cessato l'attività.


Si riassumono i dati dell'analisi svolta da Cerved e CNDCEC nella Tabella 13 e nel Grafico 4 di seguito riportati.

Tabella 13. Società con organo di controllo: n. segnalazioni per PN negativo o per superamento dei 5 indici settoriali.

	Campione società		Patrimonio netto		Superamento cinque indici		Segnalazione per PN o cinque indici			
	2017	2018*	2017	2018*	2017	2018*	2017	2018*	2017	2018*
piccole	66.495	66.851	2.672	3.097	385	426	2.786	3.208	4,3%	4,8%
medie	28.824	30.073	437	529	78	97	455	549	1,6%	1,8%
grandi	7.189	7.646	63	69	5	8	64	73	0,9%	1,0%
totale	100.517	104.570	3.172	3.695	468	531	3.305	3.830	3,3%	3,7%

\*non comprende soc. finanziare/immobiliare – bilanci 2018 o in assenza bilanci 2017

Grafico 4. Società con organo di controllo: % n. segnalazioni per PN negativo o per superamento dei 5 indici settoriali.



Fonte: Cerved

### 3.4 Normativa emergenziale in tema di fallimento e procedure concorsuali

#### 3.4.1 Disposizioni in materia di concordato preventivo e ristrutturazione

Di fronte all'emergenza epidemiologica dovuta dalla diffusione del Covid-19, il Governo ha intrapreso una serie di iniziative destinate a contrastare gli effetti della pandemia sull'economia del paese, in particolare ha emanato una serie di disposizioni relativamente alle procedure concorsuali, che, derogando all'attuale disciplina fallimentare, avevano il principale obiettivo di «*garantire la piena efficacia degli strumenti alternativi al fallimento*».<sup>98</sup>

Per quanto riguarda concordati preventivi e accordi di ristrutturazione, si deve far riferimento all'art. 9 del D.L 23/2020, c.d. Decreto "Liquidità", convertito dalla legge 40/2020, contenente disposizioni straordinarie in materia concorsuale.

<sup>98</sup> Relazione Illustrativa al Decreto Legge n. 23/2020, poi convertito con la Legge n. 40/2020, noto anche come "Decreto Liquidità".

Il primo comma dell'art. 9 dispone che *«I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi»*, ovvero venivano prorogati di sei mesi i termini per l'adempimento dei concordati preventivi e accordi di ristrutturazione omologati che scadevano tra il 23.02.2020 e il 31.12.2021, senza alcuna richiesta da parte del debitore né valutazione da parte del tribunale.

Il secondo comma dell'art. 9 si occupa del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione pendenti, ma non ancora omologati. Il presente comma prevede che *«Nei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologazione, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267[...]»*.

Quindi se al 23.02.2020 era pendente un procedimento di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione, prima ancora che vi sia stata l'omologa, il debitore aveva la possibilità di depositare un'istanza per ottenere un termine, non maggiore di 90 giorni e non prorogabile, per il deposito di una nuova proposta di concordato oppure di un nuovo accordo di ristrutturazione, con decorrenza del termine dalla data del decreto che assegna il termine stesso.

Inoltre, nel caso in cui ci sia già stata l'adunanza dei creditori e non si siano raggiunte le maggioranze previste dalla legge, non è possibile presentare la suddetta istanza in sede di concordato preventivo.

Il Tribunale non è tenuto a valutare le ragioni in merito al deposito dell'istanza, che deve avvenire prima dell'omologazione, deve solo verificare che sussistano le due condizioni di ammissibilità disposte dalla norma: 1) pendenza della procedura alla data del 23.02.2020; 2) la non esistenza di votazione negativa da parte dei creditori nel concordato preventivo.

Un'alternativa per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione non ancora omologati è fornita dal comma terzo dell'art. 9: *«Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologazione una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologazione del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei*

*presupposti di cui agli articoli 180 o 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologazione, dando espressamente atto delle nuove scadenze».*

Quindi, rispetto alla possibilità di presentare istanza per il deposito di nuovo piano o accordo ai sensi del comma secondo dell'art. 9, se al 23.02.2020 era ancora pendente un procedimento di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione, in assenza di omologa, il debitore aveva la possibilità di procedere con il deposito di una memoria al fine di domandare il differimento dei termini originariamente previsti fino a sei mesi.

Dato che si parla di “memoria” e non di “istanza”, è necessario che il Tribunale faccia una valutazione in merito all'accoglimento o diniego della memoria, che dev'essere accompagnata dalla documentazione necessaria per comprovare la necessità del differimento dei termini.

Successivamente, in caso di concordato preventivo, il Tribunale deve ottenere il parere del commissario giudiziale.

Al comma quarto dell'art. 9 il legislatore si è voluto occupare del concordato con riserva ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., permettendo la proroga eccezionale dei termini di deposito della proposta fino a 90 giorni; il comma quarto recita quanto segue *«Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basi su concreti e giustificati motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».*

Si tratta del caso in cui, alla data del 23.02.2020, siano state depositate domande di concordato preventivo, con riserva di successivo deposito della proposta, del piano e della documentazione ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall.

Dinanzi a tale situazione, esistono due alternative per il debitore:

- 1) nel caso sia ancora pendente il primo termine previsto dal Tribunale ordinariamente (tra 60 e 120 giorni), il debitore può richiedere la proroga (di non oltre 60 giorni) in base a quanto stabilito dalla legge fallimentare;
- 2) nel caso in cui sia già pendente il termine di proroga, il debitore può depositare (prima della scadenza del termine di proroga) istanza ai sensi dell'art. 9, comma 4, al fine di ottenere un'ulteriore proroga in via eccezionale di non oltre 90 giorni per il deposito

della proposta, del piano e della documentazione, purché sia resa necessaria con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza Covid-19.<sup>99</sup>

Il Tribunale, su parere del commissario giudiziale, potrà accogliere o meno l'istanza.

Anche per gli accordi di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182 bis l. fall. il legislatore ha previsto una proroga eccezionale del termine per il deposito dell'accordo fino a 90 giorni: a tal proposito il comma quinto dell'art. 9 dispone che *«L'istanza di cui al comma 4 può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 182-bis, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall'articolo 182-bis, comma settimo, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basi su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182-bis, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»*.

Simile a quanto dettato dal quarto comma, il quinto comma dell'art. 9 si è occupato del caso in cui, alla data del 23.02.2020, fosse stato pendente il termine (di non oltre 60 giorni) per concludere le trattative con i creditori, depositando un accordo di ristrutturazione con relativa attestazione, ai sensi dell'art. 182 bis, comma 7, l. fall. In tal caso, il debitore aveva la possibilità, prima che il termine già concesso scadesse, di depositare istanza ai sensi dell'art. 9, comma 5, al fine di ottenere una proroga in via eccezionale di non oltre 90 giorni per il deposito del definitivo accordo di ristrutturazione.

Il Tribunale dovrà valutare sui motivi della suddetta istanza in camera di consiglio, senza che debba essere integrato il contraddittorio ai sensi dell'art. 182 bis, comma 7, primo periodo, l. fall.<sup>100</sup>

La legge di conversione del D.L 23/2020 ha poi introdotto l'art. 9, comma 5 bis, che ha disposto quanto segue *«Il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini di cui all'articolo 161, sesto comma (termini per depositare il piano concordatario), o all'articolo 182-bis, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (termini per depositare l'accordo di ristrutturazione dei debiti), può entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942,*

---

<sup>99</sup> Cocco, F.M., *Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione: le principali novità del Decreto Liquidità*, Cocco Studio Legale, 4/12/2020.

<sup>100</sup> Cocco, F.M., *Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione: le principali novità del Decreto Liquidità*, Cocco Studio Legale, 4/12/2020;

*pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima [...]».*

Dunque, il debitore può rinunciare alle predette procedure e il Tribunale potrà solamente verificare la completezza e la regolarità della documentazione, dichiarando l'improcedibilità delle procedure precedentemente radicate.

Infine, sempre a seguito della conversione in legge del decreto "Liquidità", è stato inserito l'ultimo comma, il quinto *ter*, che ha previsto maggiori termini per il deposito della proposta, del piano e della documentazione nel concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall, in presenza di procedimento per la dichiarazione di fallimento.

Infatti, nel caso in cui sia pendente un'istanza di fallimento in danno al debitore che deposita una domanda di concordato con riserva, secondo quanto disposto dalla legge fallimentare, il tribunale ha la possibilità di concedere un termine di soli 60 giorni, prorogabili di non oltre 60 giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione.<sup>101</sup>

L'art. 9, comma 5 *ter*, ha disposto invece, in via del tutto straordinaria per l'emergenza epidemiologica dovuta dal Covid-19, per le domande di concordato con riserva depositate entro il 31 dicembre 2020, un termine compreso tra 60 e 120 giorni, prorogabili di non oltre 60 giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione, anche nel caso in cui sia pendente istanza di fallimento.

#### *3.4.2 Disposizioni in materia di fallimento*

L'art. 10 del D.L 23/2020, convertito dalla legge 40/2020, si è invece occupato delle dichiarazioni di fallimento. Il predetto articolo dispone al primo comma che *«Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili»*, ovvero le domande di fallimento depositate tra il 9.03.2020 ed il 30.06.2020, sono dichiarate improcedibili dal Tribunale. La ratio di tale disposizione si può desumere dalla Relazione Illustrativa del D.L 23/2020, che spiega come l'art. 10 si collochi tra le misure introdotte a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 a sostegno del sistema produttivo.

Tuttavia, non tutte le domande di fallimento possono essere dichiarate improcedibili. Infatti, il primo comma dell'art. 10 non si applica a:

---

<sup>101</sup> Art. 161, comma 10, l. fall.



«a) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19;

b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, secondo comma (dichiarazione di fallimento conseguente a inammissibilità del concordato preventivo), 173, secondo e terzo comma (dichiarazione di fallimento conseguente a revoca dell'ammissione al concordato preventivo), e 180, settimo comma (dichiarazione di fallimento conseguente a mancata omologazione del concordato preventivo), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 7, numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 (dichiarazione di fallimento su istanza del pubblico ministero, con richiesta di provvedimenti cautelari o conservativi)».<sup>102</sup>

Inoltre, il comma terzo dell'art. 10 dispone che, se dopo la dichiarazione di improcedibilità, faccia comunque seguito, entro il 30.09.2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo tra il 9.03.2020 e il 30.06.2020 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10 (fallimento dell'imprenditore cessato), 64 (inefficacia degli atti a titolo gratuito), 65 (inefficacia dei pagamenti di crediti che scadono il giorno della dichiarazione di fallimento o successivamente), 67, comma 1 e 2 (revocatoria degli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie), 69-bis (azioni revocatorie) e 147 (fallimento dei soci di una s.r.l.) della legge fallimentare.<sup>103</sup>

Tale disposizione è temporanea e volta a «evitare procedure viziate da fattori estranei all'operato degli imprenditori e dei soggetti coinvolti ed interessati [...]»<sup>104</sup>.

### 3.4.3 Novità in materia di transazione fiscale

L'articolo 3, comma 1 *bis*, del D.L. 125/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 159/2020, ha introdotto una serie di modifiche alla legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267):

- all'articolo 180, quarto comma, è stato introdotto il seguente nuovo periodo: «Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza

---

<sup>102</sup> Art. 10, secondo comma, D.L. 23/2020, convertito dalla legge 40/2020;

<sup>103</sup> Cocco, F.M., *Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione: le principali novità del Decreto Liquidità*, Cocco Studio Legale, 4/12/2020;

<sup>104</sup> Relazione Illustrativa al Decreto Legge n. 23/2020, poi convertito con la Legge n. 40/2020, noto anche come "Decreto Liquidità".

*obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria»;*

- all'articolo 182 *bis*, quarto comma, è stato inserito il seguente nuovo periodo: *«Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria»;*
- all'art. 182 *ter*, quinto comma, il secondo periodo è stato modificato con il seguente: *«In tali casi l'attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale»* e inoltre, dopo il terzo periodo, è stato aggiunto: *«Ai fini della proposta di accordo su crediti aventi ad oggetto contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore»*.<sup>105</sup>

Le nuove disposizioni appena citate vanno a modificare l'istituto della transazione fiscale, in sintesi viene previsto che:

- il Tribunale abbia la possibilità di omologare il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte di Agenzia delle Entrate e Inps, se l'adesione è decisiva per il raggiungimento delle maggioranze e quando, in base alla relazione dell'attestatore, la proposta di soddisfacimento è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;

---

<sup>105</sup> Agenzia delle Entrate (2020), *Circolare 34/E del 29 dicembre 2020: Gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa.*

- il Tribunale possa omologare l'accordo di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte di Agenzia delle Entrate e Inps, quando l'adesione è necessaria per il raggiungimento della percentuale e quando, in base alla relazione dell'attestatore, la proposta di soddisfacimento è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;
- l'attestazione del professionista, relativamente ai crediti tributari o contributivi, e relativi accessori, deve considerare anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; ciò rappresenta oggetto di precisa valutazione da parte del tribunale.

Pertanto, la procedura di omologa del concordato o accordo di ristrutturazione non sarà più influenzata dall'adesione all'accordo o il voto nel concordato preventivo da parte di Agenzia delle Entrate e Inps; quindi, il Tribunale dovrà valutare il miglior trattamento di Agenzia delle Entrate e Inps rispetto all'alternativa liquidatoria.

## **Capitolo IV Rilevazione contabile dei bonus fiscali e aiuti contenuti nei decreti-legge emanati a seguito dell'emergenza da Covid-19**

L'emergenza epidemiologica del Covid-19 ha previsto delle misure volte a sostenere l'economia e le imprese; tali misure sono state introdotte nel corso del 2020 e, in parte, si sono protratte nel 2021: si parla, soprattutto, dei numerosi crediti fiscali (dal bonus locazioni al bonus per sanificazione e acquisto DPI ed adeguamento dei locali destinati all'esercizio di impresa, dal nuovo bonus pubblicità fino ai contributi a fondo perduto).

Essendo misure erogate nel corso del 2020 e alcune ancora in essere nel 2021, è sorto il problema di come dovessero essere contabilizzate nei bilanci d'esercizio.

Nei paragrafi successivi si vuole fornire una guida sulla loro contabilizzazione.

### **4.1 Contributo a fondo perduto**

#### *4.1.1 Natura dell'agevolazione*

L'emergenza epidemiologica dovuta dalla diffusione del Covid-19 ha costretto il governo italiano, a partire dal mese di marzo 2020, ad adottare misure volte a contrastare la sua rapida diffusione: tra le varie misure sanitarie intraprese, il paese ha dovuto sospendere o ridurre alcune attività produttive e commerciali, vietando o limitando anche gli spostamenti nel territorio. Per tale ragione, si è reso necessario supportare economicamente le attività duramente colpite dagli effetti del Covid-19, e tra le misure di maggior interesse emanate dal governo, ci sono i contributi a fondo perduto, ovvero somme di denaro erogate direttamente dallo Stato senza nessun obbligo di restituzione.

Nel corso del 2020 e del 2021, i contributi a fondo perduto erogati dallo Stato italiano per le imprese italiane, a titolo esemplificativo, sono stati:

- 1) Contributo a fondo perduto dell'art.25 del D.L "Rilancio" (D.L 34/2020);
- 2) Contributo a fondo perduto dell'art.59 del D.L "Agosto" (D.L 104/2020);
- 3) Contributo a fondo perduto dell'art.1 del D.L "Ristori" e "Ristori bis" (D.L 137/2020 e D.L 149/2020);
- 4) Contributo a fondo perduto dell'art.1 del D.L "Natale" (D.L 172/2020);
- 5) Contributo a fondo perduto dell'art.1 del D.L "Sostegni" (D.L 41/2021).

In sintesi, il contributo di cui al punto 1) spettava ai titolari di partita Iva che esercitavano attività d'impresa e di lavoro autonomo o che erano titolari di reddito agrario purché nel 2019 avessero conseguito un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 5 milioni di euro e

soddisfacessero una delle tre seguenti condizioni:

1. aver avuto un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del mese di aprile 2019;
2. aver iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2018;
3. avere il domicilio fiscale o la sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020.<sup>106</sup>

Il contributo di cui al punto 2) consisteva nell'erogazione agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico in centri storici di una somma di denaro se in possesso dei seguenti requisiti:

1. svolgere un'attività di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti dei capoluoghi di provincia che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura tre volte superiore ai residenti e delle città metropolitane che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura almeno pari ai residenti.
2. ammontare del fatturato e dei corrispettivi ottenuto nel mese di giugno 2020 negli esercizi situati nelle zone A o equipollenti dei comuni sopra indicati inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.<sup>107</sup>

I contributi a fondo perduto di cui al punto 3) spettavano ai titolari di partita Iva che, sulla base di una precisa codifica ATECO, esercitavano l'attività prevalente in uno dei settori economici individuati dallo stesso decreto legge "Ristori" e ai titolari di partita Iva che, sulla base di una precisa codifica ATECO, esercitavano l'attività prevalente in uno dei settori economici individuati dallo stesso decreto legge "Ristori bis", e avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (c.d. regioni "rosse"). Tali contributi venivano erogati in automatico se si era già usufruito del contributo di cui all'art. 25 del D.L "Rilancio" oppure, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 25 del precedente decreto-legge, a seguito di apposita istanza inviata.

Il contributo di cui al punto 4) spettava, in via automatica, a coloro che esercitavano attività del settore ristorazione, nel caso in cui avessero già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del D.L "Rilancio".

Infine, il contributo di cui al punto 5) spettava a tutti i soggetti che svolgevano attività d'impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato in possesso dei seguenti requisiti:

---

<sup>106</sup> Agenzia delle Entrate - Area tematica "Contributo a fondo perduto";

<sup>107</sup> Agenzia delle Entrate - Area tematica "Contributo a fondo perduto".

1. avere la partita Iva attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”;
2. aver avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019;
3. aver avuto nell’anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30 per cento rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019 oppure aver aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.<sup>108</sup>

In via generale, tali contributi sono stati erogati a seguito dell’istanza presentata telematicamente all’Agenzia delle entrate e con accredito diretto sul conto corrente bancario (si tratta, difatti, di vera e propria liquidità).

Dal punto di vista fiscale tali contributi a fondo perduto:

- non sono imponibili ai fini del calcolo delle imposte sui redditi e IRAP;
- non influiscono sul calcolo della deduzione degli interessi passivi (art. 61 TUIR) e degli altri costi e componenti negativi diversi dagli interessi passivi (art. 109, comma 5, TUIR);
- non sono soggetti alla ritenuta a titolo d’acconto applicabile ai contributi degli enti pubblici (art. 28, comma 2, D.P.R. n. 600/1973).<sup>109</sup>

Tali contributi sono assimilabili ai contributi in conto esercizio e devono essere contabilizzati come altri ricavi e proventi non imponibili.

#### *4.1.2 Esempio di possibile contabilizzazione secondo i principi contabili nazionali*

Per gli OIC *adopter*, i contributi in conto esercizio devono essere rilevati per competenza (non per cassa) e indicati separatamente in una sottovoce della voce A5 del Conto economico<sup>110</sup>, ovvero, specificatamente, nella voce “Valore della produzione”, in “Altri ricavi e proventi” (con separata indicazione dei contributi in conto esercizio del Conto economico).

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che *«sul piano contabile tale contributo a fondo perduto costituisce un contributo in conto esercizio in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del COVID-19. In considerazione di ciò, in applicazione del principio contabile OIC 12, il contributo sarà rilevato nella voce A5 del conto economico»*.<sup>111</sup>

---

<sup>108</sup> Agenzia delle Entrate - Area tematica “Contributo a fondo perduto”;

<sup>109</sup> Agenzia delle Entrate (2020), *Circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, par. 4*;

<sup>110</sup> OIC 12, paragrafo 56, lettera f);

<sup>111</sup> Agenzia delle Entrate (2020), *Circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, par. 4*.

I contributi in conto esercizio devono essere contabilizzati nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, e quindi anche nell'esercizio successivo al quale essi sono riferiti. Per evitare ogni dubbio, la certezza del diritto a ottenere il contributo coincide con la ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza.<sup>112</sup>

Si riporta di seguito un esempio (Esempio 5) sulla possibile contabilizzazione del contributo a fondo perduto degli OIC *adopter*, tenendo presente le diverse tipologie di contributo che sono state introdotte nel 2020 e nel corso del 2021.

#### Esempio 5.

1. A seguito del rilascio della ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza:

- Stato patrimoniale, voce C II Crediti v/enti pubblici;
- Conto economico, voce A5 Contributi in conto esercizio.

Crediti v/enti pubblici	Xxx	
Contributi in conto esercizio non imponibili		Xxx

2. A seguito dell'accreditamento in conto corrente del contributo:

- Stato patrimoniale, voce C IV Banca c/c;
- Stato patrimoniale, voce C II Crediti v/enti pubblici.

Banca c/c	Xxx	
Crediti v/enti pubblici		Xxx

3. Alternativamente (nel caso, ad esempio, del contributo di cui all' art. 1 del D.L "Natale" o dei contributi a fondo perduto del D.L "Ristori" e "Ristori *bis*") il contributo può essere accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario, la certezza del diritto a percepire il contributo coincide con l'accredito stesso:

Banca c/c	Xxx	
Contributi in conto esercizio non imponibili		Xxx

#### 4.1.3 Contabilizzazione secondo i principi contabili internazionali

<sup>112</sup> Una volta presentata l'istanza per beneficiare del contributo a fondo perduto è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico ed entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico, è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto della stessa.

In base a quanto dettato dallo IAS 20, paragrafo 12, «*I contributi pubblici devono essere rilevati, con un criterio sistematico, nel prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio negli esercizi in cui l'entità rileva come costi le relative spese che i contributi intendono compensare*».

I contributi pubblici non devono essere iscritti direttamente a patrimonio netto.

Nel caso in cui il contributo divenga esigibile in un certo esercizio e «*sia riscuotibile come compensazione per costi o perdite già sostenuti ovvero al fine di dare un supporto finanziario immediato all'entità senza correlati costi futuri deve essere rilevato nel prospetto dell'utile (perdita) dell'esercizio in cui diventa esigibile*»<sup>113</sup>, ovvero deve essere rilevato come provento di quell'esercizio.

Sono ritenuti accettabili, per la rappresentazione dei contributi in conto esercizio, due metodi:

- a) accredito al conto economico come provento;
- b) deduzione del costo al quale il contributo si riferisce.<sup>114</sup>

Di seguito un esempio di contabilizzazione del contributo per gli IAS *adopter* (Esempio 6).

Esempio 6.

A seguito dell'accreditamento in conto corrente del contributo:

- Stato patrimoniale, voce Banca c/c;
- Conto economico, voce Altri proventi.

Banca c/c	Xxx	
Altri proventi		Xxx

## 4.2 Credito d'imposta canoni di locazione e affitti d'azienda

### 4.2.1 Natura dell'agevolazione

Con lo scopo di sostenere le imprese colpite dall'emergenza epidemiologia del Covid-19, il D.L. "Cura Italia" e il D.L. "Rilancio" hanno introdotto dei crediti d'imposta sui canoni di locazione, utilizzabili in compensazione o cedibili a terzi.

Inizialmente l'articolo 65, comma 1, del D.L. 18/2020 riconosceva ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 soggetti alla chiusura forzata della propria attività a causa del Covid-19.

<sup>113</sup> IAS 20, paragrafo 20;

<sup>114</sup> Fanelli, R., *Contributi a fondo perduto: come riportarli in contabilità*, IPSOA, 17/11/2020.



Successivamente l'art. 28 del D.L. 34/2020 ha introdotto un credito d'imposta per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo o per i canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Inizialmente i requisiti per accedere al credito erano:

- ricavi 2019 non superiori a 5 milioni di euro<sup>115</sup>;
- diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (il mese di giugno è stato introdotto con l'art.77 D.L. 104/2020, c.d. Decreto "Agosto") di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (2019).

Con la conversione in legge del Decreto "Agosto" (legge di conversione 126/2020) era stato prorogato il credito d'imposta per le imprese turistico ricettive fino al 31 dicembre 2020.

Poi l'art. 8 del Decreto "Ristori" (D.L. 137/2020) e l'art. 4 del Decreto "Ristori *bis*" (D.L. 149/2020)<sup>116</sup>, hanno previsto il credito d'imposta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 in favore delle sole imprese interessate dalle nuove misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, rispettivamente, del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020 (bar, ristoranti...). Successivamente, il comma 602 dell'articolo 1 della legge 178/2020 ("Legge di bilancio 2021") ha modificato l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 28 del Decreto "Rilancio" e ha esteso, per le sole imprese turistico ricettive, il credito d'imposta fino ad aprile 2021. Infine, l'art. 4, comma 1, del D.L. 73/2021(c.d. Decreto "Sostegni bis") ha sostituito il termine del 30.04.2021 con quello del 31.07.2021 (sempre per le sole imprese turistiche ricettive) e ha esteso il credito per le mensilità di gennaio-maggio 2021 a tutti gli altri soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione (se in possesso di specifici requisiti). Inoltre, con la conversione in legge del Decreto "Rilancio" (legge di conversione 77/2020), è stata introdotta la possibilità di richiedere il credito anche senza aver subito un calo del fatturato, nel caso in cui la società avesse una sede operativa nei comuni con stati di emergenza per eventi calamitosi, in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (ovvero alla data

---

<sup>115</sup> Possono beneficiare, a prescindere dalla verifica di quest'ultimo requisito, le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator. Ai sensi del comma 3 *bis* dell'art. 28 del D.L. "Rilancio", le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio beneficiano del credito d'imposta anche se nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, ma le misure del credito d'imposta del 60 e 30 per cento previste, rispettivamente, per le locazioni e gli affitti d'azienda sono corrispondentemente ridotte al 20 e al 10 per cento.

<sup>116</sup> Confluito nell'articolo 8 *bis* del Decreto "Ristori" convertito dalla legge 176/2020, poiché l'articolo 1, comma 2, della legge di conversione del Decreto "Ristori" ha abrogato il D.L. 149/2020 (c.d. Decreto "Ristori *bis*"), a decorrere dal 25 dicembre 2020.

31 gennaio 2020), oppure nel caso in cui i soggetti avessero iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Il credito d'imposta spettava nella misura del 60% del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo e del 30% nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda (per le strutture turistico-ricettive 50%).<sup>117</sup>

Il comma 6, dell'art. 28 del D.L. 34/2020 e l'art. 122, comma 2, lettera b), del D.L. 34/2020 prevedono la possibilità di utilizzare il credito d'imposta:

- in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa
- può essere ceduto al locatore o al concedente; oppure ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

A sua volta, il cessionario può utilizzare il credito solamente:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto;
- in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997.

Infine, lo stesso comma 6 specifica che il componente positivo rilevato dal locatario/fruttore del credito non concorre:

- alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;
- al valore della produzione ai fini IRAP;
- ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR;
- ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi, di cui all'articolo 109, comma 5, del TUIR.<sup>118</sup>

#### *4.2.2 Esempio di possibile contabilizzazione*

Il credito d'imposta sui canoni di locazione maturato, che può essere compensato senza limitazioni, viene classificato come contributo in conto esercizio in Conto economico (voce A5), con la seguente scrittura (Esempio 7)<sup>119</sup>:

---

<sup>117</sup> CNDCEC (2020), *Il credito d'imposta sulle locazioni e i comuni in stato di emergenza*;

<sup>118</sup> Agenzia delle Entrate (2020), *Circolare n. 14/E del 6 giugno 2020*;

<sup>119</sup> Rossi, G., *Come contabilizzare i bonus fiscali ricevuti per effetto del Covid*, IPSOA, 25/02/2021.

Esempio 7.

Crediti compensabili vs. Erario	Xxx	
Contributi in conto esercizio non imponibili		Xxx

### 4.3 Credito d'imposta sanificazione e dpi

#### 4.3.1 Natura dell'agevolazione

L'art.125 del D.L 34/2020 (Decreto "Rilancio") ha introdotto un credito d'imposta per le spese di sanificazione e l'acquisto di dispositivi protettivi DPI sostenute nel corso del 2020 a seguito della diffusione del Covid-19 per aiutare le imprese che hanno dovuto sostenere spese straordinarie rispetto alla normale attività imprenditoriale.

Il credito d'imposta suddetto era rivolto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il credito d'imposta era pari al 60% delle spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione presentata. Tuttavia, la percentuale del 60% rappresentava il credito "teorico", l'importo esatto del credito si sarebbe ottenuto moltiplicando il credito teorico con una percentuale resa nota con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate in base alle risorse disponibili: inizialmente la percentuale era pari a 15,6423%, successivamente è stata modificata a 47,1617%.

Dunque, l'importo massimo del credito d'imposta fruibile era pari al credito d'imposta richiesto (dato dalle spese sostenute moltiplicate per il 60%) moltiplicato per 47,1617%<sup>120</sup>.

Il credito d'imposta, in base alle spese effettivamente sostenute, può essere fruito dai beneficiari fino all'importo massimo fruibile:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- in compensazione;
- ceduto.

Infine, il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione non concorre:

- alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;
- al valore della produzione ai fini IRAP;

---

<sup>120</sup> Agenzia delle Entrate (2020), *Provvedimento del 16 dicembre 2020 - Determinazione della nuova percentuale di fruizione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*;

- ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR;
- ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi, di cui all'articolo 109 comma 5, del TUIR.<sup>121</sup>

#### 4.3.2 Esempio di possibile contabilizzazione

Anche in tal caso il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di DPI dev'essere rilevato come contributo in conto esercizio e, quindi, dev'essere contabilizzato in Conto economico voce A5 (Esempio 8).

Esempio 8.

Crediti compensabili vs. Erario	Xxx	
Contributi in conto esercizio non imponibili		Xxx

Diversamente dal credito d'imposta sui canoni di locazione, la spesa può interessare dispositivi o attrezzature che abbiano la natura di beni strumentali; in tal caso è necessario che l'imputazione a Conto economico avvenga seguendo un criterio conforme alla relativa fecondità economica ripetuta e alla durata del periodo di ammortamento contabile (non rilevante fiscalmente) del cespite di riferimento (ad esempio utilizzando i risconti).<sup>122</sup>

## 4.4 Superbonus 110% e altri bonus fiscali

### 4.4.1 Natura dell'agevolazione

L'art.119, D.L 34/2020, c.d. Decreto "Rilancio" ha introdotto il "Superbonus", un bonus fiscale che prevede una detrazione del 110% delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Tali nuove misure si sommano alle detrazioni già esistenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus).

<sup>121</sup> Agenzia delle Entrate (2020), *Circolare n. 20/E del 10 luglio 2020*.

<sup>122</sup> Rossi, G., *Come contabilizzare i bonus fiscali ricevuti per effetto del Covid*, IPSOA, 25/02/2021.

Inoltre, oltre a poter beneficiare direttamente della detrazione, è possibile scegliere per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi oppure per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La detrazione è pari al 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo entro i limiti di capienza dell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel caso di cessione, questa può essere disposta in favore:

- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti);
- di istituti di credito e intermediari finanziari.

Coloro che ricevono il credito hanno, a loro volta, la possibilità di cessione.<sup>123</sup>

#### *4.4.2 Esempio di possibile contabilizzazione*

A seconda dell'opzione che si è deciso di adottare per usufruire del Superbonus, si hanno diversi metodi di contabilizzazione:

1. Contabilizzazione del diritto alla detrazione fiscale della società committente;
2. Contabilizzazione dello sconto in fattura della società commissionaria;
3. Contabilizzazione in caso di cessione del credito da parte della società cedente e cessionaria.

Nel caso 1) il diritto alla detrazione fiscale, ovvero il diritto a compensare debiti tributari, viene assimilato ad un contributo in conto impianti, ai sensi del par. 86 dell'OIC 16. Tale contributo viene rilevato, in base a quanto dettato dall'OIC 16, paragrafi 87 e 88, come credito tributario e, in contropartita, si può: «

*a) con il primo metodo (metodo indiretto) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi", e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di "risconti passivi";*

*b) con il secondo metodo (metodo diretto) i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono»<sup>124</sup>.*

---

<sup>123</sup> La normativa in materia di Superbonus è in continua evoluzione e soggetta a modifica, perciò in tale tesi ci si limiterà a fornire solamente una panoramica sulla sua possibile contabilizzazione in bilancio.

<sup>124</sup> OIC 16, par. 88;

Quindi la contabilizzazione di un contributo conto impianti avviene con il metodo diretto, ovvero riducendo l'investimento effettuato cui il contributo afferisce, oppure con il metodo indiretto, attraverso accredito graduale del contributo al Conto economico (Esempio 9).<sup>125</sup>

Esempio 9<sup>126</sup>.

L'impresa ABC (società committente dei lavori), per effetto della realizzazione di un intervento di sostituzione dell'impianto di climatizzatore invernale (intervento trainante), per una spesa pari ad Euro 10.000 + IVA 10%, sostenuta a ottobre 2020, ha acquistato il diritto alla detrazione fiscale pari al 110% delle spese sostenute e rimaste a suo carico.

L'impresa ABC decide di fruire direttamente della detrazione fiscale utilizzandola in detrazione dall'imposta IRES (ovvero in compensazione con i debiti tributari IRES).

Costo Impianto: Euro 10.000

Totale Fattura (Iva 10%): Euro 11.000

Bonus fiscale: Euro 11.000 (110% di Euro 10.000)

Il credito tributario viene contabilizzato al costo ammortizzato, in sede di rilevazione iniziale viene iscritto al valore attuale di 10.000 euro.

Anno 2020, viene acquistato il nuovo impianto, la società ABC procede con la seguente scrittura:

Immobilizzazione (Impianto)	10.000	
Iva a credito	1.000	
Debiti vs fornitore		11.000

Dopo aver pagato il fornitore:

Debiti vs fornitore	11.000	
Banca c/c		11.000

Successivamente, l'iscrizione del bonus fiscale può avvenire in base a due metodi:

Metodo diretto per rilevare un contributo in conto impianti

Al 31.12 si procede con la seguente scrittura:

Crediti tributari	10.000	
-------------------	--------	--

<sup>125</sup> Pèrez Corradini, D., *La contabilizzazione della detrazione per risparmio energetico*, MySolution, 24/02/2020;

<sup>126</sup> OIC (2020), *Bozza per consultazione- Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali*.

Immobilizzazione (Impianto)		10.000
-----------------------------	--	--------

Metodo indiretto per rilevare contributo in conto impianti

- Imputazione a Conto economico nella voce A5 dei contributi in conto impianti che sono rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi;
- I risconti sono ridotti alla fine di ogni esercizio con accredito a Conto economico da effettuarsi in misura corrispondente all'aliquota di ammortamento del bene cui il contributo si riferisce. In tal caso, la quota di ammortamento di competenza di ogni esercizio viene calcolata sul costo del bene al lordo dei contributi.<sup>127</sup>

Crediti tributari	10.000	
Contributo c/impianti		10.000

Contributo c/impianti	10.000	
Risconto passivo		10.000

*Fonte:* OIC

I crediti tributari sono valutati al costo ammortizzato<sup>128</sup>, seguendo quanto dettato dall'OIC 15. In sede di rilevazione iniziale, il credito viene iscritto al valore attuale, e considerando che per i crediti tributari il rischio di controparte è assente, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali combacia con il tasso di interesse di mercato.

Il credito tributario viene iscritto in bilancio ad un valore pari al costo sostenuto per l'investimento e si determina il tasso di interesse effettivo pari al tasso interno di rendimento che rende il valore attuale delle compensazioni future uguale al valore di rilevazione iniziale del credito.

Negli anni successivi all'iscrizione, la società rileva un provento finanziario ottenuto dall'applicazione del tasso di interesse effettivo determinato in sede di rilevazione iniziale; tale

<sup>127</sup> Pèrez Corradini, D., *La contabilizzazione della detrazione per risparmio energetico*, MySolution, 24/02/2020;

<sup>128</sup> Art. 2426, comma 1, n. 8;

provento finanziario viene contabilizzato durante tutto il periodo in cui è possibile compensare il credito, ovvero 5 anni nel caso del Superbonus (Esempio 10)<sup>129</sup>.

Esempio 10.

Anno 2021 fino all'anno 2025, la società può compensare il credito (è prevista una detrazione a quote costanti pari a 11.000/5, ovvero 2.200 euro per 5 anni).

Anno 2021:

Debiti tributari (IRES)	2.200	
Crediti tributari		2.200

Crediti tributari	326	
Provento finanziario		326

Si riepilogano di seguito i calcoli effettuati con l'applicazione del criterio del costo ammortizzato:

Anno	Credito tributario	Utilizzo in compensazione	Provento fin.	Costo ammortizzato			
Anno 0- 2020	10.000,00	-	-	-			10.000,00
Anno 1- 2021	10.000,00	- 2.200,00	326,35	8.126,35			-2200
Anno 2- 2022	8.126,35	- 2.200,00	265,20	6.191,55			-2200
Anno 3- 2023	6.191,55	- 2.200,00	202,06	4.193,61			-2200
Anno 4- 2024	4.193,61	- 2.200,00	136,86	2.130,47			-2200
Anno 5- 2025	2.130,47	- 2.200,00	69,53	0,00			-2200
		11.000,00	1.000,00				1000
Tasso interno di rendimento		3,26% *					

\*calcolato con la funzione TIR COST di Excel

In bilancio avremmo le seguenti scritture:

	STATO PATRIMONIALE	CONTO ECONOMICO
	Credito tributario	Provento finanziario
Anno 0- 2020	10.000,00	-
Anno 1- 2021	8.126,35	326,35
Anno 2- 2022	6.191,55	265,20
Anno 3- 2023	4.193,61	202,06
Anno 4- 2024	2.130,47	136,86
Anno 5- 2025	-	69,53
		1.000,00

Nel caso 2) è la società commissionaria (colei che ha realizzato l'intervento oggetto della norma) che concede uno sconto in fattura alla società committente, sulla quale è maturato il

<sup>129</sup> OIC (2020), *Bozza per consultazione- Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali*.



diritto alla detrazione del 110%, e a sua volta contabilizza il credito maturato nei confronti della società committente come credito tributario per un importo pari allo sconto concesso.

La società commissionaria (fornitore) è responsabile solo dell'eventuale utilizzo maggiore o irregolare del credito ricevuto.

Rispetto al caso 1) il valore di iscrizione del credito è pari al costo di acquisto sostenuto, ovvero, nell'Esempio 11, all'importo dello sconto in fattura. Il credito sarà valutato successivamente al costo ammortizzato come nell'Esempio 10 nel caso della detrazione diretta.<sup>130</sup>

Esempio 11.

Si riprendono le ipotesi di cui all'Esempio 9.

La società ZXY (società commissionaria), che ha realizzato l'intervento di sostituzione dell'impianto di climatizzatore invernale, concede alla società ABC (società committente) uno sconto in fattura pari a 10.000 euro, per un totale fattura di 11.000 euro.

Anno 2020, viene venduto il nuovo impianto, la società ZXY contabilizza la vendita nel seguente modo:

Crediti vs cliente	11.000	
Ricavo		10.000
Iva a debito		1.000

La società XYZ concede uno sconto in fattura pari a 10.000 euro alla società ABC e modifica il credito vs cliente (vs ABC) a credito tributario, per un importo pari allo sconto concesso, ovvero 10.000 euro:

Crediti tributari	10.000	
Banca c/c	1.000	
Crediti vs cliente		11.000

Dall'anno 2021 all'anno 2025 la società XYZ compensa il credito tributario in 5 anni in quote costanti (2.200 euro), le scritture contabili saranno uguali a quelle previste nel caso 1) (Esempio 10).

Nel caso 3), la società su cui matura il credito (cedente), cede il credito alla società realizzatrice dell'intervento agevolativo, o ad altri soggetti e altri intermediari finanziari (cessionari).

---

<sup>130</sup> OIC (2020), *Bozza per consultazione- Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali*.

Il cedente dovrà contabilizzare la differenza emersa tra il corrispettivo pattuito per il credito tributario ceduto e il valore contabile risultante in bilancio al momento della cessione come provento o onere in Conto economico.

Si avrà un provento finanziario (da rilevare nella voce C16d) Proventi diversi dai precedenti) qualora il cedente ottenesse in cambio del credito ceduto un importo maggiore rispetto al suo valore contabile. Al contrario si avrà un onere finanziario (da rilevare nella voce C17) Interessi e altri oneri finanziari).

Il cessionario che riceve il credito dal cedente dovrà contabilizzare tale credito d'imposta in bilancio come credito tributario e iscriverlo al costo sostenuto per acquistarlo, non trattandosi di un credito generato bensì acquistato. La sua valutazione successiva avverrà come nell'Esempio 10 al costo ammortizzato (ovvero nello stesso modo che per la società committente e commissionaria). Anche in tal caso, come per una società commissionaria, il cessionario è responsabile solo dell'utilizzo irregolare o maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto (si veda l'Esempio 12).

Esempio 12.

Contabilizzazione per il cedente (società ABC)

Si richiamano le ipotesi di cui all'Esempio 9.

Anno 2020, viene acquistato il nuovo impianto:

Immobilizzazione (Impianto)	10.000	
Iva a credito	1.000	
Debiti vs fornitore		11.000

Dopo aver pagato il fornitore:

Debiti vs fornitore	11.000	
Banca c/c		11.000

Iscrizione del bonus fiscale al costo ammortizzato, con metodo diretto al 31.12 si procede con la seguente scrittura:

Crediti tributari	10.000	
Immobilizzazione (Impianto)		10.000

Ipotesi 1: Società ABC (cedente) cede il suo credito tributario per 9.000 euro:

Banca c/c	9.000	
-----------	-------	--

Oneri finanziari	1.000	
Crediti tributari		10.000

Ipotesi 2: Società ABC (cedente) cede il suo credito tributario per 12.000 euro:

Banca c/c	12.000	
Proventi finanziari		2.000
Crediti tributari		10.000

Contabilizzazione per il cessionario (società ZYX)

Ipotesi: Società ZYX (cessionario) acquista credito per 9.000 euro da ABC (cedente)

Anno 2020, iscrizione del bonus fiscale al costo di acquisto di 9.000 euro:

Crediti tributari	9.000	
Banca c/c		9.000

Anno 2021 fino all'anno 2025, la società può compensare il credito (è prevista una detrazione a quote costanti pari a 11.000/5, ovvero 2.200 euro per 5 anni).

Anno 2021:

Debiti tributari (IRES)	2.200	
Crediti tributari		2.200

Crediti tributari	637	
Provento finanziario		637

Si riepilogano di seguito i calcoli effettuati con l'applicazione del criterio del costo ammortizzato:

Anno	Credito tributario	Utilizzo in compensazione	Provento fin.	Costo ammortizzato			
Anno 0- 2020	9.000,00	-	-	-			9.000,00
Anno 1- 2021	9.000,00	- 2.200,00	637,63	7.437,63			-2200
Anno 2- 2022	7.437,63	- 2.200,00	526,94	5.764,57			-2200
Anno 3- 2023	5.764,57	- 2.200,00	408,41	3.972,97			-2200
Anno 4- 2024	3.972,97	- 2.200,00	281,48	2.054,45			-2200
Anno 5- 2025	2.054,45	- 2.200,00	145,55	0,00			-2200
		11.000,00	2.000,00				2000
Tasso interno di rendimento		7,08% *					

In bilancio avremmo le seguenti scritture:

	STATO PATRIMONIALE	CONTO ECONOMICO
	Credito tributario	Provento finanziario
Anno 0- 2020	9.000,00	-
Anno 1- 2021	7.437,63	637,63
Anno 2- 2022	5.764,57	526,94
Anno 3- 2023	3.972,97	408,41
Anno 4- 2024	2.054,45	281,48
Anno 5- 2025	-	145,55
		2.000,00

Le stesse regole possono applicarsi alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata o alle micro-imprese: tuttavia, esse possono evitare di applicare il criterio del costo ammortizzato. Ciò significa che:

- Società committente iscrive il credito tributario al suo valore nominale e rileva un risconto passivo pari alla differenza tra il valore nominale del credito e il costo dell'investimento sostenuto.
- Società commissionaria e cessionaria iscrivono il credito tributario al suo valore di acquisto (per la commissionaria il valore è lo sconto concesso).

Successivamente, committente, commissionaria e cessionaria, che utilizzano in compensazione il credito, dovranno rilevare un provento finanziario.<sup>131</sup>

---

<sup>131</sup> OIC (2020), *Bozza per consultazione- Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali*.

## Capitolo V: Indagine empirica su Note integrative di bilanci 2020

In questo capitolo saranno analizzate alcune Note integrative di bilanci 2020 di S.r.l, selezionate in quanto contenenti alcune delle misure trattate in questa tesi.<sup>132</sup> L'obiettivo di tale capitolo è quello di osservare la corretta informativa di bilancio delle misure adottate.

Le misure osservate nei seguenti casi aziendali sono:

- sospensione degli ammortamenti ai sensi dell'art. 60 D.L 104/2020;
- moratoria sui canoni di leasing e mutui ai sensi dell'art. 56 D.L 18/2020;
- rivalutazione dei beni art. 110 D.L 104/2020;
- deroga sulle disposizioni in tema di perdita di capitale art. 6 D.L 23/2020;
- deroga sulle disposizioni in tema di continuità aziendale di cui all'art. 38-quater comma 2 del D.L 34/2020.

### CASO AZIENDALE 1:

Società Hotel ABC Srl

Codice ATECO attività prevalente: 552051- Affittacamere per brevi soggiorni, per vacanze, B&B

La società per la redazione del bilancio chiuso al 31.12.2020 si è avvalsa

- della sospensione degli ammortamenti ai sensi dell'art. 60 D.L 104/2020;
- della moratoria sui canoni di leasing ai sensi dell'art. 56 D.L 18/2020;
- della rivalutazione dei beni art. 110 D.L 104/2020

L'esercizio 2020 è stato segnato pesantemente ed inevitabilmente dagli effetti della pandemia Covid-19 sul turismo. La società ha cercato in ogni modo di limitare i danni, anche utilizzando gli strumenti messi a disposizione dello Stato, quali: cassa integrazione, finanziamenti MCC, contributi a fondo perduto e credito imposta sulle locazioni.

È stata correttamente indicata in Nota integrativa la sospensione degli ammortamenti. Infatti, vengono soddisfatti i punti richiesti dal legislatore per una corretta informativa di bilancio indicando:

- su quali immobilizzazioni ed in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti;
- le ragioni che hanno indotto l'impresa ad avvalersi della deroga;
- l'impatto della deroga in termini economici e patrimoniali.

---

<sup>132</sup> Le Note integrative sono riportate solo per la parte che interessa la presente tesi, per privacy sono stati usati nomi fittizi ma si riferiscono a società realmente esistenti. I 5 casi aziendali riportati sono stati selezionati su un campione di 130 società a disposizione.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 2, articolo 110 del Decreto Agosto è stata data informativa anche sulla rivalutazioni dei beni, con specifica dei beni oggetto di rivalutazione.

## **NOTA INTEGRATIVA**

### **Nota integrativa, Parte iniziale**

#### **Criteri di valutazione applicati**

##### **Immobilizzazione immateriali**

*Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione.*

*La società si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 60 DL. 104/2020 sospendendo l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali nei termini e per le ragioni di seguito illustrate: risulta sospeso l'ammortamento dell'avviamento per Euro 18.723, marchi per Euro 20 e software per euro 160.*

*In relazione all'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio di tale scelta si evidenzia che il minor ammortamento è coerente con la contrazione dei ricavi a causa della sospensione dell'attività, che comunque non compromette il valore dell'azienda e delle sue componenti.*

*Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e delle svalutazioni.*

*Nel successivo prospetto si dettaglia, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, per quali beni immateriali è stata eseguita una rivalutazione monetaria evidenziandone il relativo ammontare.*

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Decreto legge n.104/2020 - Marchi	99.959

##### **Immobilizzazioni materiali**

*I cespiti appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali, rilevati alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, sono iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli eventuali oneri accessori sostenuti fino al momento in cui i beni sono pronti all'uso e comunque nel limite del loro valore recuperabile.*

*La società si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 60 D.L. 104/2020 sospendendo l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali per un importo totale pari a 24.549 euro.*

*Nel successivo prospetto si precisa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 19 Marzo 1983, n. 72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, per quali beni materiali è stata eseguita una rivalutazione monetaria evidenziandone quindi il relativo ammontare.*

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Decreto legge n.104/2020 - Arredamento	198.270

### **Nota integrativa, Attivo**

#### **Immobilizzazioni**

*Sono state operate le seguenti rivalutazioni:*

*- Marchi per Euro 99.959, conseguente alla valutazione complessiva di Euro 100.000, rispetto ad un valore di libro residuo al 31.12.2020 di Euro 40,40;*

*- Arredamento per Euro 188.270, conseguente alla valutazione complessiva di Euro 318.283, rispetto ad un valore di libro residuo al 31.12.2020 di Euro 130.013.*

*La rivalutazione è stata effettuata come previsto dall'Art. 6-bis, comma 2° del D.L n. 23/2020 per tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea.*

*Le predette rivalutazioni hanno rilevanza fiscale, precisando che la società appartenendo al comparto alberghiero è esente dal versamento dell'imposta sostitutiva del 3%, così come previsto dall'Art. 6-bis, comma 3° del DL. 23/2020.*

*In merito all'avviamento si rammenta che la Legge di bilancio 2021 permette il riallineamento tra valori civili e fiscali dell'avviamento e degli altri oneri pluriennali, alle condizioni economiche stabilite per la Rivalutazione dei beni d'impresa del 2020, ma non la rivalutazione civilistica di queste immobilizzazioni.*

### **Nota integrativa, Conto economico**

#### **Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate**

Dettaglio differenze temporanee imponibili

Descrizione	Importo al termine dell'esercizio precedente	Variazione verificatasi nell'esercizio	Importo al termine dell'esercizio	Aliquota IRES	Effetto fiscale IRES	Aliquota IRAP	Effetto fiscale IRAP
Ammortamento non effettuato (art.60 DL n.104/2020)(imp. oste differite)	-	18.903	18.903	24,00	43	3,90	737
Ammortamento non effettuato beni mobili strum. (art.60 DL n.104/2020)(imp. oste differite)	-	24.549	24.549	24,00	5.892	3,90	957

## Nota integrativa, Altre informazioni

### Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

*In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che la società ha perseguito i seguenti benefici:*

- Bonus registratori cassa, euro 750;
- Contributo a Fondo perduto Covid-19, euro 54.919;
- Credito imposta locazioni, euro 54.893;
- Credito imposta DPI, euro 923;
- Ente bilaterale contributo Covid, euro 395;

*La società ha inoltre beneficiato di finanziamenti garantiti da MCC per Euro 480.000.*

*I finanziamenti bancari sono stati oggetto di moratoria ex Art. 56, comma 2, lettera a) del DL 18/2020, inizialmente sino al 30.09.2020 e per effetto dei successivi provvedimenti normativi, sino al 30.06.2021. Le moratorie sono concesse grazie al Fondo di garanzia che concede una garanzia ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro Temporaneo di Aiuti. La commissione gratuita ricevuta ammonta al 25 punti base, rapportati al 33,00%.*



## **Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite**

*Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio.*

*In relazione all'obbligo di cui all'art. 60, comma 7-ter DL. 104/2020, premesso che:*

- *l'effetto netto della sospensione degli ammortamenti è stato pari a euro 35.822, e quindi in misura pari agli ammortamenti non stanziati per euro 43.452 al netto delle imposte differite per euro 7.630 (si precisa che l'organo amministrativo si è conformato all'orientamento espresso nelle circolari n. 2/2021 Assonime, dove si osserva che il mancato stanziamento delle quote di ammortamento è comunque accompagnato dalla loro deduzione obbligatoria ai fini fiscali, con conseguente imputazione a conto economico delle imposte differite passive, conseguentemente gli utili da assoggettare a "vincolo" è pari all'ammontare lordo degli ammortamenti non stanziati in bilancio al netto delle imposte differite passive corrispondenti);*

*l'organo amministrativo Vi propone di costituire la riserva indisponibile come segue:*

- *quanto ad euro 35.822 con l'utilizzo delle riserve di utili o patrimoniali disponibili.*

### CASO AZIENDALE 2:

Società XYZ Srl

Codice ATECO attività prevalente: 682002- Affitto d'azienda

La società per la redazione del bilancio chiuso al 31.12.2020 si è avvalsa

- della sospensione degli ammortamenti ai sensi dell'art. 60 D.L. 104/2020;
- della moratoria sui canoni di leasing ai sensi dell'art. 56 D.L. 18/2020.

L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dagli effetti della crisi COVID-19, che ha reso necessario concordare una riduzione dei canoni di locazione con l'unico cliente della società.

È stata correttamente indicata in Nota integrativa la sospensione degli ammortamenti. Infatti, vengono soddisfatti i punti richiesti dal legislatore per una corretta informativa di bilancio indicando:

- su quali immobilizzazioni ed in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti;
- le ragioni che hanno indotto l'impresa ad avvalersi della deroga;
- l'impatto della deroga in termini economici e patrimoniali.

È stata fornita anche informativa relativamente alla moratoria sui canoni di leasing.

## **NOTA INTEGRATIVA**

### **Nota integrativa, Parte iniziale**

#### **Criteri di valutazione applicati**

##### **Immobilizzazione immateriali**

*Le immobilizzazioni immateriali, ricorrendo i presupposti previsti dai principi contabili, sono iscritte nell'attivo di stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione.*

*La società si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 60 D.L. 104/2020 sospendendo l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, in particolare dell'avviamento, in quanto con la pandemia da COVID-19 il sostenimento dei costi degli ammortamenti delle immobilizzazioni non trova una piena correlazione nell'ordinario processo di generazione dei ricavi, posto che è stato necessario concedere una rilevante riduzione dei canoni di locazione come sopra specificato.*

*In relazione all'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio di tale scelta si evidenzia la società ha contabilizzato minori ammortamenti per avviamento per euro 254 mila (il cui effetto netto è comunque mitigato dallo stanziamento delle imposte differite) e subito una riduzione dei ricavi per euro 220 mila in relazione alle riduzioni dei canoni accordate.*

### **Nota integrativa, Attivo**

#### **Operazioni di locazione finanziaria**

##### **Introduzione**

*Nel seguente prospetto vengono riportate le informazioni richieste dal Legislatore allo scopo di rappresentare, seppure in via extracontabile, le implicazioni derivanti dalla differenza di contabilizzazione rispetto al metodo finanziario, nel quale l'impresa utilizzatrice rileverebbe il bene ricevuto in leasing tra le immobilizzazioni e calcolerebbe su tale bene le relative quote di ammortamento, mentre contestualmente rileverebbe il debito per la quota capitale dei canoni da pagare. In questo caso, nel conto economico si rileverebbero la quota interessi e la quota di ammortamento di competenza dell'esercizio.*

##### **Operazioni di locazione finanziaria (locatario)**

<b>Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio</b>	11.736.476
<b>Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio</b>	364.936
<b>Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio</b>	11.285.600
<b>Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo</b>	206.929

*L'articolo 56 del DL 18/2020 Decreto Cura Italia ha introdotto una moratoria per i contratti di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, consentendo la possibilità di sospendere le rate in scadenza a decorrere dal 17 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2021. Resta facoltà delle imprese di sospendere solo i rimborsi in conto capitale oppure l'intera rata.*

*L'Organo Amministrativo ha deciso di aderire alla moratoria per i seguenti contratti [omissis].*

#### **Nota integrativa, Conto economico**

#### **Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate**

Dettaglio differenze temporanee imponibili

<b>Descrizione</b>	<b>Importo al termine dell'esercizio precedente</b>	<b>Variazione verificatasi nell'esercizio</b>	<b>Importo al termine dell'esercizio</b>	<b>Aliquota IRES</b>	<b>Effetto fiscale IRES</b>	<b>Aliquota IRAP</b>	<b>Effetto fiscale IRAP</b>
Ammortamento non effettuato (art.60 DL n.104/2020)(imposte differite)	-	254.266	254.266	24,00	61.024	3,90	9.916

#### **Nota integrativa, Altre informazioni**

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

*Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo in relazione all'obbligo di cui all'art. 60, comma 7- ter DL. 104/2020, premesso che:*

- *l'effetto a bilancio del minore ammortamento è stato pari a euro 183.326, e quindi in misura pari agli ammortamenti non stanziati per euro 254.266 al netto delle imposte differite per euro 70.940, (si precisa che l'organo amministrativo si è conformato all'orientamento espresso nelle circolare n. 2/2021 Assonime, dove si osserva che il mancato stanziamento delle quote di ammortamento è comunque accompagnato dalla loro deduzione obbligatoria ai fini fiscali, con conseguente imputazione a conto economico delle imposte differite passive, conseguentemente gli utili da assoggettare a "vincolo" sono pari all'ammontare lordo degli ammortamenti non stanziati in bilancio al netto delle imposte differite passive corrispondenti);*

*Vi propone di costituire la riserva indisponibile ex art. 60, comma 7-ter DL. 104/2020 come segue:*

- *quanto ad euro 1.665 mediante destinazione dell'utile di esercizio;*
- *quanto ad euro 31.853 con l'utilizzo delle riserve di utili o patrimoniali disponibili;*
- *quanto ad euro 149.808 accantonando eventuali utili riferiti ad esercizi successivi.*

### CASO AZIENDALE 3:

Società Immobiliare ABC Srl

Codice ATECO attività prevalente: 682001- Affitto e gestione di terreni propri o in locazione

La società per la redazione del bilancio chiuso al 31.12.2020 si è avvalsa

- della moratoria sui mutui ai sensi dell'art. 56 D.L 18/2020;
- esenzione IRAP.

Le informazioni in Nota integrativa sono sufficienti a fornire una corretta informativa di bilancio, avendo correttamente indicato le agevolazioni beneficate nel corso del 2020.

### **NOTA INTEGRATIVA**

#### **Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto**

#### **Debiti**

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

*Nel seguente prospetto sono indicati i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie.*

	<b>Debiti assistiti da garanzie reali</b>	<b>Debiti non assistiti da garanzie reali</b>	<b>Totale</b>

	<b>Debiti assistiti da ipoteche</b>	<b>Totale debiti assistiti da garanzie reali</b>		
<b>Ammontare</b>	1.019.978	1.019.978	511.164	1.531.142

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 c.1 n.6 del codice civile, si attesta che non esistono debiti di durata superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.*

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Garante</b>
<i>Debiti</i>			
Mutuo n. xxx1	770.779	28/09/2036	ipoteca
Mutuo n. xxx2	249.198	7/02/2034	ipoteca

*Per quanto riguarda la scadenza, le modalità di rimborso e il tasso di interesse per i debiti assistiti da garanzia reale, si specifica che trattasi di mutui ipotecari, assistiti da garanzia sussidiaria fino al 20% del valore da parte di [omissis].*

*I suddetti finanziamenti sono stati oggetto di moratoria ex Art. 56, comma 2, lettera a) del DL 18/2020, inizialmente sino al 30.09.2020 e per effetto dei successivi provvedimenti normativi, sino al 30.06.2021. Le moratorie sono concesse grazie al Fondo di garanzia che concede una garanzia ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro Temporaneo di Aiuti.*

### **Nota integrativa, Altre informazioni**

#### **Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124**

*In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società attesta che ha percepito le seguenti somme:*

- *I finanziamenti bancari sono stati oggetto di moratoria ex Art. 56, comma 2, lettera a) del DL 18/2020, inizialmente sino al 30.09.2020 e per effetto dei successivi provvedimenti normativi, sino al 30.06.2021. Le moratorie sono concesse grazie al Fondo di garanzia che concede una garanzia ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro*

*Temporaneo di Aiuti. La commissione gratuita ricevuta ammonta al 25 punti base, rapportati al 33,00%, per un'equivalenza monetaria di euro 50,3;*

- *esenzione saldo IRAP anno 2019, agevolazione COVID-19, per Euro 49;*
- *esenzione I° Acconto IRAP anno 2020, agevolazione COVID-19, per Euro 922.*

#### CASO AZIENDALE 4:

Società Risto XYZ Srl

Codice ATECO attività prevalente: 463920- Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

L'esercizio di riferimento del bilancio è stato caratterizzato dagli effetti della crisi COVID-19 (la società è stata costituita nel giugno 2020), avendo un capitale sociale di 10.000 euro e una perdita d'esercizio di circa 6.500 euro, la società per la redazione del bilancio chiuso al 31.12.2020 si è avvalsa

- della deroga sulle disposizioni in tema di perdita di capitale art. 6 D.L 23/2020.

Essendo una perdita scaturita esclusivamente dalla pandemia dovuta dal Covid-19 la società si è avvalsa della presente deroga dandone corretta informativa in bilancio: nel bilancio d'esercizio che sarà chiuso al 31.12.2021 e nei successivi bilanci si dovrà indicare la perdita emersa nell'anno 2020 separatamente rispetto alle ulteriori perdite emerse nel corso degli esercizi successivi<sup>133</sup>. Nel bilancio che sarà chiuso al 31.12.2021 sarà necessario riportare la perdita in tal senso:

	31/12/2020	31/12/2021
Capitale sociale	10.000	10.000
Riserva legale		
Riserve		
Perdita d'esercizio	6.583	...
Perdita portata a nuovo		6.583
Tot. Patrimonio Netto	3.417	...
di cui perdite in regime di sospensione ex art. 6 DL 23/2020 - esercizio 2020	6.583	6.583

<sup>133</sup> Art. 6, comma 3, D.L 23/2020.

## **Nota integrativa, Altre informazioni**

### **Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite**

*Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l'organo amministrativo Vi propone di riportare a nuovo la perdita d'esercizio.*

*Inoltre, avendo le perdite ridotto il capitale di oltre un terzo, senza diminuirlo al di sotto del minimo legale, si propone di rinviare la decisione sulla riduzione del capitale sociale entro la chiusura dell'esercizio 2025, in base a quanto previsto dall'articolo 6 D.L. 23/2020, così come modificato dalla Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 266, L. 178/2020).*

#### **CASO AZIENDALE 5:**

Società RSA ABC Soc. Coop.

Codice ATECO attività prevalente: 871000- Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani

La società si è avvalsa della deroga di cui all'art. 38-quater comma 2 del DL 34/2020, essendoci dubbi sulla sua capacità di continuare ad essere un'entità perfettamente funzionante.

Le informazioni in Nota integrativa sono sufficienti a fornire una corretta informativa di bilancio, poiché sono stati esposti gli effetti derivanti dalla pandemia del Covid-19 e la scelta di usufruire della deroga come richiesto dal legislatore.

## **NOTA INTEGRATIVA**

### **Nota integrativa, Parte iniziale**

#### **Introduzione**

*La diffusione epidemiologica del COVID-19 si è sviluppata repentinamente e in modo imprevisto a partire dal mese di febbraio 2020. Le misure restrittive imposte dall'Autorità governativa hanno influenzato negativamente i risultati della società nel corso del 2020, esponendo la cooperativa ai rischi connessi all'attuale situazione di emergenza, come maggiori costi di esercizio per DPI e garanzia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché una riduzione delle prestazioni, in dipendenza della minore occupazione delle strutture RSA gestite. La cooperativa ha subito un calo dei ricavi del 12% rispetto all'anno 2019 e maggiori costi dell'8% rispetto all'anno 2019.*

*Tali circostanze hanno inciso negativamente sul risultato dell'esercizio e, come riportato nei principi di redazione di questa Nota integrativa, la società ha redatto il bilancio nella*

*prospettiva della continuità applicando il disposto dell'art. 38-quater comma 2 del DL 34/2020.*



## Conclusione

Il presente studio si è posto l'obiettivo di analizzare alcune delle principali misure in tema di bilancio d'esercizio e revisione legale emanate nel periodo di diffusione del Covid-19, osservandone anche le criticità di applicazione e gli impatti contabili e fiscali sulla redazione delle situazioni economico-patrimoniali delle società, nonché sulle relazioni degli organi di controllo e revisori legali.

Le novità normative analizzate sono solo una parte di quelle effettivamente emanate nel corso del 2020 e del 2021; si sono, quindi, osservate quelle di maggior importanza per chi è tenuto a redigere un bilancio il cui esercizio è stato fortemente influenzato dagli effetti della pandemia globale.

Dall'analisi fin qui condotta si evince come a volte sia stato difficile interpretare quanto disposto dal legislatore e siano emersi dubbi interpretativi su diversi punti normativi, da dove si è cercato di creare spunti di riflessione.

Se da un lato la deroga alla continuità aziendale disposta dall'art. 7 del D.L. 23/2020 (c.d. Decreto "Liquidità") ha reso possibile redigere un bilancio nonostante i forti dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare ad essere un'entità perfettamente funzionante, dall'altro lato ha creato non pochi problemi per chi è tenuto a controllare lo "stato di salute" della società.

Anche la deroga prevista dall'art. 6 del D.L. 23/2020 ha fatto sorgere dubbi su possibili comportamenti "abusivi" da parte di chi redige il bilancio, cercando di "caricare" la perdita emersa nell'anno 2020. Inoltre, molte società potrebbero usare il Covid-19 come capro espiatorio per nascondere alcune perdite causate da situazioni diverse dall'epidemia.

L'art. 60, del D.L. 104/2020 (cosiddetto "Decreto Agosto") e l'art. 110, del D.L. 104/2020 in materia di sospensione degli ammortamenti e di rivalutazione dei beni hanno fatto sorgere il dubbio circa la possibilità di calcolare gli ammortamenti dell'anno 2021 sui valori non rivalutati, avendo sospeso nell'anno 2020 lo stanziamento degli ammortamenti, posticipando di un anno il piano di ammortamento sui valori dei beni rivalutati nell'esercizio 2020.

Importante poi è stata la necessità di dare una corretta informativa in bilancio, assicurando che nelle Note integrative non si tralasciasse nessuna delle misure adottate dalle società.

Dinanzi a tali novità normative, che hanno sicuramente richiesto maggior attenzione per coloro incaricati della revisione legale dei conti, ci sono state anche le novità in materia di revisione legale, a seguito del terzo aggiornamento dei principi di revisione ISA Italia.

È evidente che l'anno 2020 è stato un periodo particolarmente difficile per gli organi incaricati di svolgere la revisione legale del bilancio d'esercizio, che si sono dovuti adeguare alla situazione di emergenza e allo stesso tempo aggiornarsi.

Il legislatore, tuttavia, è intervenuto anche in materia concorsuale sia per evitare che un numero elevato di società duramente colpite dalla crisi scaturita dal Covid-19 potessero essere collocate tra le società in stato di crisi, sia per agevolare il corretto espletamento delle procedure concorsuali, quali concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti.

Perplessità sono suscitate anche a seguito dello slittamento dell'entrata in vigore degli obblighi di segnalazione (di cui agli art. 14 e 15 del D.Lgs. 14/2019) e dell'improcedibilità delle domande di fallimento: infatti da un lato sarebbe ingiusto per un'impresa ormai in stato di insolvenza e duramente colpita dagli effetti della pandemia restare nel limbo e non poter essere dichiarata fallita, dall'altro lato sarebbe ragionevole offrire la possibilità di ristrutturare i propri debiti.

Infine, nell'ultimo capitolo della presente tesi si sono analizzate, su un campione di 130 società, 5 casi di Note integrative di bilanci chiusi al 31.12.2020 che si sono avvalsi di alcune delle misure fin qui presentate; in relazione ai casi selezionati è possibile osservare come sia stata data ampia informativa in bilancio sulle misure adottate durante il periodo di Covid-19.

## **Ringraziamenti**

*Desidero ringraziare il mio relatore, il prof. Ugo Sostero per avermi guidato nella stesura della tesi, per la grande disponibilità e pazienza dimostrata, e per i consigli dati durante questi sei mesi, sono stati preziosi per la conclusione di tale elaborato.*

*Ringrazio il dott. Raffaello Pietrasanta, il dott. Andrea Stifanelli e il dott. Cristian Perini per avermi aiutato a reperire il materiale per la suddetta tesi e per avermi accompagnata nel mio percorso magistrale, i vostri insegnamenti mi hanno aiutata a crescere come professionista e vi ringrazio anche per l'affetto dimostratomi.*

*Ringrazio Riccardo, i miei amici e colleghe per aver creduto in me e avermi supportata, so che non è stato facile! Avere vicino persone come voi è stato davvero importante per giungere al termine di tale percorso.*

*Ringrazio mia sorella Giorgia, che in questi due anni mi ha incoraggiata e aiutata a superare gli ostacoli, è stata per me fonte di coraggio. Ha condiviso con me i momenti belli e brutti del mio percorso magistrale e mi ha sempre dato conforto e comprensione.*

*Infine, ma non meno importanti, ringrazio i miei genitori per avermi dato la possibilità di arrivare fin qui e supportato in tutte le decisioni intraprese, avete creduto nella persona che sono e non basterebbero due righe per dirvi grazie. Vi voglio solo dire che vi sono immensamente grata per tutti i sacrifici che avete fatto per me.*

*Alessia Bettin*

## Bibliografia

Agenzia delle Entrate (2020), *Circolare 34/E del 29 dicembre 2020: Gestione delle proposte di transazione fiscale nelle procedure di composizione della crisi di impresa*, disponibile a [https://www.informazionefiscale.it/IMG/pdf/circolare\\_n\\_34\\_del\\_29\\_dicembre\\_2020\\_2\\_.pdf](https://www.informazionefiscale.it/IMG/pdf/circolare_n_34_del_29_dicembre_2020_2_.pdf)

Agenzia delle Entrate (2020), *Circolare n. 14/E del 6 giugno 2020*.

Agenzia delle Entrate (2020), *Circolare n. 15/E del 13 giugno 2020*.

Agenzia delle Entrate (2020), *Circolare n. 20/E del 10 luglio 2020*.

ANDAF (2020), *Una pandemia con effetti asimmetrici: la ripresa post coronavirus*.

Assirevi (2020), *Documento di ricerca 235: Linee guida per la relazione di revisione nei casi di utilizzo della deroga sulla continuità aziendale ai sensi dell'art. 7 e del D.Lgs. 8 aprile 2020, n. 23*.

Assonime (2020), *Circolare n. 16/2020*.

Assonime (2021), *Circolare n. 2/2021*.

Assonime (2020), *Il Caso 5/2020 - Impatto della pandemia da Covid-19 sui bilanci delle imprese relativi all'esercizio 2019*.

Assonime (2021), *Decreto Sostegni. Misure di allerta: rinviato al 2023 l'obbligo di segnalazione del debito IVA scaduto e non versato*, disponibile a <http://www.assonime.it/attivita-editoriale/news/Pagine/News24321.aspx>

Barone, I. (2017), *OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore immobilizzazioni materiali e immateriali*, ODCEC Verona, 20/11/2017.

Bauco, C. (2020), *Sindaci e revisori legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell'art. 379 del codice della crisi*, CNDCEC – FNC, 15/10/2020, disponibile a <https://www.fondazione nazionale commercialisti.it/node/1490>

Bauer, R. (2020), *La revisione legale*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna.

Bava, F., D. Busso e A. Devalle (2020), *Con gli ammortamenti sospesi nel bilancio 2020 impairment test in tilt*, Eutekne, 26/10/2020.

BDO (2020), *Impairment implications of covid-19 (IAS 36 impairment of assets)*, disponibile a [https://www.bdo.global/getmedia/5f0d9621-8c56-493a-b4bc-72c03ba2c122/IFRB-2020-07-Impairment-implications-of-COVID-19-\(IAS-36\).aspx](https://www.bdo.global/getmedia/5f0d9621-8c56-493a-b4bc-72c03ba2c122/IFRB-2020-07-Impairment-implications-of-COVID-19-(IAS-36).aspx)

Capellini, L. & Associati (2020), *La sospensione degli ammortamenti nel bilancio 2020*.

CERVED e CNDCEC (2020), *Segnalazioni agli OCRI: le stime di Cerved e del CNDCEC*, disponibile a <https://know.cerved.com/imprese-mercati/codice-della-crisi-3-800-srl-potrebbero-essere-segnalate-agli-ocri/>

CNDCEC (2019), *GLI INDICI DELL'ALLERTA ex art. 13, co.2 Codice della Crisi e dell'Insolvenza -BOZZA DEL 19 OTTOBRE 2019*, disponibile a [http://press-magazine.it/wp-content/uploads/2019/10/codice-della-crisi\\_definizioni-indici\\_ott-2019.pdf](http://press-magazine.it/wp-content/uploads/2019/10/codice-della-crisi_definizioni-indici_ott-2019.pdf)

CNDCEC (2020), *Il credito d'imposta sulle locazioni e i comuni in stato di emergenza*, disponibile a <https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1518>

CNDCEC (2020), *La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti*, [https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236821/relazione+unitaria+CNDCEC+2019\\_v.12.06.2020+new.pdf/7fb5d446-8398-468e-af89-1833b621f5cb](https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236821/relazione+unitaria+CNDCEC+2019_v.12.06.2020+new.pdf/7fb5d446-8398-468e-af89-1833b621f5cb)

CNDCEC (2020), *Le procedure di revisione ai tempi del COVID-19: la resilienza del sindaco-revisore*, disponibile a <https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1455>

CNDCEC (2021), *La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti*, disponibile a

[https://commercialisti.it/documents/20182/1236821/relazione+unitaria+2020\\_vApr19.21.pdf/42eff8f1-2476-4cf5-8001-1465aed6ea27](https://commercialisti.it/documents/20182/1236821/relazione+unitaria+2020_vApr19.21.pdf/42eff8f1-2476-4cf5-8001-1465aed6ea27)

Cocco, F.M. (2020), *Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione: le principali novità del Decreto Liquidità*, Cocco Studio Legale, 4/12/2020, disponibile a <http://www.coccostudiolegale.it/concordato-preventivo-e-accordi-di-ristrutturazione-le-principali-novita-del-decreto-liquidita/?cn-reloaded=1>

Commissione per i Principi Contabili (2006), *Guida all'applicazione dell'impairment test dello IAS 36 (Determinazione delle perdite di valore delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie)* disponibile a [https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OpRsW13IgUMJ:https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/disknode/get/191/BIL\\_CPC\\_Guida\\_IAS36.pdf%3Fdownload+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it](https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OpRsW13IgUMJ:https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/disknode/get/191/BIL_CPC_Guida_IAS36.pdf%3Fdownload+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it)

CONSOB (2020), *Richiamo di attenzione n. 9/20 del 30-7-2020*, disponibile a [http://www.consob.it/documents/46180/46181/ra\\_20200730\\_09.pdf/4328b182-5b66-4c83-b441-99b4c6f85709](http://www.consob.it/documents/46180/46181/ra_20200730_09.pdf/4328b182-5b66-4c83-b441-99b4c6f85709)

Corso, L., S. De Rosa (2020), *Via libera alla sospensione degli ammortamenti nel 2020*, Eutekne, 13/10/2020.

De Rosa, S. (2020), *Per il revisore operazioni con parti correlate dentro la valutazione dei rischi*, Eutekne, 30/11/2020.

Di Sarli, M.(2020), *Emergenza Covid-19 e inapplicabilità della presunzione di continuità ex art.7, DL 23/2020 per i soli soggetti IAS-adopter: vi è una reale e irrazionale disparità di trattamento*, Rivista di Diritto tributario, 10/07/2020, disponibile a <http://www.rivistadirittotributario.it/2020/07/10/emergenza-covid-19-inapplicabilita-della-presunzione-continuita-ex-art-7-d-l-232020-soli-soggetti-ias-adopter-vi-reale-irrazionale-disparita-trattamento/>

ESMA(2020), *Accounting implications of the COVID-19 outbreak on the calculation of expected credit losses in accordance with IFRS 9*, disponibile a

[https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-951\\_statement\\_on\\_ifrs\\_9\\_implications\\_of\\_covid-19\\_related\\_support\\_measures.pdf](https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-63-951_statement_on_ifrs_9_implications_of_covid-19_related_support_measures.pdf)

Fanelli, R. (2020), *Contributi a fondo perduto: come riportarli in contabilità*, IPSOA, 17/11/2020, disponibile a <https://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/contabilita/quotidiano/2020/11/17/contributi-fondo-perduto-riportarli-contabilita>

Fondazione Nazionale dei Commercialisti (2020), *L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali*, 20/04/2020.

Giordan, F. (2021), *Il controllo dell'inventario di magazzino e le criticità Covid-19*, La Revisione Legale, 1/01/2021, disponibile a <https://www.larevisionelegale.it/2021/01/01/il-controllo-dellinventario-di-magazzino-e-le-criticita-covid-19/>

IFAC e CNDCEC (2011), *Guida all'utilizzo dei principi di revisione internazionali nella revisione contabile delle piccole e medie imprese*, Press Srl, Roma.

Irrera, M. (2020), *Il diritto dell'emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali*, RES, Torino.

Irrera, M. (2020), *Le misure di allerta ai tempi del coronavirus*, [dirittobancario.it](http://www.dirittobancario.it), 16/03/2020, disponibile a <http://www.dirittobancario.it/editoriali/maurizio-irrerale-misure-di-allerta-ai-tempi-del-coronavirus>

Landro M., M. Forte, L. Borean e S.Barazza (2020), *L'impatto del COVID-19 sui bilanci 2019 e 2020*, PwC, maggio 2020.

Magnano San Lio, L. e F. Roscini Vitali (2020), *Revisione legale*, Il Sole 24 Ore, in collaborazione con KPMG.

Meoli M. e R. Vitale (2021), *Organo di controllo e revisore*, Eutekne, 15/02/2021.

Meoli, M.(2021), *Perdite di capitale nella fase dell'emergenza*, Eutekne, gennaio 2021.

Ministero dello Sviluppo Economico, *Circolare n. 26890 del 29/1/2021*.

OIC (2020), *Bozza per consultazione- Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali*, disponibile a <https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2021/01/Bozza-per-consultazione-della-Comunicazione-sulle-modalit%C3%A0-di-contabilizzazione-dei-bonus-fiscali.pdf>

OIC (2020), *COVID 19: OIC 16 e OIC 24 – Modifica del metodo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali*, disponibile a <https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2020/07/Bozza-Comunicazione-per-consultazione-Modifica-metodo-ammortamento.pdf>

OIC (2020), *Documento interpretativo n. 6: Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”*, disponibile a <https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/Documento-Interpretativo-6.pdf>

OIC (2020), *Documento interpretativo n. 7: Legge 13 ottobre 2020, n. 126, Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni*, disponibile a <https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/Documento-Interpretativo-7-Rivalutazioni.pdf>

OIC (2020), *Impairment test e COVID-19 – comunicazione: OIC 9 e COVID-19 - Valore d’uso di un’immobilizzazione nel bilancio al 31 dicembre 2019*, disponibile a <https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2020/05/OIC-Comunicazione-OIC-9-e-Covid-19.pdf>

OIC (2021), *Documento interpretativo n. 8: Legge 17 luglio 2020, n.77 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio”(continuità aziendale)”*, disponibile a <https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2021/03/Documento-Interpretativo-8-continuit%C3%A0-aziendale.pdf>

OIC (2021), *Documento interpretativo n. 9: Legge 13 ottobre 2020, n.126 “Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio - sospensione ammortamenti”*, disponibile a <https://www.fondazioneoic.eu/wp->



[content/uploads/downloads/2021/04/Documento-Interpretativo-9-sospensione-ammortamenti.pdf](https://www.odcec.roma.it/uploads/downloads/2021/04/Documento-Interpretativo-9-sospensione-ammortamenti.pdf)

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma (Gennaio 2016), *La continuità aziendale*, disponibile a [https://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC\\_Commissioni/AreaAziendale/diritto\\_impresa/diritto\\_impresa\\_contnuita\\_aziendale.pdf](https://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Commissioni/AreaAziendale/diritto_impresa/diritto_impresa_contnuita_aziendale.pdf)

Pedotti, P. (2020), *Le aree di attenzione sui bilanci del 2020 per effetto del COVID-19*, Amministrazione & Finanza, 05/06/2020.

Pedotti, P. (2020), *Principio di revisione delle stime: aggiornamento*, Amministrazione & Finanza, 2020.

Pérez Corradini, D. (2020), *La contabilizzazione della detrazione per risparmio energetico*, MySolution, 24/02/2020, disponibile a [https://www.mysolution.it/globalassets/\\_nuovomysolution/pdf-approfondimenti/fisco/2020/02/20\\_02\\_24-commento-perezcorradini.pdf](https://www.mysolution.it/globalassets/_nuovomysolution/pdf-approfondimenti/fisco/2020/02/20_02_24-commento-perezcorradini.pdf)

Quagli, A. (2021), *Sospensione della perdita d'esercizio 2020: tra questioni aperte e rischi di distorsione in bilancio*, IPSOA, 16/01/2021, disponibile a <https://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/bilancio/quotidiano/2021/01/16/sospensione-perdita-esercizio-2020-questioni-aperte-rischi-distorsione-bilancio>

Ravaccia, M.(2020), *Effetti del Covid-19 neutralizzati anche per l'IFRS 16*, IPSOA, 01/10/2020, disponibile a <https://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/principi-contabili-nazionali-e-internazionali/quotidiano/2020/06/01/effetti-covid-19-neutralizzati-ifs-16>

Redeghieri, A. (2020), *La revisione nella fase post Covid*, SAF, 4/12/2020.

Relazione Illustrativa al Decreto-legge n. 23/2020, poi convertito con la Legge n. 40/2020, noto anche come “Decreto Liquidità”, disponibile a <https://www.unicoop.it/wp-content/uploads/2020/04/Relazione-Tecnica-DL-23.2020.pdf.pdf>

Relazione illustrativa D.L. 18/2020 disponibile a <https://www.ordineavvocatichieti.it/wp-content/uploads/2020/03/relazione-illustrativa-d.l.-17.3.20.pdf>

Rossi, G. (2021), *Come contabilizzare i bonus fiscali ricevuti per effetto del Covid*, IPSOA, 25/02/2021, disponibile a <https://www.ipsoa.it/documents/bilancio-e-contabilita/bilancio/quotidiano/2021/02/25/contabilizzare-bonus-fiscali-ricevuti-effetto-covid>

Savoia, A. (2020), *Il trattamento contabile della moratoria dei contratti di leasing finanziario, Bilancio e Revisione, 2020*, disponibile a [https://www.acbgroup.com/app/acbfiles.nsf/97CFAE3806CBDB3BC12585B20043FC25/%24FILE/Art.%20A.%20Savoia%20%20su%20Bilancio%20e%20Revisione%208-9\\_2020.pdf](https://www.acbgroup.com/app/acbfiles.nsf/97CFAE3806CBDB3BC12585B20043FC25/%24FILE/Art.%20A.%20Savoia%20%20su%20Bilancio%20e%20Revisione%208-9_2020.pdf)

Sura, A. (2020), *L'ammortamento nei bilanci IFRS nel periodo COVID segue i singoli standard*, Eutekne, 31/08/2020.

TeamSystem (2020), *La moratoria leasing e finanziamenti: le implicazioni contabili*, disponibile a [http://www.studiorovegno.it/riviste/2020/2\\_463.pdf](http://www.studiorovegno.it/riviste/2020/2_463.pdf)

Trabucchi, A. (2017), *Problemi fiscali dei nuovi principi contabili*, SCGT, 6/06/2017 disponibile a [https://www.odcec.roma.it/images/file/FPC%20Materiale%20didattico%202017/A\\_Trabucchi\\_Problemi%20fiscali%20dei%20nuovi%20principi%20contabili.pdf](https://www.odcec.roma.it/images/file/FPC%20Materiale%20didattico%202017/A_Trabucchi_Problemi%20fiscali%20dei%20nuovi%20principi%20contabili.pdf)

Vendettuoli, G.(2020), *U, V, W e L. L'alfabeto breve della ripresa*, A2A, 12/05/2020, disponibile a <https://www.agi.it/economia/news/2020-05-12/fase-2-ripresa-8577784/>

## Sitografia

Agenzia delle Entrate, <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributi-a-fondo-perduto-at>

Fondazione Nazionale Commercialisti, <https://www.fondazione nazionalecommercialisti.it/>

MEF, <https://www.mef.gov.it/focus/La-moratoria-per-microimprese-e-Pmi-cosa-ce-da-sapere/>

Organismo Italiano di Contabilità, <https://www.fondazioneoic.eu/>